

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

125^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

Presidenza del presidente MANCINO
indi della vice presidente SALVATO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI		
Composizione e convocazione:		
PRESIDENTE	3, 4	
* DE CAROLIS (<i>Misto</i>)	4	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIAN- TE PROCEDIMENTO ELETTRONICO		
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione	4	
Seguito della discussione:		
(1925) Conversione in legge del decre- to-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recan- te disposizioni urgenti in materia tribu- taria, finanziaria e contabile a completa- mento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997		zioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubbli- ca per l'anno 1997 (Relazione orale):
(1930) Conversione in legge del decreto-leg- ge 11 gennaio 1997, n. 3, recante dispo-		PRESIDENTE
		Pag. 5 e <i>passim</i>
		BONAVITA (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>), relatore 14 e <i>passim</i>
		PEDRIZZI (<i>AN</i>)
		14, 18
		ALBERTINI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>) ...
		16 e <i>passim</i>
		D'ALÌ (<i>Forza Italia</i>)
		16 e <i>passim</i>
		* PERUZZOTTI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)
		16
		GUBERT (<i>CDU</i>)
		16 e <i>passim</i>
		THALER AUSSERHOFER (<i>Misto</i>)
		17
		TAROLLI (<i>CCD</i>)
		17 e <i>passim</i>
		DI BENEDETTO (<i>Forza Italia</i>)
		18
		MARONGIU, sottosegretario di Stato per le
		finanze
		19 e <i>passim</i>
		* VEGAS (<i>Forza Italia</i>)
		22 e <i>passim</i>
		* AMORENA (<i>Lega Nord-Per la Padania in- dip.</i>)
		27, 53, 65
		MORO (<i>Lega Nord-Per la Padania in- dip.</i>)
		46 e <i>passim</i>
		ROSSI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) .
		48
		* MARINO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)
		49, 60
		PASQUINI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)
		49, 60, 64
		BOSELLO (<i>AN</i>)
		53
		* MANFROI (<i>Lega Nord-Per la Padania in- dip.</i>)
		54 e <i>passim</i>
		LORENZI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) .
		58
		BONATESTA (<i>AN</i>)
		60

MACERATINI (AN)	Pag. 62, 63, 64
RIPAMONTI (Verdi-L'Ulivo)	65
MORANDO (Sin. Dem.-L'Ulivo)	69
* PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	72
MAGNALBÒ (AN)	73
BORNACIN (AN)	73
Verifiche del numero legale	20 e <i>passim</i>
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	23 e <i>passim</i>
SULLE MODALITÀ DI VERIFICA DEL NUMERO LEGALE	
PRESIDENTE	87
TABLADINI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	87
DISEGNI DI LEGGE	
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930:	
Russo (Sin. Dem.-L'Ulivo)	89
GUBERT (CDU)	89
* PINGGERA (Misto)	90
PASQUALI (AN)	91
D'ALI (Forza Italia)	92
* PASTORE (Forza Italia)	93
* AMORENA (Lega Nord-Per la Padania indep.)	93
BONAVITA (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore	94
Discussione:	
(215) MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali	
* MANFROI (Lega Nord-Per la Padania indep.), relatore	95
CORTELLONI (Forza Italia)	96
GASPARRINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	98
SMURAGLIA (Sin. Dem.-L'Ulivo)	99
MACERATINI (AN)	100
MORANDO (Sin. Dem.-L'Ulivo)	101
* SALVI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	101
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997 ...	
102	
ALLEGATO	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	
104	
GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE	
Variazioni nella composizione	113

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Variazioni nella composizione	Pag. 113
PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE	
Trasmissione di decreti di archiviazione .	113
DISEGNI DI LEGGE	
Trasmissione dalla Camera dei deputati .	114
Annuncio di presentazione	114
Assegnazione	115
Nuova assegnazione	117
INCHIESTE PARLAMENTARI	
Deferimento	118
GOVERNO	
Richieste di parere su documenti	118
Trasmissione di documenti	119
CORTE COSTITUZIONALE	
Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità	120
CORTE DEI CONTI	
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	120
ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE	
Trasmissione di documenti	121
PETIZIONI	
Annuncio	121
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Annuncio	122
Interrogazioni da svolgere in Commissione	167
Ritiro di interrogazioni	168
N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore	

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,40*).
Si dia lettura del processo verbale.

DIANA Lino, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 30 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Bruno Ganeri, Carpi, Castellani Pierluigi, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Jacchia, Lauria Michele, Leone, Manconi, Passigli, Rocchi, Semenzato, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Zulueta e Gawronski, in Pakistan, per incarico del Presidente del Senato; Dolazza, Forcieri, Loreto, Manca, Palombo e Petrucci, a Pisa, per attività della 4ª Commissione difesa.

Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, composizione e convocazione

PRESIDENTE. Sono stati chiamati a far parte della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, di cui alla legge n. 1 del 24 gennaio 1997, i senatori Andreolli, Brignone, D'Alessandro Prisco, Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Fisichella, Gasperini, Greco, Grillo, Guerzoni, Lisi, Loiero, Maceratini, Marchetti, Morando, Ossicini, Pascuali, Passigli, Pellegrino, Pera, Pieroni, Rigo, Rotelli, Russo, Salvato, Salvi, Schifani, Senese, Servello, Tabladini, Vegas, Villone, Zecchino.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della suddetta Commissione i deputati Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Cossutta Armando, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

La Commissione è convocata per mercoledì 5 febbraio 1997, alle ore 12,30 presso la Sala della Regina, Palazzo Montecitorio, per procedere alla propria costituzione mediante l'elezione del Presidente, di tre Vice Presidenti e di quattro Segretari.

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DECAROLIS. Signor Presidente, il Gruppo Misto avrebbe preferito che ella, al termine dell'elencazione dei componenti della Bicamerale, avesse anche comunicato all'Assemblea che i nominativi del gruppo Misto non sono stati segnalati dal Gruppo stesso, ma sono stati scelti da lei, e noi riteniamo in maniera arbitraria. Per cui avanziamo una formale pretesta per le procedure che sono state adottate in maniera dissimile da quello che è avvenuto alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Senatore De Carolis, io mi sono avvalso di una facoltà che mi è consentita dalla legge costituzionale n. 1 del 1997. Le sue rimostranze, più che essere esternate nell'Aula, potrebbero formare oggetto di discussione all'interno del Gruppo Misto cui lei appartiene. Io non ho avuto nessuna segnalazione da parte del Gruppo Misto, avevo il dovere di tener conto delle minoranze linguistiche, avevo il diritto di nominare. E credo di essermi avvalso dell'unica possibilità che mi era data, che era quella di esprimere, nella persona del Presidente del Gruppo, il secondo rappresentante del Gruppo Misto. Se poi il Presidente del Gruppo, il senatore Rigo, ritiene di designare altri, lo potrà fare nelle forme previste dal nostro Regolamento.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 31 gennaio 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro degli affari esteri:

«Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron» (2072).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

(1930) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, recante disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 30 gennaio si è concluso l'esame degli ordini del giorno presentanti sul disegno di legge n. 1925.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1925.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Onorevoli colleghi, ricordo che, in base all'articolo 97, comma 1, del Regolamento, devono essere dichiarati improponibili gli emendamenti estranei all'oggetto della discussione, non solo ove non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame, ma anche ove esulino dalla funzione propria dell'atto legislativo o del tipo di strumento legislativo all'esame dell'Assemblea.

Tale interpretazione della norma regolamentare deve essere adottata in modo particolarmente rigoroso con riguardo ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, in modo da tener conto dell'indispensabile mantenimento dei caratteri di necessità ed urgenza, già verificati ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Dichiaro pertanto improponibili i seguenti emendamenti 8.400, 8.0.400, 9.0.1, 10.140, 12.280, 20.0.1, 22.0.10, 23.0.1, 24.0.10, 24.0.20, 25.0.1, 27.259, 27.150, 27.0.400, 27.0.10, 27.0.100, 29.0.1.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 13-*bis*, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «menomazioni funzionali permanenti» sono inserite le seguenti: «, per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

b) nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo, concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole da «ridotto del 20 per cento» fino a «cento milioni di lire;» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;»;

c) nell'articolo 69, concernente l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.»;

2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola «concessione» sono aggiunte le seguenti: «, considerando tali anche le frazioni»;

3) il comma 4 è abrogato;

d) nell'articolo 73, comma 2, relativo alla deduzione di particolari accantonamenti:

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.»;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

2. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere *c)* e *d)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera già ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta.

3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di sovrattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.

4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

5. La disposizione contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 24, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *h-bis*), del testo uni-

co delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta è commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.»;

b) nell'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole: «commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla parte imponibile del loro ammontare».

7. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico.».

8. All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «Agli effetti del comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «Agli effetti del comma 9».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, nonchè alcuni articoli aggiuntivi:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nell'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), primo periodo» con le seguenti: «nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), terzo periodo» e alle parole: «per sussidi» premettere le seguenti: «nonchè quelle».

1.900

IL RELATORE, BONAVITA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «terzo periodo» e anteporre alle parole: «per sussidi» le seguenti: «nonchè quelle».

1.90

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:

«0b) nell'articolo 50, comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire, alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti e ai compensi in denaro o in natura percepiti da soggetti che esercitano altra attività di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 51 del presente decreto”».

1.150

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ridotto del 25 per cento» con le altre: «ridotto del 30 per cento».

1.151

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione fofettaria delle spese», inserire le seguenti: «in alternativa i redditi indicati nella predetta lettera b) possono essere determinati a norma dei commi da 1 a 6 del presente articolo, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione di inizio dell'attività di lavoro autonomo da presentare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'opzione è vincolante fino a quando non viene revocata e comunque per almeno tre anni».

1.152

PEDRIZZI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d); al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

1.157

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «dell'esercizio di opere pubbliche», inserire le seguenti: «e le imprese sub-concessionarie di queste».

1.500

BONAVITA

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «dell'esercizio di opere pubbliche», inserire le seguenti: «e le sub-concessionarie di queste».

1.156

VEGAS, D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 663 dopo le parole: “di reddito di pensione” aggiungere le parole: “e da lavoro dipendente”. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente articolo si fa fronte utilizzando le maggiori entrate pari a lire 200 miliardi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis».

1.113

ALBERTINI, MARINO

Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d) si applicano», sostituire le parole: «a decorrere dal» con le parole: «per i beni gratuitamente devolvibili realizzati successivamente al».

1.80

D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, VEGAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della detrazione d'imposta degli interessi passivi relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, prevista dall'articolo 13-bis, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi anche i mutui accesi per costruire l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale».

Conseguentemente all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) nell'articolo 2, comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato”»;

2) al comma 4, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) nell'articolo 3, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato”».

1.30

SPERONI, ROSSI, MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della detrazione d'imposta degli interessi passivi relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, prevista dall'articolo 13-bis, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi anche i mutui accesi per costruire l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale».

Conseguentemente all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) nell'articolo 2, comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato”»;

2) al comma 4, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) nell'articolo 3, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e

successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato”».

1.300

GUBERT

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis) La disposizione prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto n. 917 del 1986 si applica anche ai mutui garantiti da ipoteca contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 7, sostituire le parole: «500 miliardi» e «600 miliardi» rispettivamente con le seguenti: «550 miliardi» e «650 miliardi».

1.129

THALER AUSSERHOFER

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «pagate» con la seguente: «pagati».

1.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere» con le seguenti: «per effettuare interventi di cui alle lettere a)».

1.501

IL RELATORE, BONAVITA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fino al 31 dicembre 1997 il reddito delle unità immobiliari è ridotto di un importo pari al 50 per cento delle spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettivamente sostenute e documentate. Tale importo non può superare il reddito imponibile del fabbricato. Se l'importo deducibile è superiore al reddito del fabbricato, l'eccedenza può essere computata, sempre in misura tale da non superare il reddito dell'immobile, in diminuzione nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto».

1.40

GUBERT

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fino al 31 dicembre 1997 il reddito delle unità immobiliari è ridotto di un importo pari al 50 per cento delle spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettivamente sostenute e documentate. Tale importo non può superare il reddito imponibile del fabbricato. Se l'importo deducibile è superiore al reddito

del fabbricato, l'eccedenza può essere computata, sempre in misura tale da non superare il reddito dell'immobile, in diminuzione nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto».

1.115

TAROLLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A partire dal periodo d'imposta 1997, per i mutui ipotecari contratti prima del 14 settembre 1992 in ECU o altra divisa di Paesi attualmente facenti parte dell'Unione Europea, i limiti massimi degli interessi su mutui ipotecari ai fini della detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono elevati di una percentuale corrispondente alla percentuale di svalutazione della lira italiana alla data 31 ottobre 1997 rispetto al 31 dicembre 1991, determinata con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle risultanze dell'Ufficio italiano cambi, diminuita di 5 unità percentuali».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 4, comma 7, sono aumentati di 35 miliardi.

1.500a

GUBERT

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 124 del 1993».

1.120

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di indennità percepite dai membri del Parlamento europeo)

1. Nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Le indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura dell'intero ammontare al netto dei contributi previdenziali”.

1.0.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)*

1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane».

1.0.20

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agevolazioni fiscali)

1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

“Art. 16. - *(Agevolazioni per le imprese)*. - 1. Per le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, escluse le cooperative di produzione e lavoro, e dagli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività in comuni montani con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, il reddito di impresa è ridotto di un importo pari al 20 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) del predetto testo unico delle imposte sui redditi, conseguiti nell'esercizio di tali attività.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta comunale per l'esercizio di imprese. Gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività commerciale non si computano ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Non si fa luogo a restituzione di somme d'imposta comunque già pagate.

3. Gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive e le tabelle merceologiche per le imprese di cui al comma 1 sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale».

1.0.100

DI BENEDETTO, PASTORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Determinazione del reddito delle imprese operanti nelle aree naturali protette)

1. Le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, escluse le cooperative di produzione e lavoro, e dagli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività nelle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. Resta salva la facoltà del contribuente di non avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto vincolante per un triennio anche ai fini della determinazione del reddito».

1.0.200

DI BENEDETTO, PASTORE

Avverto che l'emendamento 1.90 è stato ritirato.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.900 è una riscrittura tecnica e assorbe l'emendamento 1.90, per rendere più comprensibile la riscrittura del comma 1, lettera a) dell'articolo 1.

L'emendamento 1.500 invece estende alle imprese subconcessionarie le agevolazioni che sono attualmente previste per le imprese concessionarie; altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento.

L'emendamento 1.501 è meramente tecnico, come pure l'emendamento 1.100. L'emendamento 1.120 si propone di far corrispondere la norma di questo decreto-legge a quanto contenuto nella relazione al decreto-legge predisposta dal Governo; era stato omissso l'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che sancisce dei diritti quesiti.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.10, si tratta di una norma in materia di indennità percepite dai membri del Parlamento europeo finalizzata alla equiparazione di tale indennità al trattamento dei membri del Parlamento italiano.

L'emendamento 1.0.20 tende ad introdurre una norma interpretativa rispetto al regime applicato agli istituti bancari con sede nel territorio dello Stato e alle filiali italiane di banche estere. Poichè vi sono stati notevoli problemi interpretativi, questa è un'interpretazione autentica che dirime le questioni sorte.

PEDRIZZI. Signor Presidente, l'emendamento 1.150 viene proposto per motivi di equità, visto che il Governo ha ritenuto di ripristinare il

regime di determinazione dei redditi derivanti da sfruttamento delle opere dell'ingegno, non rientranti nell'ambito dei redditi di impresa, aumentando il coefficiente di deduzione dal 20 al 25 per cento; si ritiene che analogo provvedimento debba essere adottato nei confronti dei lavori coordinati e continuativi (come abbiamo già riferito in sede di discussione generale), pur nei limiti dell'ammontare annuo di 100 milioni di lire, riportando il coefficiente di detrazione forfettaria dal 5 al 10 per cento.

Contemporaneamente si propone di escludere dalla detrazione forfettaria i soggetti che esercitano altre attività di lavoro autonomo o di impresa per le quali già effettuano la detrazione analitica delle spese: il fine è di evitare che la deduzione analitica sia fatta in presenza di deduzione analitica delle stesse spese.

L'aumento di gettito provocato dalla esclusione della detrazione forfettaria per i soggetti che esercitano altra attività di lavoro autonomo o di impresa sarà superiore alle perdite di gettito provocate da questo e dai successivi emendamenti.

Con l'emendamento 1.151 si propone di riportare il coefficiente di deduzione forfettaria delle spese al 30 per cento, come previsto originariamente dal testo unico delle imposte sui redditi; il proposto adeguamento risponde alle stesse motivazioni apposte dal Governo al decretato aumento al 25 per cento.

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 1.152, il ministro Visco in uno scritto pubblicato sulla stampa quotidiana nello scorso mese di settembre aveva espresso il parere dei parlamentari del suo Gruppo e suo, secondo cui i redditi dei soggetti che percepiscono compensi per lo sfruttamento di opere dell'ingegno, ove non vi sia impresa, sono sì soggetti al regime speciale di cui all'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi che prevede la deduzione forfettaria delle spese, allora nella misura del 20 per cento, ma possono anche essere determinati analiticamente, cioè sottraendo dai proventi percepiti le spese effettivamente sostenute.

In realtà, sia alla luce del dettato letterale delle norme applicabili (articolo 49, comma 2, e articolo 50, comma 8, del testo unico) sia in base alle risoluzioni emanate dal Ministero delle finanze, nonché al parere espresso dalla dottrina, si ha motivo di ritenere che, ove non via impresa, sia consentita la sola deduzione forfettaria.

Peraltro considerato che l'opinione del ministro Visco, ancorchè errata in diritto, esprime un principio pienamente condivisibile, si reputa opportuno proporre di consentire ai soggetti interessati di poter optare per la deduzione analitica delle spese; naturalmente in tal caso sarà necessario che essi optino in modo espresso per tale regime, assumendo la veste di soggetti d'imposta in quanto lavoratori autonomi, con il conseguente obbligo di tenere le scritture contabili previste per tali contribuenti: comunque, stando all'opinione del ministro Visco, il presente emendamento avrebbe valore interpretativo ed in quanto tale non dovrebbe avere influenze sul gettito, e quindi non possono essere considerate.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.157, le norme contenute all'articolo 1, comma 1, lettere *c*) e *d*) rappresentano una inutile

complicazione dell'istituto dell'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, che comporterà un aggravio finanziario alle imprese.

Si tratta peraltro di un cambiamento delle regole operato retroattivamente che riguarda il periodo di imposta già terminato ed operazioni già avviate nel tempo. In tal modo viene clamorosamente violato - ma non è la prima volta, dato che la stessa cosa si è già verificata con la legge finanziaria - il principio di non retroattività delle norme fiscali, cui era stato promesso che si sarebbe attenuto il Governo, come pomposamente annunciato dal ministro Visco prima dell'estate. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

VEGAS. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.156.

ALBERTINI. Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 1.113, con il quale intendiamo estendere l'aumento delle detrazioni IRPEF, già previsto per i pensionati a seguito dell'adeguamento delle pensioni, in relazione alla inflazione programmata, anche ai redditi da lavoro dipendente non superiori ai nove milioni.

Ricordiamo che nel progetto di legge originario della finanziaria questa detrazione era indicata per tutti i redditi da lavoro dipendente. In Aula, accogliendo un emendamento proposto dalla minoranza, si è eliminata la dizione lavoratori dipendenti, inserendo l'altra «reddito da pensione». Si tratta quindi di ripristinare un concetto già contenuto nella stesura originaria della legge finanziaria.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 1.80 è volto ad eliminare dal testo uno dei vizi maggiori che questo Governo ha mostrato sia nel disegno di legge collegato alla finanziaria sia in questo decreto, ossia la retroattività fiscale dei suoi provvedimenti. È un principio che non possiamo accettare, e quindi proponiamo che venga espunto dal testo, modificando quest'ultimo nel senso suggerito dall'emendamento.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.30 che do per illustrato.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 1.300 ripete un analogo emendamento presentato dal Gruppo della Lega Nord in Commissione e credo rappresenti una giusta correzione delle norme, perchè attualmente non è possibile detrarre interessi per le costruzioni delle unità immobiliari e ciò pesa negativamente sulle zone in cui ci sono maggiori possibilità, di costruirsi o farsi costruire l'abitazione singola o comunque di piccola dimensione.

L'emendamento 1.40 è identico all'emendamento 1.115, presentato dal senatore Tarolli, e credo che sarà lui ad illustrarlo.

Infine, l'emendamento 1.500a è volto a rimediare ad uno svantaggio in cui sono incorse le persone che si sono affidate all'impegno go-

vernativo di mantenere la lira nell'ambito dello SME, per cui hanno contratto mutui in valuta estera.

Recentemente l'Italia è rientrata nel Sistema monetario europeo, peraltro lo scarto fra le quotazioni del 1992 e quelle di rientro sono dell'ordine del 40 per cento. Si tratta quindi di scarti molto consistenti da considerare ai fini delle detrazioni dei mutui, in quanto il mutuo è rimasto lo stesso ma gli oneri ad esso relativi sono variati in dipendenza del variare dell'atteggiamento del Governo rispetto al rimanere nel Sistema monetario europeo.

La proposta, rispetto a quella della Commissione, è leggermente ridimensionata, nel senso che nella parte finale dell'emendamento 1.40 si propone che la rivalutazione delle somme detraibili, corrispondenti alla svalutazione intervenuta, sia diminuita del 5 per cento proprio per tener conto dell'eventuale scarto tra gli interessi pagati in Italia e quelli pagati su mutui esteri.

Mi auguro, dunque, che l'emendamento 1.40, teso a rimediare ad una situazione di ingiustizia, sia preso in giusta considerazione ed approvato.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, anche l'emendamento 1.129, da me presentato, tende ad eliminare la disparità di trattamento tra chi acquista e chi costruisce la prima casa, come i due emendamenti precedentemente presentati.

TAROLLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.115 si collega all'emendamento 2.116 all'articolo 2: esso tende da una parte ad abbassare l'IVA al 5 per cento e dall'altra opera sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, cercando di portare la deducibilità al 50 per cento delle spese sostenute.

Giova a questo riguardo tenere presente, signor Presidente, che è necessario procedere ad un ripensamento della politica sulla casa, che non può essere considerata come un bene di lusso o un'esigenza secondaria, ma è invece un bene primario, necessario ai cittadini, per il quale non possono essere poste in atto forme di trattamento discriminatorie fra, ad esempio, il soggetto singolo che costruisce la casa ed una società immobiliare, come avviene in questo caso.

La seconda valutazione riguarda il recupero edilizio ed urbanistico, destinato ad acquisire, nell'ambito di una moderna politica abitativa, un ruolo strategico. Tuttavia, dopo che nei recenti anni l'IVA sulla manutenzione straordinaria è passata dal 4 al 19 per cento, da fonti ufficiali dell'ISTAT, oggi risulterebbero realisticamente evasioni nell'ordine di 50-55.000 miliardi, con una perdita sul gettito, stimato dal Ministero delle finanze, di circa 14.000 miliardi.

Credo pertanto che introdurre da un lato modalità che consentano la ripresa di un settore strategico dell'economia, qual è quello dell'edilizia abitativa, dall'altro correttivi che permettano di perseguire il recupero di evasione, attualmente di cifre stratosferiche, dovrebbe essere dal Governo posto come uno dei suoi obiettivi fondamentali.

L'emendamento in esame va in questa direzione: da un lato, di evitare o ridurre il fenomeno dell'evasione; dall'altra, di introdurre un elemento di incentivazione al recupero della manutenzione della casa e

quindi tende ad inserire nella vita economica fattori che contribuiscano a porre rimedio non solo al problema dell'abitazione, ma anche a quello della disoccupazione.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.100 si prefigge lo scopo di agevolare le imprese che esercitano la loro attività nei piccoli comuni montani con popolazioni fino a 3.000 abitanti, escludendo ovviamente le società di capitali.

Inoltre, consente di rivitalizzare il tessuto socio-economico delle zone interne, già così compromesso dalla politica di questi ultimi anni. Si tratta, quindi, di una serie di misure agevolative relative alla determinazione del reddito ispirate dallo scopo di consentire il mantenimento della microimprenditorialità nei piccoli comuni montani, ritenendo del tutto insufficienti le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge n. 97 del 31 gennaio 1994.

L'emendamento 1.0.200 ha finalità praticamente identica, solo che vengono maggiormente considerate le imprese operanti all'interno dei perimetri e delle aree naturali protette, di cui all'articolo 2 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, le cui disposizioni, per la sommatoria dei vincoli, penalizzano le microaziende che operano nei settori dei servizi e degli impianti di carattere turistico, naturalistico e di altre attività commerciali e artigianali.

L'approvazione dei due emendamenti avrebbe un'incidenza minima sul bilancio ma, di converso, sarebbe di grande rilevanza per un effettivo riequilibrio socio-economico delle zone interne.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole all'emendamento 1.900. L'emendamento 1.90 è stato ritirato.

Esprimo quindi parere contrario all'emendamento 1.150, poichè esso comporta una riduzione del gettito; del resto, credo che i compensi dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella disciplina del testo unico delle leggi tributarie, abbiano un regime diverso da quello delle produzioni di opere dell'ingegno. Quindi, mi sembra che l'equiparazione non convinca pienamente e pertanto esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento 1.151, poichè siamo per mantenere al 25 per cento la riduzione delle detrazioni, nonchè all'emendamento 1.152. In quest'ultimo, si prevede una possibilità per i contribuenti di scegliere un regime o un altro, credo che, agli effetti pratici, si crei più confusione che non possibilità di semplificazione dei regimi fiscali.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento 1.157, mentre esprimo parere favorevole all'emendamento 1.500, di contenuto identico all'emendamento 1.156.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.113, devo fare alcune considerazioni. La sua formulazione attuale non è corretta. Innanzi tutto, dopo le parole «23 dicembre 1996, n. 663», bisogna aggiungere «le parole «200 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti: «260 miliardi annui».

Inoltre, dire «all'onere derivante dalla disposizione di cui al presente articolo», è sbagliato, bisogna dire: «di cui al presente comma», perchè si fa riferimento all'articolo 2 della legge finanziaria e non invece al comma specifico. Infine, le parole: «200 miliardi», nell'ultima riga vanno sostituite con le parole: «60 miliardi», per dare un regime omogeneo e una logica consequenziale contabile all'emendamento. Così modificato, esprimo parere favorevole.

Riguardo l'emendamento 1.80, in un certo senso, posso capire le ragioni dei proponenti. In realtà, il Governo ha inteso superare alcune agevolazioni non più giustificabili, che prevedevano per le ditte concessionarie di avere un doppio regime per quanto riguarda gli ammortamenti. Quindi, eliminando il regime di doppia agevolazione - che determina, tra l'altro, cospicue entrate per l'erario - credo non si tratti di far valere una nuova norma all'origine, bensì di prendere atto che quel regime non ha più giustificazioni. Vi sono forse problemi inerenti le contabilità aziendali, ma su questo poi chiedo un parere al Governo. Per quanto mi riguarda, seguendo lo spirito della legge, esprimo parere contrario.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 1.30, identico all'emendamento 1.300, e 1.129 che provoca un minor gettito per l'erario.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti 1.100 e 1.501, mentre il parere è contrario all'emendamento 1.40. Abbiamo già rilevato in Commissione che l'intento è giusto, giustificato, però crediamo sia opportuno ritirare questo emendamento e dare incarico al Governo di sistemare il regime per quanto riguarda le detrazioni dei redditi imponibili con le deleghe che ha ricevuto con la legge finanziaria e quindi in quella sede prevedere un nuovo regime complessivo.

In questo senso, il mio parere è contrario anche agli emendamenti 1.115 e ... (*Brusio in Aula*)

PRESIDENTE. Collegli, vi prego di far cessare questo brusio. Ascoltiamo i pareri.

BONAVITA, *relatore*. 1.500a anche per quanto riguarda la copertura della spesa, che va ad intaccare le accise, aumentando - per quanto mi risulta - il prezzo delle sigarette e del tabacco, che comporterebbe probabilmente un aumento del contrabbando nel nostro paese.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.120, 1.0.10 e 1.0.20.

Il mio parere, invece, è contrario agli emendamenti 1.0.100 e 1.0.200, perchè prevedono un'agevolazione generalizzata per le imprese, mentre il regime fiscale agevolato si deve riferire, come prevede attualmente il nostro sistema tributario, alle imprese che hanno dei fatturati minimi e sono quindi marginali ed è questo il motivo per cui vanno agevolate.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.900, 1.500, 1.156.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.150, 1.151, 1.152 e 1.157.

Sull'emendamento 1.113 sono favorevole se viene modificato secondo le indicazioni del relatore.

Riguardo l'emendamento 1.80, comprenderemmo le esigenze, ma – come diceva il relatore – non ne vediamo la copertura e quindi, allo stato, esprimo parere contrario.

Esprimo parimenti parere contrario sull'emendamento 1.30, identico all'emendamento 1.300, e sul successivo 1.129, mentre sugli emendamenti 1.100 e 1.501 esprimo parere favorevole. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.40, 1.115 e 1.500a; inoltre il parere è favorevole sugli emendamenti 1.120, 1.0.10 e 1.0.20, mentre è contrario sugli emendamenti 1.0.100 e 1.0.200.

Credo, con ciò, di essermi pronunciato su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.900, presentato dal relatore Bonavita.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.90 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.150, presentato dal senatore Pedrizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.151, presentato dal senatore Pedrizzi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.152.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 1925

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.152, presentato dal senatore Pedrizzi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.157.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.157, presentato dal senatore Pedrizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500, presentato dal senatore Bonavita, identico all'emendamento 1.156, presentato dai senatori Vegas e D'Alì.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113 che, secondo il relatore, dovrebbe essere così riformulato: «All'articolo 3, comma 3, lettera *b*) della legge 23 dicembre 1996, n. 663, le parole: "200 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di reddito da pensione" aggiungere le parole: "e da lavoro dipendente". All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*».

Senatore Albertini, è d'accordo su questa riformulazione!

ALBERTINI. Sì, sono d'accordo.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VEGAS. Signor Presidente, sono contrario a questo emendamento. Anzitutto, non si comprendono i motivi in base ai quali il Governo ha assicurato, acriticamente, senza portare dati, che basterebbero 60 miliardi per questa ulteriore spesa.

Faccio, poi, presente che si tratta della detassazione, a fini IRPEF, dei nuovi minimi per i soli lavoratori dipendenti. Nella legge finanziaria si era provveduto alla detassazione di questa fattispecie per quanto riguarda i pensionati, omogeneamente tutte le categorie di pensionati; non si comprende perchè in questo caso vengano esclusi i lavoratori autonomi, come se tali lavoratori che si trovano in una posizione di minimi reddituali siano qualcosa di sostanzialmente diverso dai lavoratori dipendenti.

Si tratta di una chiara scelta politica non dettata da motivi di equità fiscale, ma semplicemente di *revanche* di una categoria. Per questo voteremo contro l'emendamento.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, ho già detto in sede di illustrazione che attraverso questo emendamento, noi non facciamo che ripristinare il testo originario proposto dal Governo nella legge finanziaria. Quindi, si tratta di recuperare qualcosa che era stato perso in sede di dibattito in Aula nel corso dell'esame di tale provvedimento.

Per quanto attiene, poi, alla pretesa discriminazione che si verificherebbe a danno dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti, ripetiamo l'argomentazione che avevamo già svolto a proposito del contributo per l'Europa: il reddito del lavoratore autonomo viene calcolato con parametri sostanzialmente diversi rispetto a quello del lavoratore dipendente. Quindi, questo confronto non trova un terreno comune per poter essere effettuato.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, siamo perfettamente in sintonia con quanto detto dal senatore Vegas. Pertanto, a nome del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, dichiaro voto contrario a questo emendamento. Oltretutto, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo alla Presidenza che la votazione avvenga mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta risulta appoggiata, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.113, nel testo riformulato, presentato dai senatori Albertini e Marino.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	185
Senatori votanti	184
Maggioranza	93
Favorevoli	135
Contrari	47
Astenuti	2

Il Senato approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.80, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30, identico all'emendamento 1.300.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole della Lega Nord-Per la Padania indipendente sull'emendamento 1.30 e chiedo, a nome del prescritto numero dei senatori, la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.300, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	185
Senatori votanti	183
Maggioranza	92
Favorevoli	46
Contrari	133
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.129, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.501.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.501, presentato dal relatore Bonavita.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.40, presentato dal senatore Gubert, identico all'emendamento 1.115, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500a.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500a, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.120, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.10.

BONAVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA, *relatore* Signor Presidente, questo emendamento è stato approvato in Commissione col presupposto di equiparare il trattamento dei parlamentari europei con quello dei parlamentari del Parlamento nazionale italiano. Però, da un approfondimento ulteriore della norma, così come è scritta, si è evidenziato che essa porterebbe ulteriori agevolazioni. Frettolosamente ho prima espresso parere favorevole, ma riten-

go ora che sia il caso di soprassedere dal trattare questa materia. Infatti, poichè a seguito dell'accertamento compiuto si sono riscontrate agevolazioni che vanno al di là del trattamento normale, esprimo su questo emendamento parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull'emendamento 1.0.10.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, mi uniformo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.10.

Verifica del numero legale

AMORENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AMORENA. Signor Presidente, voglio esprimere il mio rammarico perchè oggi è presente in Aula un gran numero di Sottosegretari e di Ministri; invece quando abbiamo bisogno della loro presenza, non ne vediamo neanche l'ombra!

Chiedo, quindi, la verifica del numero legale. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore Follieri*).

PRESIDENTE. Senatore Amorena, lei fa bene a chiedere la verifica del numero legale, ma i Sottosegretari contribuiscono a renderla possibile.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.10, presentato dalle Commissioni riunite.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.20, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.100.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Brusio in Aula)*.

PRESIDENTE. Possiamo fare meno ressa intorno al Governo? Del resto, stiamo approvando provvedimenti di carattere fiscale.

PERUZZOTTI. Il Governo è assediato.

PRESIDENTE. Senatrice Siliquini, le chiedo scusa.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.100, presentato dai senatori Di Benedetto e Pastore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	170
Senatori votanti	169
Maggioranza	85
Favorevoli	34
Contrari	134
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.200.

PERUZZOTTI. Domando di parlare. *(Il senatore Di Benedetto fa cenno di voler chiedere la parola).*

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, può consentire uno scambio di posizioni?

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che anche il senatore Di Benedetto volesse avanzare analoga richiesta: c'è un coro di richieste.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.200, presentato dai senatori Di Benedetto e Pastore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	188
Senatori votanti	187
Maggioranza	94
Favorevoli	51
Contrari	134
Astenuti	2

Il Senato non approva.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, anche noi siamo amanti della bella musica, ma i pianisti in quest'Aula non ci dovrebbero stare, mentre dalle parti dell'Ulivo ci sono senatori che votano per colleghi assenti. Questo è quel che ci risulta. (*Vivaci commenti dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

Invito pertanto i senatori segretari a verificare.

PRESIDENTE. Sarà fatto, senatore Peruzzotti.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, che individua le prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al secondo comma, numero 2), dopo le parole: «e insegne» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti»;

b) nell'articolo 7, quarto comma, concernente la territorialità dell'imposta:

1) alla lettera d), dopo le parole: «addestramento del personale,» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,» e dopo le parole: «inerenti alle suddette prestazioni» sono inserite le seguenti: «o operazioni»;

2) alla lettera f), dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,»;

3) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.»;

c) nell'articolo 9, primo comma, che individua i servizi internazionali non considerati effettuati nel territorio dello Stato, il numero 10) è abrogato;

d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma, concernente l'esclusione dall'obbligo del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di rottami, cascami e simili, è sostituito dal seguente:

«Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.»;

2) dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti:

«Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

- a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
- b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
- c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
- d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
- e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01).

Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del settimo comma si applicano semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.»;

e) alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i servizi soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel numero 1) alla parola: «asini» è premessa la parola: «Cavalli.»;

2) il numero 114) è sostituito dal seguente:

«114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.».

2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

3. Fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente le cessioni di animali vivi

della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni, è ridotta al 10 per cento.

4. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. È abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento, limitatamente alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno.

6. Per l'anno 1997 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il regime speciale per i produttori agricoli in materia di imposta sul valore aggiunto, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti:

a) nella misura del 7,5 per cento per: cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. ex 01.06);

b) nella misura del 6 per cento per: animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02).

7. Resta fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, circa la determinazione delle percentuali di compensazione per gruppi di prodotti mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogata la lettera a), concernente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento sui prodotti farmaceutici di cui al comma 1, lettera e), numero 2), del presente articolo.

9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di *handicap* di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota.

10. Le disposizioni del comma 1, lettera e), numero 2), si applicano alle forniture eseguite a decorrere dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettera b), relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1997.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, nonchè alcuni articoli aggiuntivi ed ordini del giorno:

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) nell'articolo 26. secondo comma, dopo le parole: "rescissione e simili" inserire le seguenti: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose"».

2.500 (Testo corretto)

IL RELATORE, BONAVITA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al secondo comma dell'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso in cui il corrispettivo risulti in tutto o in parte non pagato e, in ogni caso, qualora siano iniziate procedure concorsuali"».

2.150

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al quarto comma dell'articolo 34 le parole: "volume d'affari non superiore a dieci milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "volume d'affari non superiore a venti milioni di lire"».

2.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera d) al n. 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: «ridotto al 50 per cento, a partire dall'anno 1996, per libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie».

2.110

TAROLLI

Al comma 1, lettera d), al numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01)»;

b) al secondo capoverso, dopo le parole: "si applicano", inserire le seguenti: ", sotto la responsabilità del cedente,"».

2.220

LA COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino al 31 dicembre 1997 per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31 primo comma, lettere a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 5 per cento».

2.116

TAROLLI

Al comma 2, dopo le parole: «manutenzione straordinaria» aggiungere le seguenti: «e di restauro sugli immobili a destinazione abitativa». Sostituire le parole: «dieci per cento» con le altre: «cinque per cento» e aggiungere infine le seguenti parole: «le spese sostenute per tali attività nei limiti del reddito del fabbricato nell'arco di cinque anni sono deducibili a fini IRPEF».

Con appositi provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997/1999 dalle maggiori entrate accertate, in connessione con i maggiori interventi realizzati per effetto delle disposizioni di cui al presente comma potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione delle minori entrate derivanti dall'applicazione del medesimo».

2.160

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 2, dopo la parola: «manutenzione» aggiungere le seguenti: «ordinaria e» e sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere a) e b)».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»;

2) Al comma 4, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato”».

2.20

MORO

Al comma 2, dopo la parola: «manutenzione» aggiungere le seguenti: «ordinaria e» e sostituire la parola: «lettera b)» con le seguenti: «lettere a) e b)».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»

2) Al comma 4, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato”».

2.200

GUBERT

Al comma 2, dopo le parole: «legge 5 agosto 1978, n. 457», sono aggiunte le seguenti: «nonchè degli edifici di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

2.170

D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 2, dopo le parole: «legge 5 agosto 1978, n. 457», aggiunge le seguenti: «nonchè degli edifici di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

2.250

GAMBINI, LARIZZA, CAZZARO, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

Al comma 2, dopo la parola: «n. 457» aggiungere le seguenti: «nonchè per le opere interne di cui alla lettera e) del capoverso 7 del comma 60 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla

legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.»»;

2) Al comma 4, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”».

All'articolo 4, comma 7, sostituire: «500 miliardi» con «600 miliardi» e «600 miliardi» con «700 miliardi».

2.40

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le altre: «nella misura del 4 per cento».

2.237

PEDRIZZI

Al comma 2, dopo le parole: «10 per cento» aggiungere le seguenti: «e per le opere interne di cui alla lettera e) del capoverso 7 del comma 60 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'imposta è stabilita nella misura del 5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»;

2) Al comma 4, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”».

All'articolo 4, comma 7, sostituire: «500 miliardi» con «650 miliardi» e «600 miliardi» con «750 miliardi».

2.50

ROSSI, MORO

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «L'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle cessioni di beni finiti utilizzati per l'effettuazione di detti interventi, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, è stabilita con decreto ministeriale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2.157

D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, TONIOLLI, COSTA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È altresì stabilita nella misura del 10 per cento l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle cessioni di beni finiti utilizzati per l'effettuazione di detti interventi, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati.

2.180

GUBERT

Al comma 3, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 del medesimo articolo.

2.100

GUBERT

Sopprimere il comma 4.

2.138

PEDRIZZI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «la fine dello stesso mese» con «i dieci giorni successivi» e le parole: «il giorno 15» con «il giorno 10».

2.114

MARINO, ALBERTINI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Agli ulteriori oneri di cui al presente articolo, valutati in lire 106 miliardi a decorrere dall'anno 1997, 118 miliardi a decorrere dall'anno 1998 e 120 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si fa fronte con parziale utilizzo dell'accantonamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997 all'uopo utilizzando l'aumento relativo al Ministero del tesoro».

2.165 (Testo corretto)

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, GRILLO, TONIOLLI, COSTA, PASTORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle somministrazioni del gas metano nei territori del Mezzogiorno è stabilita nella misura del 16 per cento, mentre per le somministrazioni nel resto del territorio nazionale si applica l'aliquota del 10 per cento».

2.130

ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole. «nella misura del 9 per cento», con le seguenti: «in misura ridotta».

2.260

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "57 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "59 per cento"».

2.153

D'ALI, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, GRILLO, TONIOLLI, PASTORE

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nella misura dell'8 per cento per: latte fresco non concentrato né zuccherato, non confezionato per la vendita al minuto esclusi gli yogurth, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01); cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. ex 01.06);».

2.200a

D'ALI, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5, lettera b-ter), introdotta con l'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, dopo le parole "cessioni di" sono inserite le seguenti: "prodotti editoriali di antiquariato,";

b) nel comma 6, le parole "di prodotti editoriali di antiquariato," sono soppresse».

2.501

IL RELATORE, BONAVITA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, della legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai presidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di *handicap* di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In attuazione dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'applicazione dell'aliquota dell'imposta per valore aggiunto nella misura del 4 per cento è concessa anche per i veicoli, acquistati da o nell'interesse di persone non deambulanti, che siano idonei al loro trasporto. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota».

2.280

PASQUINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: "comma sesto", sono sostituite dalle seguenti: "commi settimo e ottavo"».

2.300

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di tassa di circolazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono soppresse le sovrattasse annuali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad incrementare le imposte di fabbricazione del gasolio per autotrazione e del gas di petrolio liquefatto per un importo tale da compensare la minore entrata derivante dall'abolizione della sovrattassa».

2.0.10

MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di tassa di circolazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono soppresse le sovrattasse annuali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. ...

I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1997, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno, nei limiti complessivi fino alla concorrenza di lire 900 miliardi per il 1997. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

2.0.501 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di tassa di circolazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 è soppressa la sovrattassa annuale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad incrementare le imposte di fabbricazione del gasolio per autotrazione per un importo tale da compensare la minore entrata derivante dall'abolizione della sovrattassa».

2.0.20 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di tassa di circolazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 è soppressa la sovrattassa annuale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. ...

I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1997, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno, nei limiti complessivi fino alla concorrenza di lire 900 miliardi per il 1997. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

2.0.500 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«1. La sovrattassa per autoveicoli a motore diesel di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362 è soppressa dal 1° marzo 1997.

2. La tassa di circolazione per gli autoveicoli è aumentata in misura tale da assicurare un gettito pari alle minori entrate derivanti dalla soppressione della sovrattassa per autoveicoli a motore diesel».

2.0.1000 (Già 4.103)

GUBERT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire il quarto periodo con il seguente: "Sono esclusi dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni".

2. Al minor gettito per i comuni valutato in 32 miliardi annui per gli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

2.0.1 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, GRILLO, PASTORE, TONIOLLI, COSTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire il quarto periodo con il seguente: "Sono esclusi dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni".

2. Al minor gettito per i comuni valutato in 32 miliardi annui per gli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, ed aumentando di pari importo lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 7236 del Ministero dell'interno "Fondo nazionale ordinario per gli investimenti"».

2.0.100

TAROLLI

Il Senato,

in vista dell'approvazione del disegno di legge n. 1925 che all'articolo 2 reca incentivi fiscali a favore del settore delle carni, prevedendo la riduzione dell'aliquota IVA dal 16 per cento al 10 per cento sulle cessioni aventi ad oggetto carni bovine e suine e loro preparazioni,

considerato che:

nonostante l'emergenza venutasi a creare, anche sul territorio nazionale, in relazione all'encefalopatia bovina, non esiste allo stato attuale una normativa nazionale che detti norme per la disciplina degli allevamenti biologici (riferitamente al sistema complessivo di allevamento, trasporto e macellazione), che tenga conto dello stretto rapporto esistente tra la condizione degli animali di allevamento e la sicurezza dei consumatori e che intenda intervenire non solo sui controlli ma introduca norme per la regolamentazione degli allevamenti intensivi, anche in considerazione dei recenti orientamenti assunti a livello europeo;

la commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori del Parlamento Europeo, per mezzo del relatore onorevole Gianni Tamino, ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che contempla, per le produzio-

ni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

l'unico provvedimento adottato dal nostro paese a tutela dei consumatori in seguito alle vicende della «mucca pazza» è rappresentato dal decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina, il quale prevede lo stanziamento di fondi per un più incisivo controllo della produzione;

il decreto-legge n. 429 del 1996, convertito in legge n. 532 del 1996 rimandava ad un decreto congiunto dei Ministri della sanità e delle risorse agricole per l'istituzione, prevista per il 21 gennaio scorso, del «Certificato di garanzia della carne bovina» ma a tutt'oggi, dopo tanto clamore per i pericoli sul consumo della carne bovina, al di là degli incentivi fiscali per il settore delle carni, nulla di concreto è stato fatto per cambiare un sistema d'allevamento che rendendo gli animali come macchine è una concausa della propagazione delle cicliche epidemie;

considerato inoltre che nel settore delle carni il consumatore, oggi più che mai, è interessato oltre che al costo del prodotto, anche alla sua qualità ed in particolare ai metodi di produzione seguiti,

impegna il Governo

a provvedere, nel più breve tempo possibile a dotare il nostro paese di una organica disciplina che permetta di certificare in modo chiaro e uniforme e uniforme su tutto il territorio, prodotti di origine animale, ottenuti secondo i criteri della produzione biologica, anche in considerazione del fatto che le produzioni animali ottenute con criteri biologici rappresentano una corretta risposta alla crescente richiesta dell'opinione pubblica di garantire il benessere degli animali o meglio di rispettare le loro caratteristiche biologiche di esseri viventi, superando la logica che li vede esclusivamente come un prodotto agricolo o ancor peggio industriale;

ad assicurare la piena attuazione della legge n. 532 del 1996, in particolare, accelerando i tempi per l'emanazione del decreto previsto all'articolo 3 in relazione alla certificazione di garanzia della carne bovina, nonchè assicurando l'effettivo utilizzo dei fondi stanziati dalla legge stessa ai fini specifici del controllo sulla qualità della produzione per la tutela del consumatore;

a farsi carico a livello europeo di iniziative volte ad accelerare l'iter di approvazione del regolamento citato.

9.1925.2 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
SARTO, SEMENZATO

Il Senato,

premessi che:

il Governo con l'articolo 2 del decreto in esame ha inteso mettere in essere dei provvedimenti legislativi finalizzati ad una incentivazione

del settore dell'edilizia, ed al tempo stesso una spinta per un risanamento ed ammodernamento del patrimonio edilizio del nostro paese;

il Governo, però, nella stesura della norma ha inteso limitare il provvedimento di riduzione degli oneri fiscali (IVA) ai soli lavori di manutenzione straordinaria;

considerato che:

in questo tipo di settore da gran parte delle manutenzioni necessarie sono quelle di natura ordinaria per un buon mantenimento del patrimonio immobiliare prima che il degrado arrivi ai livelli limite;

considerato inoltre che:

in questo settore oltre alle difficoltà dei maggiori oneri fra lavori edilizi su immobili nuovi e lavori edilizi sugli immobili vecchi, si annidano anche vaste aree di lavoro sommerso, di appalti non dichiarati, per i quali è di estrema importanza intervenire con norme che, mentre danno agevolazione, al tempo stesso costituiscono il presupposto per l'emersione dell'economia sommersa di tutto il sistema degli appalti di manutenzione;

impegna il Governo,

a provvedere alla stesura, in sede di riassetto generale del sistema fiscale di cui ha già ricevuto delega dal Parlamento, ad una opportuna regolamentazione dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore della manutenzione secondo i criteri seguenti:

a) la equiparazione della manutenzione ordinaria a quella straordinaria ai fini dell'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto ad aliquote più basse (10%) al fine di incentivare questo settore;

b) la detraibilità di una quota (30%) dell'imposta sul valore aggiunto, relativa alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, sull'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IRPEF, onde poter generare quel sano conflitto di interessi tra i soggetti economici privati che può produrre l'interesse alla dichiarazione ai fini fiscali, anche perchè ciò è condizione indispensabile per usufruire delle agevolazioni.

9.1925.1

ALBERTINI, MARINO

Il Senato,

invita il Governo a definire nell'ambito dei decreti delegati in materia di IVA un'aliquota ridotta almeno nella misura del 50 per cento, a partire dall'anno 1996, a quella ordinaria per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie.

9.1925.3

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, GRILLO, PASTORE, TONIOLLI, MUNGARI, COSTA, AZZOLLINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente l'emendamento 2.500 affronta il problema del pagamento dell'IVA qualora il contribuente non abbia potuto, per ragioni di rescissione e simili o per mancato pagamento delle proprie fatture, incassare il corrispettivo.

Il suo contenuto è analogo all'emendamento 2.150, che sarebbe assorbito dal 2.500; quest'ultimo, a differenza del 2.150, prevede termini giuridici più precisi per determinare il non pagamento dell'IVA, e cioè quando vi siano procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose, e non è limitato solo al caso in cui il corrispettivo risulti in tutto o in parte non pagato.

Poichè si tratta di una questione piuttosto complicata, chiedo su questo punto il parere del Governo.

Preannuncio che sull'emendamento 2.10 esprimerò parere favorevole, mentre l'emendamento 2.110, nella sua attuale formulazione, non può essere accolto. Propongo, pertanto, al senatore Tarolli di modificare le parole «al 50 per cento» con le altre «al 53 per cento», perchè in questo caso si determinerebbe una invarianza del gettito IVA e quindi l'emendamento potrebbe essere accolto. (*Commenti del senatore Peruzzotti*).

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, il senatore Peruzzotti ci ricorda che siamo ancora in fase di illustrazione.

BONAVITA, *relatore*. L'emendamento 2.220 prevede una estensione della norma ad alcune materie soggette alla rottamazione che erano state escluse per un errore tecnico e pertanto preannuncio il mio parere favorevole.

L'emendamento 2.260 è una riscrittura tecnica della norma.

L'emendamento 2.501 è volto ad estendere il regime dell'IVA marginale ai prodotti editoriali di antiquariato, perchè tutti i prodotti di antiquariato hanno l'IVA marginale, secondo le direttive della Comunità economica europea. Nel nostro sistema tributario, però, sono stati omessi i prodotti editoriali di antiquariato. Si tratta quindi di rendere omogeneo il sistema, per cui ritengo opportuno che l'emendamento sia accolto.

Anche l'emendamento 2.300 contiene una riscrittura tecnica della norma, perchè erano stati omessi i commi settimo e ottavo, oltre al comma sesto, dell'articolo 42 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331. In questo senso è opportuno approvare il testo proposto dalle Commissioni riunite.

TAROLLI. Signor Presidente, accolgo il suggerimento del relatore riguardo all'emendamento 2.110.

Do per illustrati gli altri emendamenti da me presentati.

* VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento 2.160 mira a consentire il rilancio della domanda nel settore dell'edilizia. Come è noto, si tratta di un settore molto penalizzato, soprattutto dall'eccessiva imposizione fiscale.

È opportuno che un settore che ha un indotto così vasto, soprattutto di piccole e piccolissime imprese, possa ottenere dal meccanismo fiscale motivo di sviluppo.

Da una parte, quindi, l'emendamento mira a consentire il rilancio della domanda nel settore e dall'altra, attraverso il meccanismo del conflitto di interesse, tende ad ampliare la base sulla quale vengono tratte le imposizioni fiscali. È un emendamento, dunque, che va, da un lato, nel senso della trasparenza e della lotta all'evasione, dall'altro, attraverso una misura di carattere orizzontale e non settoriale come quelle di cui all'articolo 29, mira allo sviluppo del sistema Paese.

MORO. Signor Presidente, l'emendamento 2.20 tende ad inserire, fra le opere di manutenzione che devono essere agevolate, anche quelle che hanno carattere ordinario.

L'emendamento 2.40 tende ad estendere l'agevolazioni anche alle opere interne ai fabbricati, do per illustrato l'emendamento 2.400, così come l'emendamento 2.50, simile al 2.40.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 2.200 è identico all'emendamento 2.20 presentato dal senatore Moro, già illustrato. L'emendamento 2.180 ripete un analogo emendamento, il 2.157, presentato dai senatori D'Alì, Vegas ed altri.

Vorrei, invece, soffermarmi sull'emendamento 2.100 che affronta un problema, secondo me, non sufficientemente valutato dal Governo che ha ridotto l'IVA sulle carni ma al tempo stesso, anche le compensazioni IVA per i produttori.

Il risultato è che il piccolo allevatore che produce carne, in regime di forfettizzazione dell'IVA, o meglio, di semplificazione delle scritture contabili, non è in grado di beneficiare della riduzione effettiva dell'IVA, ma vede il suo bilancio decurtato semplicemente dalla riduzione della compensazione IVA.

Mentre chi commercializza la carne o il grande produttore possono beneficiare di quanto stabilito dal testo governativo, oltre un quarto del costo di questo beneficio viene scaricato sui piccoli allevatori.

Mi domando se questa sia una misura equa, considerando anche che questi piccoli allevatori sono concentrati nelle zone più periferiche e marginali del paese e che così si colpisce un'economia già in difficoltà nelle aree montane, ma non solo.

L'emendamento tende a compensare in parte la variazione dell'IVA: invece che al 10 per cento, la riduce al 12 per cento, pari a circa un terzo del volume, e ciò consentirebbe di non incidere sulla compensazione per i piccoli agricoltori.

Quindi, l'emendamento mira innanzitutto a sopprimere il comma 6 del medesimo articolo, la prima parte dell'emendamento è tesa alla compensazione dell'onere.

A me sembra che questa misura sarebbe fortemente equa e quindi invito la maggioranza e il Governo a ripensarci; non costa niente, è semplicemente una diversa modulazione delle aliquote IVA.

D'ALÌ. Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati tendono a rendere efficaci alcune iniziative che il Governo con estrema timi-

dezza, a nostro parere, ha assunto in questo decreto. Gli interventi a favore dell'edilizia, infatti, così come formulati dal Governo, non porteranno quegli effetti che invece il Governo stesso sostiene potrebbero arrecare; hanno bisogno di un maggiore coraggio nella loro formulazione. Il senatore Vegas ha illustrato poco fa la nostra proposta di ridurre ulteriormente l'IVA sulle ristrutturazioni al 5 per cento; l'emendamento 2.170 propone di estendere il regime agevolativo anche alle ristrutturazioni nel settore del turismo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.157, chiederei, signor Presidente, che venisse votato, se possibile, dopo l'emendamento 2.180 del senatore Gubert perchè ad esso subordinato. Tale emendamento stabilisce che il Governo valuti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'estensione della riduzione dell'IVA anche ai beni finiti utilizzati per l'effettuazione degli interventi di ristrutturazione. Non riteniamo infatti assolutamente sufficiente che la riduzione dell'IVA si applichi solamente agli interventi in se stessi, riteniamo invece che sia estremamente necessario per il buon fine della norma che questa riduzione venga estesa anche ai beni finiti che vengono utilizzati per le ristrutturazioni.

L'emendamento 2.165 nel testo corretto interessa una questione per la verità assai singolare, signor Presidente. Da tutti i banchi dell'attuale maggioranza, anche nella scorsa legislatura, nonchè nel corso della presente, fino a poche settimane fa, era intervenuto un secco no alla proposta che la Lega Nord avanzava di aumentare l'IVA sul gas metano nel Mezzogiorno dal 10 al 19 per cento. Adesso non si capisce per quale motivo, ma ritengo solo ed esclusivamente per motivi assai miseri di cassa, il Governo propone l'elevazione di questa aliquota IVA anche nelle zone del Mezzogiorno dal 10 al 19 per cento. Molto più opportunamente si sarebbe dovuto ridurla in tutto il territorio nazionale per incentivare il consumo di questo gas, che certamente è meno inquinante di altre fonti energetiche. Ripeto, mi meraviglia l'atteggiamento della maggioranza che, dopo aver sostenuto per anni e con vivacità di dibattito che non andava modificato il regime dell'IVA sul gas metano (10 per cento nel Mezzogiorno e 19 per cento nel resto del paese) adesso, tutto in una volta, presta acquiescenza alla proposta del Governo di elevare l'IVA dal 10 al 19 per cento anche nel Mezzogiorno. Noi siamo contrari a questo provvedimento, perchè le motivazioni che erano alla base della differenziazione dell'IVA quelle di incentivare gli impianti a gas metano e il consumo di questa fonte di energia in alcune zone che forse avrebbero anche potuto optare per altre forme di energia, le riteniamo tutt'ora valide e persistenti.

Richiamiamo quindi l'attenzione dei colleghi della maggioranza, soprattutto di coloro che abitano nelle zone del Mezzogiorno su questo emendamento.

Gli emendamenti 2.153 e 2.200a sono mirati ad attenuare uno di quei tanti «giochi delle tre carte» che questo Governo fa. L'abbassamento dell'IVA sulle carni che sicuramente agevola il commercio in quel settore, peraltro viene, per circa il 40 per cento, recuperato a danno degli allevatori. Ancora una volta, quindi, il Governo si mostra decisamente contrario e pervicacemente ostile all'agricoltura,

che è ancora uno dei settori portanti della nostra economia. Noi proponiamo quindi degli aggiustamenti a questo tipo di intervento.

GAMBINI. Signor Presidente, l'emendamento 2.250 si illustra da sè.

ROSSI. Signor Presidente, gli emendamenti 2.40 e 2.50 si illustrano da sè.

Vorrei invece richiamare l'attenzione dei signori senatori sull'emendamento 2.130 con il quale il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente richiede la riduzione dell'aliquota IVA sul gas metano, sia per il Mezzogiorno che per la costituenda Repubblica federale padana.

PEDRIZZI. Signor Presidente, abbiamo già detto in sede di discussione generale che questa manovra di fine anno si muove nella logica e nella filosofia degli interventi precedenti di questo Governo, cioè nella direzione di deprimere l'economia e di non dare alcun respiro alle possibilità di sviluppo della nostra impresa.

In particolare, abbiamo sottolineato in sede di discussione generale che per il settore delle costruzioni dell'edilizia - settore trainante per il nostro paese e per l'economia - gli interventi risultavano piuttosto timidi ed insufficienti anche in relazione a quanto l'associazione di categoria, l'ANCE, andava richiedendo al Parlamento. Per questo motivo la riduzione al 4 per cento dell'aliquota IVA per i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili, così come indichiamo nell'emendamento 2.237, potrà costituire un provvedimento adatto per muovere finalmente l'edilizia. A riguardo, è forse superfluo ricordare che si tratta di un settore trainante - come abbiamo già detto - per tutta l'economia e soprattutto per l'occupazione, che vede la perdita di posti di lavoro anche nell'ultimo scorcio del 1996 e in questi primi giorni del 1997. Peraltro, il settore è al momento completamente fermo anche per la stasi del Ministero dei lavori pubblici a seguito delle dimissioni del ministro Di Pietro e soprattutto - come tutti quanti sanno - per l'effetto dell'eccesso di tassazione cui è sottoposta l'edilizia. La diminuzione dell'aliquota non dovrebbe provocare - mi rivolgo in particolare al relatore - una diminuzione del gettito, stante che è molto fondata la previsione che l'aumento del valore delle operazioni imponibili sarà la logica risultante della diminuzione dell'aliquota IVA.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.138, le limitazioni alla deducibilità degli ammortamenti e delle spese relative agli autoveicoli viene prorogata sistematicamente in violazione alla normativa CEE. Si ritiene che la non riproposizione delle limitazioni, oltre a regolarizzare la nostra posizione nei confronti della Comunità europea, eliminerebbe una ingiustificata penalizzazione ai danni delle imprese e dei lavoratori autonomi e favorirebbe, forse più del contributo alla rottamazione - che è un contributo dato prevalentemente e principalmente alla FIAT e alla famiglia Agnelli - la ripresa del mercato dell'automobile.

Altra cosa naturalmente è il proposito di evitare abusi od evasione di imposta, in merito al quale il Governo deve invece intervenire con controlli adeguati e proporre le misure più idonee a tutela dell'erario e dell'equità fra i cittadini; misure che non possono consistere nella drastica ed immotivata negazione della riduzione delle spese.

PRESIDENTE. Il senatore Marino ha preannunciato alla Presidenza l'intenzione di ritirare l'emendamento 2.114 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Chiedo al senatore Marino se intende illustrarlo.

* MARINO. Signor Presidente, abbiamo deciso di ritirare l'emendamento anche perchè il Governo ha espresso perplessità circa la copertura finanziaria che era indicata.

Voglio solamente ricordare ai colleghi che il Parlamento già in precedenza e più volte ha respinto a grandissima maggioranza alla Camera dei deputati, sia in Aula che in Commissione, proposte - indico solamente l'ultima, la risoluzione 7-00043 - tese alla soppressione di questa agevolazione fiscale.

Stanti le perplessità espresse dal Governo anche in ordine alla copertura finanziaria, abbiamo ritirato il nostro emendamento e presentiamo un ordine del giorno con il quale impegniamo il Governo a provvedere ad un riesame organico di tutta la questione del servizio di distribuzione del gas metano nei territori meridionali, fuori da una logica, diciamo così, stretta, emergenziale, di bilancio, ma all'interno di una visione più generale della politica fiscale e del suo ruolo selettivo nell'orientamento e nell'incentivazione di uno sviluppo bilanciato su tutto il territorio nazionale.

PASQUINI. Signor Presidente, l'emendamento 2.280 propone di estendere ai portatori di *handicap* non deambulanti l'agevolazione IVA che fin adesso è stata riservata ai portatori di *handicap* muniti di patente di guida; ciò nel momento in cui la proposta contenuta nel decreto-legge estende ai portatori di *handicap* una serie di agevolazioni in materia di IVA sui presidi tecnici ed informatici.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.110, 2.116 e 2.160 ed altresì parere contrario sull'emendamento 2.20, presentato dal senatore Moro, identico all'emendamento 2.200, presentato dal senatore Gubert.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.170, il parere è contrario, e devo precisare che ciò deriva dal fatto che si ha un minor gettito e dal fatto che ci troviamo in una situazione abbastanza particolare, perchè l'Unione europea ha fatto presente che stiamo riducendo in maniera impropria l'IVA sui fabbricati che non sono destinati ad abitazione socialmente protetta per coloro che hanno bisogno di una garanzia abitativa, e quindi di un intervento sociale. Quando non c'è questo intervento sociale, l'IVA non si può ridurre, pertanto, anche per questo motivo, il mio parere è contrario.

L'emendamento 2.250 è identico all'emendamento 2.170, quindi il parere è ugualmente contrario. Sull'emendamento 2.40, a firma dei senatori Rossi e Moro, il parere è contrario in primo luogo perchè non si capisce la dizione «opere interne» e poi anche per la copertura di spesa. Sull'emendamento 2.237, per i motivi precedentemente addotti, il parere

è contrario, così come è contrario sull'emendamento 2.50. Per quanto riguarda l'emendamento 2.180, su cui è stato chiesto di esprimere preventivamente il parere, invito i proponenti a ritirarlo e a presentare tutt'al più un ordine del giorno, perchè si tratta di materia che dovrà essere affrontata al momento del riordino del regime dell'IVA.

Peraltro oggi non siamo neppure in grado di individuare con precisione quali sono i beni utilizzati per l'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, che sono simili ad altri beni. Quindi, si tratta di particolarità molto tecniche che è opportuno approfondire in sede di riordino del regime IVA. Nel caso il proponente non ritirasse l'emendamento 2.180 esprimerei parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.157, il parere è analogo a quello precedente. Pertanto invito i presentatori a ritirarlo, oppure esprimerei parere contrario.

Abbiamo già precisato, in relazione all'emendamento 2.100, che la situazione è questa: il Governo ha ridotto l'IVA determinando un minore introito di 1.300 miliardi, e una parte viene recuperata con la diminuzione delle compensazioni. Ma tale diminuzione è sempre inferiore ai benefici che ne ricevono i produttori perchè gli viene ridotta l'IVA. Quindi in questo senso penso che il testo del Governo non vada modificato, anche se il problema dovrà essere riaffrontato in una fase successiva.

Esprimo parere contrario all'emendamento 2.138.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.114 è stato ritirato e trasformato nel seguente ordine del giorno:

Il Senato della Repubblica,

premesso:

che è oramai chiaro a tutti come lo stato dei servizi nel Mezzogiorno versi in condizioni di gravissima inefficienza;

che fra il Sud ed il resto del Paese esiste un differenziale di sviluppo enorme;

che nelle regioni meridionali è concentrata la stragrande maggioranza della disoccupazione ed in special modo di quella giovanile;

che è ormai improcrastinabile una presa di coscienza del Parlamento della gravità della situazione e del suo potenziale dirompente per tutto il territorio nazionale;

che urgono provvedimenti urgenti del Parlamento;

che in questo grave contesto con il decreto legge n. 669 del 31 dicembre 1996 si provvede, con il comma 5 dell'articolo 2, alla eliminazione di una delle poche norme agevolative per i territori meridionali quale una minore aliquota IVA più bassa per il servizio di somministrazione del gas metano;

considerato:

che con un simile provvedimento, al contempo si tende, nell'interesse dello Stato, ad una maggiore entrata dell'erario obiettivo doveroso, ma al contempo si producono effetti dannosi per l'andamento del futuro della nostra economia, proprio in quanto esso è un prov-

vedimento generatore di ulteriore differenziazione di sviluppo ai danni del Sud;

considerato inoltre:

che su questo provvedimento al Parlamento si è già, e più volte, chiaramente espresso, bocciando a grandissima maggioranza alla Camera dei Deputati sia in Aula che in Commissione proposte della Lega Nord (risoluzione 7-00043 Morgara e Fontan) tese alla soppressione di questa agevolazione fiscale;

impegna il Governo affinché provveda ad un riesame organico della questione del servizio di distribuzione del Gas metano nei territori meridionali, fuori dalle logiche emergenziali di compatibilità di bilancio ma all'interno di una visione più generale della politica fiscale e del suo ruolo selettivo nell'orientamento e incentivazione dello sviluppo bilanciato in cui tutto il territorio nazionale abbia lo stesso livello di sviluppo.

9.1925.600 MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI

BONAVITA, *relatore*. Su tale ordine del giorno mi rimetto al Governo, anche se in linea di massima sarei favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.165, 2.130 e 2.153. Per quanto riguarda l'emendamento 2.200a, debbo precisare che su questo problema delle compensazioni per quanto riguarda gli allevatori è stato trovato un difficile compromesso fra le varie esigenze. Credo che non sia opportuno in questo caso rimettere in discussione gli accordi intervenuti e, pertanto, esprimo parere contrario.

In relazione all'emendamento 2.280, recepisco la posizione del senatore Pasquini, ma mi precisano che, così formulato, l'articolo può dare adito a forme di elusione e di evasione. Credo che questa la materia delle detrazioni fiscali e dell'applicazione dell'IVA vada affrontata al momento del riordino sulla base delle deleghe conferite al Governo con il collegato alla finanziaria. Invito il senatore Pasquini a ritirare l'emendamento e a formulare un ordine del giorno.

Naturalmente esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.260, 2.501 e 2.300.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2, mentre l'ordine del giorno n. 1 mi sembra che preveda un impegno per il Governo piuttosto oneroso. Vorrei sentire anche dal Governo in che modo sa rispondere a questo impulso che viene dato dal Parlamento, se ha delle difficoltà, se può attuarlo subito, se rientra nei suoi piani. Quindi, mi rimetto alla valutazione del Governo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, credo che sia accoglibile.

PRESIDENTE. La invito a formulare il parere anche sugli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.10 perchè in questo caso non si fa alcuna distinzione, prendendo in considerazione tutti gli autoveicoli immatricolati che sono soggetti alla

sovratassa e al superbollo, mentre vi è una distinzione da fare fra quelli che sono immatricolati ma sono ecologicamente compatibili e quelli che avevano la soprattassa perchè non erano ecologicamente compatibili. Questo emendamento non fa alcuna distinzione, quindi esprimo parere contrario. Parere contrario sull'emendamento 2.0.501.

L'emendamento 2.0.20 trova corrispondenza nell'emendamento 4.103; sarei per accantonarlo e per discuterlo quando affronteremo l'emendamento 4.103.

Parere contrario sugli emendamenti 2.0.500, 2.0.1000 e 2.0.1, anche per i problemi derivanti dalla copertura per la maggiore spesa. Infine parere contrario sull'emendamento 2.0.100.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.500. Invito al ritiro dell'emendamento 2.150, perchè simile all'emendamento 2.500, che però è meglio formulato. Nell'ipotesi in cui non fosse ritirato, parere contrario.

Parere contrario sull'emendamento 2.10; parere favorevole sull'emendamento 2.110, per il quale la percentuale è stata modificata al 53 per cento. Parere favorevole sull'emendamento 2.220 e contrario sugli emendamenti 2.116, 2.160, 2.20 e 2.200, che sono identici, 2.170 e 2.250, anch'essi identici, 2.40, 2.237 e 2.50.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.180, ma sarei disposto ad accoglierlo nel caso venisse trasformato in un ordine del giorno, che desse atto che il problema esiste. Parere contrario sull'emendamento 2.157, perchè l'aliquota è coperta dalla riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione.

Parere contrario sugli emendamenti 2.100 e 2.138. Parere favorevole sull'ordine del giorno nel quale è stato trasformato l'emendamento 2.114. Parere contrario sugli emendamenti 2.165 e 2.130 e favorevole all'emendamento 2.260. Parere contrario sugli emendamenti 2.153 e 2.200a; parere favorevole sull'emendamento 2.501.

Sull'emendamento 2.280, così come è formulato, il mio parere è contrario, ma siccome noi abbiamo una delega per ridisciplinare l'IVA, e siccome questo è un problema di non grande momento economico, ma di grande funzionalità sociale, dal momento che la nostra preoccupazione è di soddisfare questa esigenza, ma anche di evitare evasioni ed elusioni, ne consiglieremmo il ritiro e la trasformazione in un ordine del giorno o una raccomandazione che abbia la funzione di memoria nella stesura del decreto delegato.

Sull'emendamento 2.300 esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, a titolo personale potrei anche esprimere parere favorevole. Questa materia fuoriesce dalla competenza del Sottosegretario per le finanze. Ispirandomi al rigore, potrei chiedere che si esprima qualcuno che ne abbia più contezza di me. Ho sentito il parere favorevole del relatore e mi associo, nei limiti delle mie specifiche competenze.

Esprimo poi parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1, a condizione che sia soppressa la lettera a) e fatta salva la lettera b).

Sull'ordine del giorno n. 3 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, le chiedo di esprimere il parere anche sugli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 2.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 2.0.10 e 2.0.501. Per quanto concerne l'emendamento 2.0.20, suggerirei il suo accantonamento, perchè - come detto dal relatore - mi sembra collegato ad altra questione, di cui avremo occasione di parlare.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.500, 2.0.1000, 2.0.1 e 2.0.100.

AMORENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AMORENA. Signor Presidente, gli emendamenti aggiuntivi non sono stati illustrati; forse lei li ha saltati ingannato dai tre ordini del giorno. Abbiamo ascoltato il parere del relatore e del rappresentante del Governo, ma i firmatari non hanno potuto illustrarli. Potremmo farlo in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Amorena, se ciò è accaduto. Gli emendamenti potranno essere illustrati in sede di dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.500.

BOSELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLO. Signor Presidente, intervengo anche per rispondere indirettamente al Sottosegretario, che aveva invitato i presentatori al ritiro di questo preferendo la formulazione adottata dall'emendamento 2.150, presentato dalle Commissioni riunite.

È evidente che non ho veste giuridica e formale per ritirare un emendamento presentato dalle Commissioni riunite; tuttavia, poichè esso recepiva un mio emendamento, penso di poter sostanzialmente arrogarmi il diritto di formulare un'opinione in proposito. Gli emendamenti 2.500 e 2.150 hanno ambedue la finalità di eliminare un gravissimo inconveniente, che riguarda molti milioni di contribuenti; solo per questo motivo, con un evento inconsueto, prendo la parola in quest'Aula. Tale inconveniente è l'obbligo di versare l'imposta sul valore aggiunto anche quando i corrispettivi non sono pagati, vale a dire anche in presenza dell'inadempienza dell'altra parte, subendo così un duplice danno: quello di non essere pagati per una prestazione o per la cessione di un bene e quello di dover versare un'IVA che non si sarebbe dovuto sopportare in quanto avrebbe dovuto essere ricevuta dal committente o dall'acquirente.

Il problema è estremamente ampio ed io sono lieto che le Commissioni riunite 5ª e 6ª abbiano recepito la sua importanza e che abbiano

accettato di presentare in Aula l'emendamento 2.150, da me proposto. Successivamente - il collega senatore Bonavita mi scuserà per questo intervento - è stato tuttavia presentato in Aula da uno dei due relatori l'emendamento 2.500, che nella sostanza è identico a quello approvato dalle Commissioni riunite se non per due punti. Il primo è irrilevante, in quanto si tratta della collocazione dell'emendamento nel corpo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: non ha importanza. Il secondo è di maggiore momento: l'emendamento del relatore Bonavita limita la possibilità di provare che il corrispettivo non è stato corrisposto all'esperimento di atti esecutivi; viceversa, l'emendamento approvato dalle Commissioni riunite non poneva limiti alla prova. Non si tratta di una differenza di particolare gravità.

Sono voluto intervenire semplicemente perchè ritenevo opportuno che quest'Aula fosse informata, anche sotto un profilo storico, su come si è sviluppata la vicenda relativa a questi due emendamenti e, attesa la particolare importanza della questione, potesse pronunciarsi a favore dell'uno o dell'altro con cognizione di causa. È altresì evidente che, una volta approvato l'emendamento 2.500, l'emendamento 2.150 sarà da ritenersi assorbito e con tutta probabilità non potrà neppure essere messo in votazione. Ma non voglio togliere il mestiere alla Presidenza: è l'ultima delle cose che vorrei fare.

Verifica del numero legale

MANFROI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, lei ha ascoltato l'intervento del collega Bosello sui due emendamenti. Conferma il parere favorevole sull'emendamento 2.500, la cui eventuale approvazione assorbirebbe l'emendamento 2.150?

BONAVITA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal relatore Bonavita.

È approvato.

L'emendamento 2.150 delle Commissioni riunite è pertanto assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Collegli, avete votato in maniera difforme dal parere del Governo! Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.110, con la percentuale modificata da «50» a «53».

Verifica del numero legale

MANFROI. Chiediamo ancora una volta la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

BONAVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, stante la modifica del testo relativamente alla percentuale, vorrei rettificare il parere precedentemente espresso e dichiarare il parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.110, presentato dal senatore Tarolli, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.220, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.116, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.160.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VEGAS. Signor Presidente, con il parere contrario del relatore e del Governo sull'emendamento in esame, si rinuncia sostanzialmente a sperimentare una forma moderna e flessibile di lotta all'evasione anche se introdotta in un settore limitato. Contemporaneamente, non si ritiene utile percorrere la strada della spesa fiscale, ma piuttosto mantenere, come ad esempio il caso dell'articolo 29, quella degli incentivi diretti ad un settore; si tratta di una scelta non orientata verso il mercato bensì a favore di un gruppo di produttori oligopolistici.

Dal punto di vista della quantificazione, se la contrarietà del Governo deriva da problemi di quantificazione dell'emendamento, faccio presente che mi stupisco che il Governo non si sia posto problemi laddove è stato votato l'emendamento 1.113 che, sicuramente, riveste problemi di quantificazione non indifferente e che, probabilmente, a consuntivo provocherà oneri molto superiori a quelli preventivati nel suo testo.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, colgo l'occasione per rifarmi all'emendamento 2.116, votato precedentemente, per esprimere una dichiarazione di voto di questo tenore. È evidente che il provvedimento, così come è stato presentato dal Governo, ha il carattere della buona intenzione, ma non è senz'altro un intervento che possa costituire un incentivo all'inversione di rotta in merito alla ripresa di un settore fondamentale, come quello edilizio.

È con rammarico, quindi, che prendo atto della scarsa volontà del Governo di accogliere il suggerimento da noi apportato, cioè di avere un pizzico di coraggio in più nel ridurre l'IVA al 5 per cento; in questo modo, da un lato, si eviterebbe di essere testimoni del fenomeno insistente e ampio di un'evasione fiscale inusitata e, dall'altro, si metterebbe in moto quel meccanismo necessario a dare fiato ad un settore strategico della vita economica, quale è quello edile.

Per questo motivo, esprimo a nome del Centro Cristiano Democratico parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.160, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20, identico all'emendamento 2.200.

Verifica del numero legale

MANFROI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico, avvertendo che i dodici senatori richiedenti verranno conteggiati fra i presenti.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Moro, identico all'emendamento 2.200, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.170.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, sottolineo che l'emendamento 2.170 è simile al 2.250, presentato da molti colleghi della maggioranza, per cui ritengo che su di esso l'Assemblea si possa esprimere favorevolmente; del resto, l'emendamento non fa altro che allargare la riduzione dell'IVA sulle ristrutturazioni anche al settore turistico.

PRESIDENTE. Per la precisione, senatore D'Alì, i due emendamenti non sono identici poichè mentre il 2.170 fa riferimento agli articoli 6 e 7

della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'emendamento 2.250, presentato dal senatore Gambini e da altri senatori, fa riferimento al solo articolo 6 della stessa legge. Per tale ragione dobbiamo fare due votazioni separate.

Metto ai voti l'emendamento 2.170, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

LORENZI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.250, presentato dal senatore Gambini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.40, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.237, presentato dal senatore Pedrizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.50, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

In accoglimento della richiesta del senatore D'Alì, dobbiamo adesso votare l'emendamento 2.180.

Senatore Gubert, vi era stato un precedente invito al ritiro di questo emendamento.

GUBERT. Signor Presidente, accetto l'invito al ritiro dell'emendamento 2.180 e ne chiedo la trasformazione in ordine del giorno, il cui testo consegno alla Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente ordine del giorno già emendamento 2.180:

«Il Senato,

considerato che è opportuna una disciplina agevolativa unitaria dell'IVA in materia di interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria degli edifici,

impegna il Governo a studiare l'opportunità di stabilire nella misura del 10 per cento l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle cessioni di beni finiti utilizzati per l'effettuazione di detti interventi, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati.

9.1925.500

GUBERT

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questo ordine del giorno.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, lei insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

GUBERT. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.157, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.138, presentato dal senatore Pedrizzi.

Non è approvato.

L'emendamento 2.114 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 600.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'ordine del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Marino, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

MARINO. No.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.165 nel testo corretto, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.130, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.260, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.153, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.200a, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.501, presentato dal relatore, senatore Bonavita.

È approvato.

Sull'emendamento 2.280, senatore Pasquini, c'è un invito al ritiro.

PASQUINI. Lo ritiro, signor Presidente. Mi preme però che venga verbalizzato che il Governo ha accettato questo emendamento come raccomandazione in ordine alla ridefinizione delle aliquote IVA. Mi riservo di presentare al posto dell'emendamento un ordine del giorno.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, intendo fare mio questo emendamento e chiedere che venga votato.

Non è assolutamente ipotizzabile che, dopo anni che si protrae questo argomento, oggi il Sottosegretario venga ancora una volta a dirci che il problema sarà esaminato dal Governo. Se, fino ad oggi, non è stata presa una decisione, è per il semplice motivo che il Governo, così co-

me gli Esecutivi precedenti, non ha avuto o la volontà o la capacità di distinguere gli approfittatori da chi effettivamente ha talune esigenze.

Non è quindi assolutamente possibile continuare con la politica del rinvio, sono almeno otto anni che si trascina il problema dell'IVA ridotta per gli autoveicoli destinati ai portatori di *handicap*, anche sprovvisti di patente. Questo Governo, che afferma di essere così innovatore, deve avere il coraggio di dire che è tale e quale agli altri Governi e, non essendo in grado di distinguere i falsi invalidi da quelli veri, ancora una volta preferisce penalizzare questi ultimi.

Per tali motivi chiediamo che l'emendamento venga messo in votazione, chiediamo altresì la votazione nominale mediante procedimento elettronico e annunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, il senatore Pasquini, invitato a ritirare l'emendamento, ha presentato in sua vece un ordine del giorno; quindi, l'emendamento 2.280 non può essere fatto proprio da altri senatori perchè trasformato in un ordine del giorno.

In attesa che il senatore Pasquini faccia pervenire alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno, passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300.

Verifica del numero legale

MANFROI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico, avvertendo che i dodici senatori richiedenti verranno conteggiati fra i presenti.

(Segue la verifica del numero legale).

Perchè non togliamo quella scheda inserita nel banco precedente a quello in cui è seduto il senatore Preioni?

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.300, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Do lettura dell'ordine del giorno testè presentato dal senatore Pasquini:

«Il Senato impegna il Governo a far sì che, in sede di riforma dell'Iva, il comma 9, dell'articolo 2, del decreto-legge in esame sia sostituito dal seguente:

«9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, della legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai presidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di *handicap* di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In attuazione dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'applicazione dell'aliquota dell'imposta per valore aggiunto nella misura del 4 per cento è concessa anche per i veicoli, acquistati da o nell'interesse di persone non deambulanti, che siano idonei al loro trasporto. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota».

9.1925.700

PASQUINI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questo ordine del giorno.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, mi pare di aver capito che nella successione degli atti di Assemblea emendamento-trasformazione in ordine del giorno non ci sia più posto per la richiesta avanzata dal collega Bonatesta, quella cioè di fare proprio l'emendamento. Confesso di avere qualche perplessità, perchè non vi è dubbio che il senatore Pasquini ha dovuto ricorrere ad uno strumento diverso, che sarà messo in votazione, ma che non toglie all'Aula il diritto di votare l'emendamento - o almeno, così mi sembra *ictu oculi* - perchè si tratta di due cose diverse, altrimenti, il potere di emendamento viene in qualche modo annullato.

Vorrei un chiarimento, perchè la richiesta del senatore Bonatesta, che avrei fatto anch'io, mi sembra in regola con i procedimenti dell'Assemblea, mentre ciò che si è fatto mi appare nuovo, pur non essendo - e vorrei esserlo - un parlamentare nuovo. Ritirare un emendamento, sia pure per trasformarlo in ordine del giorno, è una cosa diversa dal mantenere o meno l'emendamento stesso; si tratta di due entità che ontolo-

gicamente non mi paiono riconducibili, così come mi sembra voler fare la Presidenza.

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, gli uffici della Segreteria mi confortano del loro parere facendo richiamo a precedenti, cioè ad una prassi costante di quest'Assemblea. Quando un emendamento viene trasformato in ordine del giorno, non può esserci un altro senatore che fa proprio l'emendamento annullando l'ordine del giorno del presentatore dell'emendamento stesso. Comunque, è una questione che poi sottoporro a verifica.

MACERATINI. Signor Presidente, non vengono annullate le due cose, restano in piedi tutte e due.

PRESIDENTE. Non posso mettere in votazione prima l'emendamento e poi l'ordine del giorno: o metto in votazione l'ordine del giorno o metto in votazione l'emendamento. Le due cose non coincidono, perchè l'approvazione eventuale dell'emendamento rende cogente il risultato della votazione; l'ordine del giorno invece è un atto che «impegna il Governo a», non è cogente; c'è una differenza sostanziale.

MANFROI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFROI. Signor Presidente, vorrei associarmi alle argomentazioni del senatore Maceratini, nel senso che anche dal nostro punto di vista, senza con ciò voler insegnare il Regolamento o l'interpretazione dello stesso al Presidente, non riteniamo che la trasformazione di un emendamento in ordine del giorno possa precludere la facoltà di fare proprio l'emendamento stesso da parte di qualsiasi membro di quest'Assemblea. Pertanto, se è questa l'interpretazione che noi insistiamo perchè venga ritenuta valida, faremo nostro questo emendamento e vi apporremo la firma di tutti i senatori del Gruppo.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, mi pare di aver capito che il Governo intende prendere atto dell'ordine del giorno e accoglierlo come raccomandazione. Noi a questo punto chiediamo che l'ordine del giorno sia votato.

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, questo dipende anzitutto dal proponente e poi dagli altri colleghi.

Vorrei però rispondere al senatore Manfroi: se tutti gli emendamenti ritirati e trasformati in ordini del giorno fossero fatti propri da un senatore in Assemblea, noi aumenteremmo i tempi di discussione e di dibattito. La prassi va rispettata, ed è questa la prassi. Su questo piano, dico che sulla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno vi

può essere un appagamento da parte del presentatore, ovvero può esservi una richiesta da parte di quest'ultimo di porlo egualmente in votazione.

PASQUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINI. Signor Presidente, se il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, mi è sufficiente e non insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Come faccio allora a mettere in votazione un emendamento che è trasformato in un ordine del giorno dal senatore Pasquini? Credo che stiamo portando avanti una discussione un po' troppo accademica, meriterebbe una riflessione della Giunta per il Regolamento.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, voglio dire ancora, e poi non ne parliamo più: ci rendiamo conto che in questo modo l'Assemblea è stata estromessa e che tutto si è risolto in una chiacchierata. (*Applausi del senatore D'Ali*) tra il senatore Pasquini e il Sottosegretario, del tipo «accetti o non accetti» (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, converrà con me è l'unico presentatore di quell'atto.

MACERATINI. Almeno si voti l'ordine del giorno. Non avverte, direi epidermicamente, la trasgressione a principi elementari? Facciamo votare l'Assemblea sull'ordine del giorno, che si potrà respingere o approvare, altrimenti la situazione mi sembra inaccettabile. (*Commenti del senatore Gualtieri*).

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, se il senatore Pasquini mi chiede di votare l'ordine del giorno, lo ammetterò a votazione; altrimenti, non lo ammetterò. Questa è la prassi, andiamo avanti.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Le ho dato la parola dieci minuti fa, non adesso. Non possiamo tornare daccapo; non le do la parola, mi dispiace.

BONATESTA. Comunque, il senatore Pasquini non ha chiesto un ordine del giorno, ma ha fatto una raccomandazione. (*Commenti della senatrice Pagano*).

PRESIDENTE. Non c'entra niente. Stiamo discutendo di una cosa astratta e lontana. Se ne poteva anche far carico lei, presentando un suo emendamento, anzichè affidarsi a quello presentato da un senatore di altra parte politica che poteva tranquillamente ritirarlo; una volta fatto questo e trasformato in un ordine del giorno, quest'ultimo poteva essere messo in votazione, come poteva non essere messo in votazione, a seconda della richiesta del presentatore.

AMORENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AMORENA. Signor Presidente, non vorrei fare polemiche bensì osservare che la prassi non fa sempre legge. Quindi, qualche volta la prassi va motivata.

Soprattutto, quando c'è un unico presentatore di un emendamento, che viene stampato e presentato in Aula, questo sfugge dalla sua disponibilità.

PRESIDENTE. Non è così.

AMORENA. La democrazia vuole che sia così. Il presentatore perde la disponibilità dell'emendamento e non può più ritirarlo.

Comunque, signor Presidente, sarei grato se volesse affrontare questo problema in sede di Giunta per il Regolamento.

PRESIDENTE. Stia tranquillo che sarà fatto.

L'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, ha avuto parere favorevole da parte del relatore e parere favorevole a titolo personale da parte del Governo. Poichè non esiste un'accettazione a titolo personale, diciamo che si tratta di un parere favorevole.

SALVI. Ma non si può accogliere a titolo personale.

RIPAMONTI. Se l'ordine del giorno è accolto dal Governo, chiedo che non sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha detto di accoglierlo a titolo personale, ma non vi può essere un «a titolo personale» da parte di un rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, il Governo ha chiesto che venga tolta la lettera a), per il resto vi è parere favorevole; mentre il relatore si era rimesso al parere del Governo.

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, prima di tutto debbo dire che, per un deplorabile errore del nostro Gruppo e non degli uffici del Senato, la lettera *b)* di questo ordine del giorno è stata trascritta in modo tale da non rispecchiare le intenzioni che si intendevano perseguire. Il testo corretto è il seguente: «*b)* la detraibilità di una quota (30 per cento) delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria sull'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IRPEF...».

I colleghi si renderanno conto che se si detraesse dall'imponibile IRPEF il 30 per cento dell'IVA sarebbe come fare il solletico ad un bue: non si otterrebbe alcun risultato di qualche rilievo. Quindi, la stesura corretta (prego appunto di apportare questa modifica) è quella che ho letto.

Contemporaneamente a questo, signor Presidente, volevo fare una breve considerazione sull'insieme dell'ordine del giorno che abbiamo presentato. Con questo ordine del giorno intendiamo impegnare il Governo su due punti, che ci paiono estremamente rilevanti. Il primo è quello di estendere anche alla manutenzione ordinaria la riduzione dell'aliquota IVA dal 19 al 10 per cento. Questo perchè si incentiverebbero una quantità di lavori, che potrebbero veramente consentire al settore edilizio una ripresa consistente di attività e, contemporaneamente, si consentirebbe anche ai titolari dei redditi più modesti di eseguire sui loro alloggi quegli interventi di ordinaria amministrazione che impediscono il progressivo degrado degli alloggi stessi.

Aggiungiamo a questo primo elemento quello della detraibilità del 30 per cento del costo di queste opere di manutenzione straordinaria e ordinaria dall'imponibile IRPEF. Questo potrà determinare, una riduzione di introiti quanto all'IRPEF nell'immediato, però in un tempo breve vi sarà un recupero che compenserà largamente tale riduzione, dato che se il committente dei lavori potrà dedurre dall'imponibile IRPEF il 30 per cento del costo che affronterà avrà ovviamente interesse a farsi rilasciare la ricevuta o la fattura, in questo modo, quindi, emergerebbe una vasta area di lavoro sommerso che, sia sull'IVA che sull'IRPEF, consentirebbe di recuperare alle casse dello Stato una somma di introiti superiore a quella che si perderebbe con la riduzione dell'IVA dal 19 al 10 per cento.

Questo è quanto volevamo affermare. Tuttavia, se il Governo, come ha detto prima il sottosegretario Marongiu, accetta la lettera *b)* del nostro ordine del giorno, precisando che la detrazione del 30 per cento non si riferisce all'IVA ma al costo dell'opera, noi potremmo accettare questa modifica e correggere in tal senso l'ordine del giorno, riservandoci tuttavia in un prossimo futuro di riportare all'attenzione del Senato un problema che è fondamentale nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale: quello relativo alla possibilità di suscitare un contrasto di interessi tra chi esegue un lavoro, o fornisce un bene ad un servizio, e il committente, che pone a proprio carico questo lavoro e questa prestazione.

Quindi, vorremmo sapere se il Governo accetta o meno questa lettera *b)* così corretta.

PRESIDENTE Su questo ordine del giorno il relatore si era rimesso al Governo; il Governo ha espresso parere favorevole, a condizione che venisse depennata la lettera *a)* della parte dispositiva.

Il Governo adesso si trova a dover valutare la modifica proposta dal senatore Albertini, cioè, ferma restando la posizione contraria del Governo, e quindi la non insistenza del senatore Albertini a votare la lettera *a*), la lettera *b*) risulterebbe così modificata «*b*) la detraibilità di una quota (30 per cento) delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria...».

Il parere del Governo resta favorevole?

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, signor Presidente, il parere resta favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, lei insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

ALBERTINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Albertini e Marino, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 3.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VEGAS. Signor Presidente, il fatto che abbia esposto all'esame dell'Assemblea questo ordine del giorno malgrado il fatto che sia stato approvato poco fa l'emendamento 2.110, presentato dal senatore Tarolli, vertente su analoga materia, sta a significare che gli emendamenti e gli ordini del giorno sono atti che comportano effetti giuridici di carattere diverso. Quindi, non si può porre un regime di alternatività sotto il profilo oggettivo gli emendamenti e l'ordine del giorno. Non si potrebbe porre questo problema neanche sotto il profilo soggettivo, altrimenti sarebbe impedita l'apposizione di nuove firme o l'appropriazione di emendamenti. Se sono strumenti di carattere diverso, in quanto tali sono compatibili tra loro; quindi, poco si giustifica la decisione assunta poco fa dalla Presidenza. Se d'altra parte si accedesse alla teoria dell'atto unico, allora dovremmo credere che l'atto maggiore, l'emendamento, contiene quello minore, l'ordine del giorno, e non viceversa.

Sotto questo profilo, ritengo che le decisioni assunte poco fa possano essere riviste, anche perchè forse la prassi non è sempre univoca.

Comunque, lo ripeto, essendo stato approvato l'emendamento 2.110, avente la stessa finalità dell'ordine del giorno n. 3, annuncio il ritiro di quest'ultimo.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, vorrei sottolinearle che gli effetti sono certamente diversi: votare un emendamento ha un effetto e votare un ordine del giorno di impegno al Governo ne ha un altro. Il problema era

quello della disponibilità da parte dell'Assemblea, senza il consenso del presentatore, rispetto alla trasformazione di un emendamento in ordine del giorno, accettato come raccomandazione dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.10.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MORO. Signor Presidente, intervengo per fare una breve illustrazione, visto che prima nella concitazione non siamo riusciti ad illustrare gli emendamenti aggiuntivi.

Intendiamo ritirare l'emendamento 2.0.10, così come potrei ritirare l'emendamento 2.0.20, mentre manteniamo gli altri due emendamenti a nostra firma.

Contesto al relatore il fatto che l'emendamento 2.0.501 non tenga conto anche degli ecodiesel: questi ultimi sono già esenti dal pagamento del superbollo. Con tale emendamento intendiamo togliere una tassa che ormai, con le motivazioni con cui era nata, non ha più ragione di esistere. Le vetture interessate sono 2.500.000, per le quali ci si trova a dover pagare un importo che non ha più ragione d'essere perchè ormai è superato dal momento che la benzina e il gasolio hanno prezzi praticamente simili. Dobbiamo tenere conto anche del fatto che bloccato il mercato dell'usato per questo tipo di automobili. In tanti casi i rivenditori e le concessionarie si rifiutano di ritirare l'usato perchè non ha alcun mercato.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, degli emendamenti 2.0.501 e 2.0.500. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Mi rivolgo al relatore: il senatore Gubert aveva fatto presente che l'emendamento 2.0.1000 trovava ingresso nella discussione generale relativa all'articolo 2 e ai relativi emendamenti. In sostituzione dell'emendamento 4.103. Poichè era stato poi richiesto che l'emendamento 2.0.20 venisse accantonato, chiedo al relatore se non sia il caso di rivedere la sua posizione.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sia sulla prima parte ma soprattutto sulla seconda parte dell'emendamento, in quanto si propone di aumentare la tassa di circolazione per gli autoveicoli, per cui la perdita di gettito sarebbe coperta in questo modo.

Per tale motivo, lo ripeto, il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.10 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.501, sul quale il senatore Moro aveva chiesto, nel corso del suo intervento, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

DALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALÌ. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo emendamento.

Il riequilibrio della sovratassa per gli autoveicoli a motore diesel rappresenta sicuramente un atto di giustizia dovuto. Allora, forse, quella norma di defiscalizzazione che fu decisa per favorire l'esito di *stock* giacenti presso molte case produttrici fu limitata solo alle auto immatricolate dopo il 1992. Continuare a penalizzare le auto immatricolate anteriormente al 1992 non ci sembra nè giusto nè corretto.

MORANDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, gli argomenti a favore di una disposizione che elimini la sovratassa per le automobili diesel immatricolate prima del 1992 sono, come quelli adottati dal senatore Moro, di grande peso e in larghissima misura condivisibili.

Ma nel corso della discussione in Commissione noi abbiamo dovuto purtroppo prendere atto, malgrado avessimo una predisposizione positiva nei confronti di questo emendamento, che in realtà il minore gettito determinato dall'approvazione di una norma di questo tipo, sarebbe così rilevante da richiedere, per essere coperto, un aumento della tassa di circolazione su tutti gli autoveicoli circolanti in Italia veramente esorbitante.

Per questa ragione ci siamo rassegnati a un voto negativo, che ri-confermiamo anche ora, non perchè non consideriamo fondati gli argomenti portati dal senatore Moro, ma - ripeto - a causa della riduzione straordinaria del gettito che si determinerebbe con questa norma e con la conseguente necessità di coprirla con un onere altrettanto gravoso.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.501, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	165
Senatori votanti	163
Maggioranza	82
Favorevoli	37
Contrari	120
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.20, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.500.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei solamente far notare come la copertura finanziaria dell'emendamento in esame, come di quello precedente, non si riversi sul costo del gasolio o della benzina, come lo era, invece, in Commissione. Quindi, il senatore Morando dovrebbe giustificare altrimenti il suo voto contrario perchè non mi sembra che la motivazione da lui addotta si attagli ai due emendamenti.

MORO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.500, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	162
Senatori votanti	160
Maggioranza	81
Favorevoli	34
Contrari	124
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1000 (già 4.103).

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento in esame è in parte diverso da quelli finora votati. Mi sembrava vi fosse una disponibilità in Commissione ed anche questo pomeriggio da parte del relatore a considerare il problema in termini meno preclusivi di quanto si sta rivelando dalle votazioni finora effettuate.

In Commissione, si era proposto di recuperare il costo della eliminazione della sovrattassa attraverso un aumento delle imposte di fabbricazione della benzina e del gasolio. Si è obiettato che, essendo il prezzo della benzina conteggiato nel paniere dei beni per l'indice ISTAT del costo della vita e facendo lievitare sostanzialmente tale indice, era opportuno trovare altre compensazioni. I senatori del Gruppo Lega-Nord ne hanno trovata una che non faceva lievitare alcunchè, ma utilizzava semplicemente somme residue.

L'emendamento da me presentato, che colgo l'occasione di illustrare in quanto non mi è stata data prima tale possibilità, tende invece a ri-

partire su tutte le tasse di circolazione il mancato gettito della sovrattassa.

A me fa un po' specie che il relatore abbia dichiarato la sua contrarietà perchè la copertura ripartisce su tutti i possessori di autoveicoli il costo della sovrattassa, che attualmente grava su pochi sfortunati possessori di veicoli.

Se vi è uno spirito egualitario nel ripartire le tasse, dovrebbe essere esattamente così, a mio parere. Se una categoria, senza ormai più alcuna giustificazione, di fatto, è sovraccarica di una tassa non corrispondente più ad alcuna funzione, correttezza vorrebbe che la sovrattassa fosse quanto meno distribuita tra tutti quelli che, invece, beneficiano di una riduzione ulteriore.

Quanto all'efficienza ecologica cui sarebbe legata la discriminazione, credo che esistano studi tesi a dimostrare chiaramente come non sia cosa così certa.

Ricordo che quando dovevano essere vendute le automobili a gasolio, gli ambientalisti facevano ampia dimostrazione che queste vetture inquinavano meno di quelle a benzina. Non capisco, quindi, perchè le valutazioni possano così differire in relazione a convenienze particolari.

Inviterei la maggioranza ed il Governo a ripensare a questa discriminazione perchè penso che, tutto sommato, gioverebbe anche al consenso di cui questo paese ha tanto bisogno nei confronti delle proprie istituzioni. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale*).

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.0.1000 e proporre l'aggiunta di un altro capoverso all'emendamento per consentire la rottamazione dei veicoli *diesel* con il relativo premio per un periodo inferiore ai dieci anni, prevedendo, cioè, la rottamazione con l'agevolazione per le autovetture di sette anni con motore *diesel*; questo consentirebbe lo smaltimento delle vecchie automobili *diesel* che, se è vero che all'origine inquinano di meno, a distanza di parecchi anni, soprattutto se carenti di manutenzione, diventano più inquinanti di quelle a benzina.

Non so se questa è l'occasione giusta, però propongo che si tenga conto di questo suggerimento, cioè che il premio per la rottamazione sia previsto per le autovetture a benzina acquistate da dieci anni, ma sia ridotto a sette anni per le autovetture con motore *diesel*.

Qualora non fosse possibile apportare questa proposta emendativa, chiedo al senatore Gubert se acconsente a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno contenente la proposta che ho illustrato verbalmente.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, lei può certamente aggiungere la sua firma, ma non può chiedere di modificare il testo dell'emendamento perchè siamo in sede di dichiarazione di voto. Ove il senatore Gubert

trasformasse il suo emendamento in ordine del giorno, non avrei alcuna difficoltà ad accogliere l'inserimento di un punto 3, come proposto con il suo intervento.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, se il senatore Gubert acconsente, vorrei anch'io porre la mia firma al suo emendamento. Chiedo altresì la verifica del numero legale.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, desidero anch'io aggiungere la firma all'emendamento 2.0.1000.

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, aggiungo anch'io la firma all'emendamento del collega Gubert.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare, mediante procedimento elettronico, se la richiesta di verifica del numero legale del senatore Moro risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1000 (già 4.103), presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.100.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto considerato che al momento dell'illustrazione di tale emendamento non è stato possibile soffermarsi in quanto l'andamento dei lavori era abbastanza veloce.

Mi preme far presente all'Aula che, in sede di approvazione della manovra finanziaria, è stata prevista un'imposta del tutto incomprensibile, vale a dire la tassazione del magazzino delle imprese edili, ossia dei fabbricati costruiti dalle imprese edili e destinati alla vendita. Un costruttore rischia dei capitali, mette a disposizione proprie risorse e costruisce un immobile ma, prima ancora che quest'ultimo entri sul mercato, prima che su di esso l'imprenditore possa conseguire un ricavo, viene già previsto che egli paghi un'imposta. Da questo punto di vista viene colpito l'oggetto dell'attività prima che se ne possa conseguire un ricavo, esponendo le imprese ad un prelievo che risulta intollerabile, ingiustificato e inopportuno, in quanto interviene in un momento di grave crisi del settore edile.

Pertanto, mi permetto di far presente nuovamente all'Aula l'opportunità di venire incontro alla richiesta formulata con tale emendamento, che potrebbe contribuire ad aumentare le risorse relative agli investimenti edili.

Verifica del numero legale

MANFROI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Di chi sono le luci al secondo banco? Chi è seduto accanto al senatore Pellegrino? *(Commenti dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette)

1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2645-bis. *(Trascrizione di contratti preliminari)*. - 1. I preliminari dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o aventi ad oggetto fabbricati da costruire o in corso di costruzione, possono essere trascritti se redatti nelle forme di cui all'articolo 2657.

2. La trascrizione del contratto definitivo, stipulato in esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1 ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per l'esecuzione del preliminare stesso, e comunque non oltre tre anni dalla trascrizione predetta, non venga trascritto il contratto definitivo o altro atto che, anche a diverso titolo, ne costituisca adempimento o la domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).

4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di fabbricati da costruire o in corso di costruzione devono indicare, ai soli effetti di questo articolo, la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo fabbricato espressa in millesimi e calcolata sulla base della superficie utile prevista da apposito elaborato redatto da tecnico abilitato, asseverato con giuramento e allegato al contratto.

5. La trascrizione ed ogni altra formalità ipotecaria vengono eseguite con riferimento all'immobile e per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma 4. Non appena la costruzione viene ad esistenza, le formalità esibite producono effetto rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate, nonchè alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie, contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quella di riferimento nell'elaborato peritale di cui al comma 4, non produce effetti.

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e completata la copertura».

2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonchè la quota espressa in millesimi di cui all'articolo 2645-bis, comma 4, nel caso di trascrizioni di contratti preliminari.».

3. Dopo l'articolo 2825 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2825-bis. (*Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare*). - 1. Se il contratto preliminare di cui all'articolo 2645-bis prevede l'accollo di quota di debito con l'obbligo di restituzione, nell'ambito di operazione ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinata al finanziamento dell'intervento edilizio, l'ipoteca iscritta a garanzia sul fabbricato da costruire o in corso di costruzione ha effetto riguardo alla porzione del medesimo fabbricato oggetto del preliminare. Tale ipoteca prevale sulla trascrizione, ancorchè anteriore, del contratto preliminare, limitatamente alla quota oggetto di acollo, accresciuta fino a concorrenza dell'eventuale maggiore importo riferibile alla stessa in base ai parametri stabiliti dalle norme sul credito fondiario e proporzionato al rapporto fra l'effettivo ammontare complessivo del debito e la complessiva quota di proprietà ipotecata.».

4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2775-bis. (*Crediti per mancata esecuzione di contratti preliminari*). - 1. I crediti del promissario acquirente di beni immobili hanno privilegio sul bene immobile oggetto del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis e sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della trascrizione del pignoramento o della domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 2652, primo comma, numero 1), ovvero al momento della risoluzione del contratto medesimo con atto avente data certa.

2. In ogni caso ai crediti di cui al comma 1 sono preferiti quelli garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto dell'immobile.».

5. All'articolo 2780 del codice civile, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: «5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis.».

6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora eseguita dai contraenti, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.».

7. All'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540, recante disposizioni in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: «2-bis) le trascrizioni dei contratti preliminari non più produttive degli effetti di cui all'articolo 2645-bis del codice civile.».

8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, riguardante la pubblicità dei diritti immobiliari, le parole: «dall'articolo 20, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, lettere g) ed h)».

9. Nell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che individua gli atti depositati e conservati nell'archivio notarile, nel n. 4°, le parole: «degli atti notarili rogati» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate».

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, relativo alla base imponibile per le trascrizioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa.»;

b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: «di diritti reali immobiliari,» sono inserite le seguenti: «dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile,».

11. Nel comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei comuni montani, dopo le parole: «cinquemila abitanti» sono inserite le seguenti: «o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni di maggiori dimensioni».

12. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992:

1) all'articolo 2, la nota 2-bis è sostituita dalla seguente: «2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000.»;

2) all'articolo 13, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo le parole: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «nonchè estratti di conto corrente postale»; nella nota 3-ter, dopo le parole «ricevuti dalle banche» sono inserite le seguenti: «nonchè dagli uffici dell'Ente poste italiane»;

b) nell'articolo 7, primo comma, della tabella, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali» sono soppresse.

13. Nella lettera *c)* della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alea è sostituito dal seguente: « *c)* conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare o banche».

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso e in caso d'uso, al comma 2, secondo periodo, le parole: «ad eccezione delle locazioni e degli affitti e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), del decreto medesimo», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e *8-bis)*, dello stesso decreto»;

b) nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero *8-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1 per cento»;

c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota *II-bis)*, è aggiunta la seguente: «*II-ter)* Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.».

15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto periodo»;

b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto periodo».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e ordini del giorno:

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Art. 2645-bis. (*Trascrizione di contratti preliminari*). - 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di

cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente».

3.160

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «da costruire o in corso di costruzione» inserire le seguenti: «o comunque oggetto degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457».

3.118

TAROLLI

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la virgola dopo la parola: «definitivo» ed inserirla dopo le parole: «comma 1». Inoltre, sostituire le parole: «stipulato in» con le seguenti: «o di altro atto che costituisca comunque».

3.170

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2)».

3.180

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «mai prodotti» inserire le seguenti: «oltre che nel caso di trascrizione dell'atto di risoluzione del contratto stesso,».

3.275

RUSSO

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «entro un anno» con le altre: «entro quattro mesi».

3.119

TAROLLI

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «fabbricati» e «fabbricato» rispettivamente con: «edifici» e «edificio».

3.150

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole da: «ai soli effetti» sino alla fine con le seguenti: «per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi».

3.277

RUSSO

Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonchè alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quella indicata nell'elaborato di cui al comma 4 non produce effetti».

3.140

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: «rispetto a quella di riferimento nell'elaborato peritale di cui al comma 4» con le altre: «rispetto a quella indicata nel preliminare».

3.120

TAROLLI

Al comma 1, capoverso 6, inserire una virgola dopo le parole: «singole unità» e, prima della parola: «completata», inserire le seguenti: «sia stata».

3.130

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. - All'articolo 2668 del codice civile è aggiunto infine il seguente comma:

“3-bis. Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato”».

3.513

IL RELATORE, BONAVITA

Al comma 2, sostituire le parole da: «nonchè» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonchè, nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, quarto comma, la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione».

3.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 2825-bis. - (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare). - 1. L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio a sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo suddetto. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare».

3.278 (Testo corretto)

RUSSO

Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 2775-bis. - (Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari). - 1. Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi.

2. Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonchè ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis».

3.279 (Testo ulteriormente corretto)

RUSSO

Al comma 8, dopo le parole: «lettere g) e h)» aggiungere le seguenti: «limitatamente, per detta lettera h), ai preliminari dei contratti di cui all'articolo 2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione».

3.30

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «limitatamente agli immobili intavolati».

3.40

GUBERT

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto, infine, il seguente comma: «Nei territori di cui all'articolo 1 le parti hanno facoltà di provvedere agli adempimenti previsti nel comma 1 qualora ne facciano concorde richiesta ed esonerino espressamente i soggetti obbligati».

3.126

PINGGERA

Sopprimere il comma 9.

3.124

PINGGERA

All'emendamento 3.500, sopprimere le seguenti parole: «ad esclusione degli atti privati previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare.».

3.500/1

PASQUALI, PEDRIZZI, PONTONE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che disciplina il deposito degli atti esteri per l'uso nello Stato, nel numero 4, le parole: "degli atti notarili rogati in paese estero" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in paese estero, ad esclusione degli atti privati previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare,"; e dopo le parole: "notaio esercente", sono aggiunte le seguenti: "per gli atti privati predetti si applicano le disposizioni, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette"».

3.500

IL RELATORE, BONAVITA

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che individua gli atti depositati e conservati nell'archivio notarile, nel n. 4, le parole «degli atti notarili rogati» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate, salvi gli atti pubblici e scritture private autenticate fatti all'estero e riconosciuti in base a convenzioni internazionali».

3.127

PINGGERA

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione degli atti privati previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 342 del 1977 per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare».

3.80

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicate ove vige il sistema tavolare in quanto con questo compatibili».

3.90

GUBERT

Al comma 11, dopo le parole: «situate in comuni» inserire la seguente: «montani».

3.300

GUBERT

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole "(legge 19 ottobre 1991, n. 349)" sono aggiunte le seguenti: "e di prodotti fitosanitari".».

3.501

PIATTI, BARRILE, SCIVOLETTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini dell'imposta di registro la posizione degli imprenditori agricoli a titolo principale è equiparata a quella dei coltivatori diretti».

3.120a

D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente Poste Italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1° gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi la precedente disciplina fiscale.».

3.502

IL RELATORE, BONAVITA

In questo modo le parti effettueranno dichiarazioni di corrispettivo all'insegna di una completa trasparenza e il preliminare di compravendita potrà essere stipulato facendo risultare il prezzo vero senza ricorrere a dannose scritture collaterali, assicurando in tal modo successo all'innovazione di grande portata sulla trascrivibilità del contratto preliminare.

9.1925.5

PASTORE, DI BENEDETTO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 669/96 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997:

rilevato che il Governo ha inteso all'articolo 3 di tale provvedimento dettare norme in materia di trascrizione di contratti preliminari giacchè è ormai prassi consolidata stipulare tale atto prima del contratto definitivo, specie per quanto attiene la compravendita di beni immobiliari;

considerato che tra le parti contraenti esiste una situazione oggettiva di disuguaglianza tra acquirente e venditore, poichè quest'ultimo rimane nella piena disponibilità del bene oggetto del contratto, mentre l'acquirente nel periodo intercorrente tra la conclusione del preliminare e la stipula del contratto definitivo, si trova esposto a vari rischi, quali l'inadempimento e/o il fallimento del venditore-imprenditore od il trasferimento ad altri del bene promesso;

considerato che l'unica e limitata tutela del provvisorio acquirente consiste nel chiedere al Giudice una sentenza che produca, nei confronti della parte inadempiente, gli stessi effetti del contratto non concluso;

rilevato che questa forma di tutela non garantisce che parzialmente il provvisorio acquirente poichè in caso di alienazione a terzi dell'immobile promesso con atto trascritto in data anteriore a quello di trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 2652 del c.c. il provvisorio acquirente potrebbe solo produrre una generica azione per risarcimento danni;

rilevato che costituisce prassi generalizzata il dichiarare prezzi inferiori a quelli di mercato per mere ragioni fiscali, come indotto dai criteri di determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte di registro;

considerato che tale prassi è fonte di potenziali pericoli per l'acquirente, che in caso di mancata conclusione del contratto o di fallimento del venditore, non può ottenere la restituzione della intera somma già corrisposta, esponendolo quindi a rischio di azioni revocatorie;

rilevato che la differenza tra il corrispettivo dichiarato e quello effettivamente versato, rischia di finalizzare flussi di liquidità non contabilizzati che si prestano alla costituzione di fondi neri e conseguente scarsa trasparenza e veridicità dei bilanci delle imprese venditrici;

rilevato che tale situazione oggettivamente penalizza l'impresa che volesse dichiarare il corrispettivo per intero, stante l'illegittima concorrenza delle imprese che tali valori non dichiarano, a ciò spinte dai criteri di determinazione del valore vigenti.

considerato che i pur opportuni interventi normativi contenuti nel decreto-legge 669/96 non risolvono, nè potrebbero i problemi sopra esposti:

impegna il Governo:

ad emanare disposizioni di carattere fiscale volte ad indurre i contribuenti a dichiarare l'intero corrispettivo delle compravendite immobiliari, attraverso una adeguata riduzione delle aliquote dell'imposta di registro, relative alla parte di corrispettivo eccedente il valore determinato in base ai criteri dell'articolo 52, 4° comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

Infatti:

a) i timori per una eventuale perdita di gettito sono privi di fondamento in quanto solo il 20 per cento dei contratti immobiliari viene oggi registrato ad un valore superiore a quello di cui all'articolo 52 citato ed inoltre il provvedimento auspicato consentirebbe di realizzare un maggiore gettito IRPEG e ILOR in conseguenza dell'emergenza di una più ampia base imponibile;

b) A prescindere dagli aspetti fiscali, un siffatto intervento sarebbe un importante passo in avanti nella strada della trasparenza e correttezza delle attività economiche e costituirebbe un importante contributo alla moralizzazione della società.

9.1925.6

PASQUINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.160 è una riformulazione tecnica dell'articolo del decreto-legge e si illustra da sè, così come gli emendamenti 3.170, 3.180 e 3.150.

L'emendamento 3.140 è una riformulazione tecnica del testo, così come l'emendamento 3.130.

L'emendamento 3.513 è un'aggiunta che rende più comprensibile il testo.

L'emendamento 3.200 è un'aggiustamento tecnico, così come l'emendamento 3.30 a cui però, dopo le parole «all'articolo 2645-*bis* del codice civile» ed «ai contratti sottoposti a condizione», vanno aggiunte le altre: «e gli atti che determinano effetti reali».

L'emendamento 3.500 intende recepire la posizione sostenuta nel dibattito in Commissione e che si riferisce al diverso regime che esiste dove vi sono i giudici tavolari e il sistema tavolare per la registrazione degli atti. Il tema è molto complesso: questo emendamento tende a coprire la parte fiscale che ha per oggetto la trascrizione degli atti, mentre per la parte che si riferisce al codice civile e ai rapporti con gli altri Stati credo che sia opportuna una precisazione e una presa di posizione del Ministero di grazia e giustizia, perchè il sistema degli atti notarili, il regime dei notai è sottoposto alla tutela e sorveglianza del Ministero di grazia e giustizia, che in questa materia si deve esprimere, così come sull'emendamento 3.80 che tratta di questo argomento.

L'emendamento 3.502 tende ad omogeneizzare il trattamento che si riferisce ai buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente Poste Italiane.

Sulle modalità di verifica del numero legale

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente intendo parlare sull'ordine dei lavori.

Anche per chiarire ai colleghi, faccio presente che il procedimento elettronico che lei ci ha imposto recentemente per la verifica dei 12 senatori al posto dell'alzata di mano fa sì che il procedimento elettronico in atto sommi queste 12 presenze. Successivamente, se le schede non vengono tolte, vengono di nuovo sommate, ossia le presenze diventano in pratica 24, per cui, poichè forse io di matematica ne so un pochino di più di qualcun altro, mi sono accorto che non era possibile che vi fosse il numero legale in una certa votazione, questo grazie al sistema elettronico per cui, quando chiediamo la verifica attraverso la scheda, riusciamo ad avere i numeri. Ora, era impossibile che potesse esservi il numero legale e lo dico per chiarirlo anche ai colleghi senatori: quando cioè ci viene richiesta la luce gialla, tanto per intenderci, la successiva luce bianca viene sommata; quindi c'è stato un numero legale che in realtà non c'era la volontà di dare.

MORANDO. Non è così.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, se mettiamo in dubbio anche i risultati del sistema elettronico, torniamo indietro di almeno una decina di anni. Non c'è nessuna somma, non c'è una doppia somma. Lei ha il dovere, chiedendo la verifica del numero legale, di apporre la scheda; poi, poichè gli altri non chiedono il numero legale, essi concorrono soltanto a determinarlo. Quindi non è che mettono la scheda due volte; semmai può essere lei a metterla due volte, ma mi deve dire perchè la dovrebbe mettere, nell'interesse di chi la dovrebbe mettere.

TABLADINI. Signor Presidente, lei non ha ancora capito.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Tabladini, ma è così.

TABLADINI. No, non è così!

PRESIDENTE. Non si arrabbi, senatore Tabladini, non si arrabbi. Fino a prova del contrario lei esprime un'opinione, ma solo un'opinione può esprimere. Non è che si esprime soltanto gridando ad alta voce; da un po' di tempo lei si altera un po' troppo, senatore Tabladini. Stiamo discutendo pacificamente di un sistema elettronico.

TABLADINI. Allora mi dia la voce!

PRESIDENTE. Che cosa?

TABLADINI. Mi dia il microfono, se vuole discutere pacificamente.

PRESIDENTE. Lei deve avere innanzi tutto la parola, perchè non può parlare quando crede; non siamo arrivati ancora a questo punto. Lei chiede la parola, io gliela do, la ascolto e qualche volta le rispondo anche.

TABLADINI (*alzando la voce*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, le stavo chiedendo la parola, ma lei non me la concede; di conseguenza sono costretto a gridare per farmi udire.

PRESIDENTE. Lei non deve gridare; basta che alzi la mano e avrà sempre la parola.

TABLADINI. Per carità, mi è già capitato più di una volta. Lei non ha effettivamente capito quanto è avvenuto, e cioè: quando viene richiesta la presenza con luce gialla, tanto per intenderci, la successiva nostra presenza con la luce bianca fa sì che si sommi due volte la presenza...

PRESIDENTE. Lei vuole che non si sommi?

TABLADINI... questo perchè più volte ella ci ha invitati a lasciare la tessera nella feritoia; ora noi avremo cura di toglierla dopo aver fatto notare la nostra presenza, in quanto altrimenti votiamo due volte. Ciò però si contraddice con il fatto che ci veniva chiesto da parte sua di lasciare la tessera nella feritoia. Quando si vide che un collega l'aveva tolta, ella si fece cura di dirgli di lasciare la tessera nella feritoia; questo fatto, invece, provoca la doppia somma.

Questo era quello che volevo dire, per cui lei, dicendo «no», diceva no ad una cosa che va contro la matematica che risulta dai dati stampati. Quindi, signor Presidente Mancino, se ha il desiderio di guardare, si accorgerà che non ci sarebbe stato almeno su tre votazioni, perchè tante ci hanno insospettito, il numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, io non ho nessun interesse a dire che siamo in numero legale quando non lo siamo, questo sia chiaro.

TABLADINI. Ce l'ha, ce l'ha.

PRESIDENTE. Se gli uffici che sono addetti al sistema elettronico faranno la cortesia a lei e a chiunque lo chieda, spiegheranno come funziona questo sistema, non certoaggiungendo. Lei non ha il dovere di votare due volte: lei deve concorrere alla formazione del numero legale

quando ne faccia richiesta, perchè i dodici richiedenti sono una premessa necessaria perchè si dia luogo alla votazione, ma sono necessari per la formazione del numero legale. Non è che lei si può sottrarre al dovere di partecipare alla votazione come se fosse esentato; lei non vota una sola volta, lei vota contemporaneamente agli altri senatori perchè questi più i dodici richiedenti debbono costituire il numero legale. Questo è il Regolamento; vorrei pregare i funzionari che sono addetti al sistema elettronico di spiegare al senatore Tabladini come vanno le cose.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No, basta. Senatore Tabladini, abbiamo già capito.

TABLADINI. Non ha capito niente.

PRESIDENTE. Non ho capito, ma mi basta così per la regolamentazione dei lavori d'Aula. Poi saranno i funzionari a spiegare come vanno le cose. Se lei ha ragione, io darò atto in Assemblea che lei aveva ragione.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Riprendiamo con l'illustrazione degli emendamenti.

TAROLLI. Gli emendamenti 3.118, 3.119 e 3.120 li do per illustrati.

RUSSO. L'emendamento 3.275 può essere ritirato visto l'emendamento del relatore 3.513 che sostanzialmente soddisfa l'esigenza alla quale mirava quello in esame.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.277 voglio far osservare che se sarà approvato dall'Assemblea si renderà necessaria, per coordinamento, una leggera modifica degli emendamenti 3.140 e 3.200, presentati dalle Commissioni riunite.

Gli emendamenti 3.278 e 3.279 li do per illustrati, rimanendo a disposizione dei colleghi per eventuali chiarimenti. Si tratta di riformulazioni di norme previste nel decreto-legge che mi sembra ne migliorino il testo.

GUBERT. Gli emendamenti 3.40 e 3.90 si riferiscono alle modifiche proposte per il trasferimento degli immobili nei preliminari di compravendita e altro. Al comma 8 di questo articolo si fa una deroga rispetto a quanto previsto nella legge che fa salvo il regime tavolare in alcune regioni e in alcune aree italiane, una deroga praticamente così ampia da far correre il rischio di una interpretazione contraddittoria rispetto al sistema tavolare.

Nel caso di immobili non ancora costruiti o di altri impegni su diritti reali che non hanno come riferimento immobili intavolati, questi non potrebbero essere iscritti se non attraverso artifici molto particolari, come - ad esempio - far riferimento alle particelle fondiari su cui i fu-

turi edifici potrebbero insistere, stravolgendo di fatto il sistema tavolare.

L'emendamento 3.40, nel presupposto appurato in Commissione che il Governo non intendesse in alcun modo ledere il principio del sistema tavolare, limita in maniera esplicita il disposto del comma 8 agli immobili intavolati, in quanto ogni altra interpretazione rischia di essere negativa.

L'emendamento 3.90 ha carattere più ampio e mira a salvaguardare in generale il sistema tavolare. È stato detto in Commissione da parte del rappresentante del Governo che questo emendamento non sarebbe necessario, in quanto sarebbe scontata la vigenza del sistema tavolare, ma io credo non sia così scontata. Ho consultato anche esperti in materia, che mi suggeriscono che un emendamento di questo genere renderebbe senz'altro più chiara la normativa e la sua applicabilità. Del resto, il sistema tavolare rappresenta un'evoluzione positiva della pubblicità dei trasferimenti nel mercato immobiliare e, quindi, credo non valga la pena in alcun modo lederne la struttura unitaria, mentre sarebbe invece necessario avvicinarsi ad essa.

L'emendamento 3.300 mira ad eliminare qualche possibilità di equivoco su un inserimento che il Governo ha operato per recuperare un emendamento sul quale si era dichiarato disponibile in sede di collegato alla finanziaria, riguardante le agevolazioni da attribuire ai titolari di piccole aziende localizzate in comuni montani. Queste agevolazioni erano stabilite per i comuni montani fino a 5.000 abitanti; il recupero è anche per frazioni di 1.000 abitanti di comuni maggiori di 5.000 abitanti. Questi comuni dovrebbero essere montani; in questo modo si chiarirebbe la limitata portata dell'emendamento a suo tempo proposto in sede di collegato e accolto dal Governo.

* PINGGERA. Signor Presidente, innanzitutto tengo a precisare che gli emendamenti 3.124 e 3.127 sono stati recepiti nell'emendamento 3.500; ragione per cui, nel momento in cui quest'ultimo venisse approvato, gli altri due saranno da considerarsi ritirati.

Per quanto attiene all'emendamento 3.126, vorrei fare qualche precisazione. Esso attiene alla materia della domanda tavolare, cioè esclusivamente della domanda. Questa, per il sistema normativo tavolare attuale, può già essere redatta adesso e presentata direttamente dalle parti. Per i contratti autenticati, cioè per le scritture private autenticate, la categoria notarile invece si ritiene obbligata a presentare essa direttamente l'istanza tavolare e a redigerla, tant'è vero che c'è anche l'obbligo giuridico imposto ai notai al riguardo. Però quest'obbligo non va fino al punto di essere loro stessi direttamente a dover presentare la domanda. Naturalmente la stesura della domanda tavolare notarile ha un costo molto elevato; le parti potrebbero e possono benissimo presentare direttamente la domanda tavolare da loro firmata, e con ciò avere un non indifferente risparmio.

L'emendamento vuol rendere possibile l'esonero del notaio per le parti contrattuali, cioè l'esonero dalla presentazione della domanda da parte dei notai, con impegno per le parti a presentare esse stesse la domanda tavolare, perchè l'obbligo alla trascrizione va naturalmente salvaguardato.

Tengo a precisare inoltre che non c'è alcun rischio che la domanda tavolare non venga presentata correttamente; tant'è vero che nessun sistema di pubblicità immobiliare è così perfezionato come il sistema tavolare. La domanda tavolare viene prima controllata dal conservatore del libro tavolare, e da questi vistata; se vi sono delle osservazioni da fare egli stesso fa il *lustrum* per il giudice tavolare, poi è il giudice tavolare ad essere obbligato, e lo fa, a controllare la domanda e a firmarla. Ragione per cui questo è anche un sistema di pubblicità molto garantista e molto controllato. Quindi anche sotto tale profilo non c'è assolutamente nulla da temere.

Si tratta, quindi, di rendere possibile con questo emendamento di ridurre le spese per le parti.

PASQUALI. L'emendamento 3.500/1 tende a ristabilire la dizione originaria nella formulazione presentata dal Governo e pervenuta alle Commissioni riunite. Non si comprende perchè debbano essere esclusi gli atti stipulati davanti a un notaio austriaco in base alla convenzione italo-austriaca, ratificata con legge 2 maggio 1977, numero 342, da una previsione normativa che, secondo quanto risulta dalla relazione al disegno di legge n. 1925, è stata proposta a tutela del cittadino. Si legge infatti a pagina 13 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, che la previsione normativa *de qua* ha inteso perseguire un duplice obiettivo: *a)* assicurare un'equilibrata tutela giuridica delle parti contraenti in relazione ad interessi individuali aventi rilievo sociale; *b)* garantire ai terzi un grado di certezza che rappresenta la ragione d'essere di tutto il sistema pubblicitario.

Nella relazione si afferma anche che il comma 8 ha la funzione di rendere applicabili le disposizioni in questione nei territori ove vige il sistema del libro fondiario o tavolare e che il comma 9 intende togliere ogni dubbio sul fatto che gli atti pubblici rogati e le scritture private autenticate all'estero, prima di essere posti in uso nello Stato, debbano essere depositati presso l'archivio notarile o risultare negli atti di un notaio.

L'emendamento 3.500 presentato dal relatore e l'emendamento 3.80 delle Commissioni riunite, così come gli emendamenti presentati dal senatore Pinggera (che ne ha appena terminato l'illustrazione) escludono l'obbligo del deposito degli atti stipulati in Austria. Non si capisce - ripeto - il motivo per cui questi atti debbano essere sottratti al deposito, dal momento che il comma 9 dell'articolo 3 (nel quale si parla appunto di deposito) non è in alcun modo lesivo delle clausole della convenzione internazionale e neppure del sistema tavolare; esso non si pone assolutamente in contrasto con la normativa internazionale, nè con quella delle zone facenti parte dell'ex impero asburgico, che hanno conservato tale sistema.

Se tali emendamenti verranno accolti, risulteranno lesivi della parte contrattuale più debole: non vi sarà alcuna possibilità di controllo sulla legalità e sulla legittimità, così come non vi sarà alcuna assunzione di responsabilità da parte di chicchessia. Sono i faccendieri o i titolari di agenzie immobiliari a preparare i contratti da portare al di là del confine, dove il notaio austriaco si limita ad autenticare la firma, senza assumere nessuna responsabilità. Quest'ultimo deve soltanto dire: «autentico

la firma di costui che compare davanti a me», non guarda neppure l'atto, tanto è vero che vengono portati contratti redatti in italiano non dai singoli cittadini (che dovrebbero essere protetti per evitare il pagamento della tariffa notarile) ma dai faccendieri o dagli agenti immobiliari. Tali contratti - ripeto - vengono redatti in italiano e portati ai notai austriaci che li autenticano e confermano solo la corrispondenza della qualità della persona rispetto alla firma apposta.

Rilevo che in tutti i paesi europei i contratti, e in special modo quelli aventi per oggetto beni immobili, se provengono dall'estero, devono sottostare ad una serie di controlli e di autorizzazioni.

Per la tutela del contraente e specialmente della parte più debole è necessaria una assunzione di responsabilità, una tutela che gli emendamenti proposti eliminano lasciando esposti gli acquirenti al rischio che i notai austriaci non forniscano alcuna garanzia circa il contenuto delle scritture private autenticate, per la limitazione del loro compito che comporta anche una limitazione delle tariffe. Non sto difendendo la *lobby* dei notai: questi ultimi finiscono per svolgere un lavoro che consegue alla mancata assunzione di responsabilità da parte di altri; spesso nasce un contenzioso perchè la parte più debole si trova esposta a conseguenze inimmaginabili, o per non essersi resa conto o per l'assenza di controlli. E non mi si dica che un controllo serio viene fatto da chi conserva i registri o da colui che è responsabile del libro tavolare, che non ha certamente una competenza giuridica approfondita e che raramente passa qualcosa al giudice tavolare.

Tuttavia, se vi sono aspetti giuridici che, come ha detto il relatore, interessano il Ministero di grazia e giustizia, che dovrebbe farsi carico della tutela della corrispondenza alla normativa del codice italiano (perchè ritengo che il Governo l'abbia previsto in una ottica giusta di tutela, come è detto nella relazione e come io ricordo), mi permetto di rilevare che deve farsene carico anche il Ministero che ha responsabilità di tipo fiscale. Infatti questi operatori improvvisati, dopo aver agito in questo modo, hanno anche messo in essere una serie di accorgimenti per evadere il fisco: questo può avvenire solo usando gli atti esteri ed evitando il deposito.

Uno dei sistemi più raffinati, relativo alla cessione di quote sociali di aziende, è che gli atti vengono autenticati in Austria, senza essere registrati; si aspettano cinque anni, in questo modo si riesce ad evadere le sanzioni per le imposte indirette: cioè non si paga nulla, in cinque anni tutto viene superato, e in questo modo si supera anche il problema delle sanzioni per il mancato pagamento delle imposte indirette e, in modo totale, di quelle dirette. In questi cinque anni si supplisce con operazioni abilissime, come contratti di comodato o con una locazione; si nasconde cioè il contratto sostanziale con un contratto apparente.

Per queste ragioni ritengo che sia assolutamente necessario tornare alla formulazione originaria che il Governo stesso aveva previsto, in modo del tutto esatto. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e della senatrice Siliquini*).

PIATTI. Do per illustrato l'emendamento 3.501.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 3.120a mira a parificare la posizione degli imprenditori agricoli a titolo principale a quella dei coltivatori indiretti.

È una norma che ormai si impone nel nostro ordinamento fiscale, in quanto gli imprenditori agricoli a titolo principale sono stati tutti assoggettati al pagamento dei contributi previdenziali e ad altri obblighi burocratici e fiscali che sono gli stessi, anzi più onerosi, di quelli dei coltivatori diretti.

Questa misura si impone, dicevo, per ristabilire una parità di trattamento che non si ha motivo di tardare ad introdurre nel nostro ordinamento.

* PASTORE. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 3.100 e 3.110, che sono due pezzi di un medesimo progetto normativo. La necessità di questi emendamenti deriva dal fatto che, come la stessa Commissione che ha esaminato il testo ha rilevato per dare efficacia alla norma sulla trascrizione dei contratti preliminari, è necessario eliminare una grossa ipocrisia del nostro sistema fiscale in materia di registro. Gli atti di trasferimento immobiliare vengono tassati in base al prezzo dichiarato ovvero al prezzo che deriva dalla valutazione catastale, nel caso che sia questo il valore dichiarato come prezzo. È chiaro che oggi è invalsa l'abitudine negli atti di indicare il valore catastale come prezzo effettivo, con conseguenze che tutti noi possiamo immaginare, sulla circolazione monetaria, sulle contro dichiarazioni, vi è comunque una mancanza di fedeltà rispetto ad una correttezza fiscale, che tutti invece vogliamo tutelare.

Se noi, in materia di contratto preliminare, manteniamo questa ipocrisia legislativa, corriamo il rischio che le norme che sono state introdotte non realizzino appieno il loro effetto, perchè è chiaro che in sede di contratto preliminare le parti dovranno dichiarare il prezzo intero, e quindi in sede di atto definitivo si troveranno nell'impossibilità, ove il prezzo effettivo fosse superiore al valore catastale, di dichiarare questo valore.

Per questi motivi ho presentato, insieme ad altri colleghi, gli emendamenti 3.100 e 3.110 e l'ordine del giorno n. 5; peraltro, anche l'ordine del giorno n. 6, presentato dal senatore Pasquini, mira ad indicare la strada da seguire in futuro.

In particolare, le nostre proposte prevedono che l'imposta di trasferimento più onerosa colpisca in tutti i casi il valore dell'immobile fino al valore catastale, mentre si paghi un'imposta in misura minima dello 0,50 per cento sulla differenza tra valore dichiarato e prezzo eventualmente superiore.

Credo sia sotto gli occhi di tutti la trasparenza fiscale che deriverebbe dall'introduzione di una simile normativa tributaria.

AMORENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AMORENA. Signor Presidente, vorrei farle rilevare che in Commissione il collega Moro ed io avevamo chiesto di apporre la firma all'emendamento 3.120a, di cui è primo firmatario il senatore D'Alì, ma sul fascicolo degli emendamenti ciò non risulta.

Inviterei, dunque, cortesemente ad un maggiore impegno da parte degli uffici preposti a tale compito.

PRESIDENTE. Senatore Amorena, si riferisce all'emendamento 3.120a?

AMORENA. Sì, signor Presidente; siamo intervenuti in Commissione, spiegando i motivi per cui eravamo favorevoli all'emendamento in questione e in quell'occasione, abbiamo chiesto che tale emendamento fosse presentato in Aula anche con la nostra firma; ciò non risulta dagli atti, per cui si tratta di una dimenticanza degli uffici appositi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, l'articolo 3, già complesso in quanto novella il codice civile, presenta, per alcuni emendamenti sottoposti al nostro esame, aspetti molto delicati, soprattutto per quelli riguardanti il sistema tavolare. Essi sono stati oggetto di profonde discussioni in Commissione, ma necessitano ancora di un ulteriore approfondimento per le implicazioni che hanno negli scambi internazionali, nel rispetto dei trattati internazionali, nella vigenza di norme e consuetudini in regime di sistema tavolare.

Chiederei, dunque, di rinviare a domani l'espressione del parere sugli emendamenti, riservandomi nella seduta antimeridiana di affrontare con maggior completezza e precisione i delicati argomenti in questo momento al nostro esame e di passare alla discussione del successivo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, senatore Bonavita, la sua è una proposta di rinvio della discussione degli emendamenti e, quindi, dell'espressione del parere del relatore e del Governo alla seduta antimeridiana di domani.

In sostanza, lei mi chiede di aggiornare a domani mattina tale discussione, passando al successivo punto all'ordine del giorno che sembrerebbe, salvo registrarne la volontà contraria, trovare il favore della grande maggioranza dei Gruppi parlamentari.

Se non si fanno osservazioni, rinvio, pertanto, il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930 alla prossima seduta.

Discussione del disegno di legge:

(215) Manzi ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali», d'iniziativa dei senatori Man-

zi, De Luca Michele, Pizzinato, Battafarano, Pelella, Caponi, Carcarino, Crippa, Marchetti, Loreto, De Guidi, Bucciarelli, Tapparo e Bedin.

Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Manfroi, per integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

* MANFROI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiarire all'Assemblea che con questo disegno di legge non si tende ad innovare in alcun modo la normativa prevista sui licenziamenti per motivi politici, sindacali o religiosi.

Si tratta semplicemente di riaprire i termini, per un periodo limitato di 180 giorni, al fine di consentire a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 36 del 1974 e che, per qualsiasi motivo, non abbiano beneficiato delle provvidenze previste da tale provvedimento, di poter presentare la domanda e quindi di vedersi riconosciuta la copertura previdenziale per il periodo in cui sono rimasti disoccupati a causa di motivi politici, sindacali o religiosi.

Per rifare molto rapidamente la storia di questo provvedimento, dobbiamo ritornare al clima politico dell'immediato dopoguerra, quando la lotta politica veniva combattuta con qualsiasi mezzo, non escluso anche il licenziamento.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(*Segue MANFROI, relatore*). Nel 1966, con la legge n. 604, si è introdotto il principio della «giusta causa» nei licenziamenti, che prevedeva la nullità dei licenziamenti stessi determinati da motivi ideologici. Questo principio è stato successivamente ribadito dallo Statuto dei lavoratori nel 1970; rimaneva, però, il problema dei lavoratori precedentemente licenziati per simili motivi, talchè nel 1974, con la legge n. 36, si è provveduto a ricostituire il rapporto assicurativo obbligatorio in favore di tali lavoratori, inserendo tuttavia norme probatorie rigorose per poter accedere a tale beneficio. Nonostante il termine di due anni che la legge prevedeva perchè tali lavoratori presentassero le domande, molti di essi sono rimasti esclusi per diversi motivi ed in particolare perchè emigrati nel frattempo all'estero.

Nel 1979, la legge n. 648 ha riaperto i termini per un periodo breve di 90 giorni, ma nonostante questo rimangono ancora escluse centinaia di lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 36 del 1974, che potrebbero godere dei benefici.

Il disegno di legge in esame si prefigge appunto di consentire, per un motivo di evidente equità, la presentazione delle domande per poter ricostruire il rapporto assicurativo obbligatorio e veder riconosciuto il periodo di disoccupazione.

Faccio presente altresì che, in sede di Commissione, era stato presentato un analogo disegno di legge, il cui primo firmatario era il sena-

tore Battafarano. Tale provvedimento prevedeva il riconoscimento degli stessi benefici anche ai lavoratori dipendenti da enti pubblici. Peraltro, la Commissione, dopo aver abbinato l'esame dei due disegni di legge, successivamente ha deciso di separarli per consentire un *iter* autonomo al provvedimento che ora è al nostro esame.

L'articolo 1 di tale provvedimento, come ho già detto, prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, per un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge; mentre l'articolo 2 indica la copertura finanziaria, prevista in 1.600 milioni per il 1996 e in 1.000 milioni rispettivamente per il 1997 e per il 1998.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Camo. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Cortelloni. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, pur condividendo lo spirito che ha determinato il legislatore del 1974 ad introdurre i principi volti a cassare quella disparità di trattamento di cui erano rimaste vittime i lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi e sindacali negli anni antecedenti l'introduzione della legge n. 604 del 1966, prima, e dello Statuto dei lavoratori poi, l'invito che ci viene proposto oggi per questo disegno di legge risulta inaccoglibile.

Sotto il profilo giuridico, e non solo, la prima osservazione che si ritiene doveroso formulare è che, ancora una volta, si verrebbe a calpestare il caposaldo della civile convivenza e cioè la certezza del diritto. Onorevoli colleghi, dal 1974 ad oggi il Parlamento ha già concesso ben due remissioni in termini che ora, con questo atto parlamentare, si vogliono nuovamente riaprire, assicurando che si tratterà dell'ultimo intervento. Quale credibilità possiamo attribuire ai sostenitori di questo pensiero quando, già nel dicembre 1979, dopo che la legge n. 36 del 1974 aveva già concesso due anni di tempo per accedere alla ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e la vecchiaia, giungendo così al febbraio 1976, si sono concessi altri 180 giorni, assicurando che si sarebbe trattato di un beneficio irripetibile?

È chiaro a tutti che la finalità non detta e non scritta di questo disegno di legge è ben diversa rispetto a quella codificata nel testo.

Una attenta lettura del capitolato non può esimere dal ritenere come, ancora una volta, il legislatore rischi di prestare il fianco ad interessi meramente clientelari e di bottega di certi partiti.

Una riapertura dei termini così come proposta, e soprattutto come giustificata e motivata nella relazione introduttiva del testo in esame, evidenzia la totale superficialità, forse proprio per nascondere dell'altro, con cui si intende legiferare.

In essa si parla di «alcune centinaia di superstiti», *quantum*, si dice, così valutato dalla «Associazione nazionale licenziati e perseguitati per rappresaglia politico-sindacale», ma sui criteri seguiti per tale elaborazione statistica non viene spesa una parola, così come ci si guarda bene dal fornire riferimenti ed elementi atti ad accreditare questi dati.

Questa estrema superficialità di procedere legittima a supporre che tutto ciò sia frutto dei desideri delle sinistre proponenti del disegno di

legge, per agevolare ancora una volta «categorie che stanno a loro particolarmente a cuore», ma che ben poco hanno a che vedere con i veri perseguitati per motivi politici o religiosi.

E con quali costi per la collettività?

Non saranno di certo «solo», e dico solo tra virgolette, quelli preventivati nel disegno di legge, perchè nell'elenco dei beneficiari vanno ricompresi anche coloro che, conformemente all'articolo 8 della legge n. 36 del 15 febbraio 1974, hanno diritto alla riliquidazione, ai supplementi e alle maggiorazioni, compresi i superstiti del preteso assicurato, sia per quanto riguarda le prestazioni indirette che quelle di riversibilità.

E questo in un momento in cui, alla luce dei conti rosso fuoco dell'INPS, si discorre tanto di riforma pensionistica, per passare dal sistema a base retributiva a quello a base contributiva e si chiede alla gente di lavorare più anni per avere un assegno pensionistico più basso.

Questa riapertura dei termini determinerebbe il diritto, a domanda, di ottenere la riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento all'assicurato o ai suoi superstiti dalla data di decorrenza delle prestazioni stesse.

Ciò è significativo del fatto che con la remissione in termini, della quale coloro che non riusciranno a giovare perchè ignari della sua esistenza, motivazione questa addotta dai proponenti del presente atto, non dovranno temere, ma solo attendere la prossima, si dovranno corrispondere arretrati per un ammontare complessivo che, opportunamente, i compilatori hanno omesso.

I compilatori, all'articolo 2, valutano gli oneri complessivi derivanti dalla applicazione di questa legge in un totale complessivo di tre miliardi e 600 milioni per il triennio 1996-1998, senza però preoccuparsi di indicare i parametri di riferimento di tale valutazione, suffragando così ancor più la considerazione dell'inammissibile superficialità con cui hanno proceduto.

Censuriamo quindi, in linea di principio, ma anche di merito, questo modo di procedere, tipico di un legislatore che converte quella che dovrebbe essere un'eccezione in regola: così è stato e continua ad essere nell'applicazione dell'istituto del prepensionamento, così si è verificato in troppi altri casi nei quali si acclamava con determinazione la fine di un metodo o la scadenza di un termine, e così avviene oggi con questo disegno di legge di riapertura dei termini.

Verrebbe da dire ma quando mai si apriranno i termini per i danni subiti dagli artigiani, commercianti, piccoli e medi imprenditori, agricoltori e professionisti discriminati e perseguitati dal regime partitico, consociativo e tangentista? (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MANFROI, *relatore*. Non intendo replicare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GASPARRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signora Presidente, onorevoli senatori, la nota tecnica riferita alla valutazione degli oneri derivanti dalla riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative di cui al disegno di legge n. 215 prevede un maggior onere reale pari alla cifra di 320 miliardi per il decennio 1997-2006 considerati, infatti, in 5.500 i presumibili beneficiari del disegno di legge e in 58.195.902 il costo medio ponderato per beneficiario, il costo complessivo (5.500 x 58.196.905) ammonta a lire 320.077 miliardi.

Ai fini della quantificazione degli oneri e per la determinazione del costo medio ponderato stimato in lire 58.195.902 si è tenuto conto per i soggetti attivi: dell'anticipazione della pensione (35.505.680) e della maggiorazione delle pensioni (57.773.000) e per i pensionati delle maggiorazioni sulla pensione in atto (lire 49.953.190), in quanto la riserva matematica per beneficiario varia a seconda dei casi: per anticipazione della pensione 35 milioni, per maggiorazione della pensione 57.773.000; nel secondo caso, per la maggiorazione della pensione teorica da erogare dopo cinque anni, 57.773.000. Il Governo, comunque, si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«All'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per i lavoratori dipendenti da enti o imprese, il cui rapporto privato di lavoro è stato risolto, individualmente o collettivamente, tra l'8 settembre 1943 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, è ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e la vecchiaia di cui erano tutelari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia"».

1.100 (Nuovo testo)

MULAS, FLORINO, BONATESTA, MACERATINI, BATTAGLIA, PACE, CURTO, BEVILACQUA, TURINI, CUSIMANO, SERVELLO, DE CORATO, CARUSO, RECCIA, MONTELEONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi oneri finanziari aggiuntivi si farà fronte nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2».

1.50

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signora Presidente, vorrei chiederle formalmente di dichiarare improponibile il primo emendamento, a norma dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento. Perchè questo è un disegno di legge che riguarda la proroga di un termine di una legge che è e resta quella che è. L'emendamento proposto mira, invece, a modificare quella legge, quindi ad inquadrare il problema sotto un profilo radicalmente diverso. Mi sembra che ci sia una totale estraneità e quindi le chiedo di dichiararlo improponibile.

PRESIDENTE. Senatore Smuraglia, io l'ho ascoltata attentamente, ma personalmente mi sembra che la materia sia attinente al disegno di legge in discussione. Su questo disegno di legge, tra l'altro, c'è un parere della 5ª Commissione permanente, che riguarda anche questo emendamento, negativo per quanto riguarda la spesa, ma che, per il resto, non pone altre questioni. In ogni modo, se lei insiste nella sua richiesta potremo ascoltare il relatore, innanzi tutto, ed altri colleghi se intendono intervenire. Chiedo pertanto al relatore di esprimere il proprio parere sulla richiesta del senatore Smuraglia.

* MANFROI, *relatore*. Signora Presidente, mi sembra che effettivamente questo emendamento stravolga completamente quello che era l'impianto iniziale del disegno di legge. Il provvedimento al nostro esame infatti prevede semplicemente una riapertura dei termini, senza entrare nel merito della legislazione precedente. Questo emendamento, invece, fa retrocedere gli effetti della legge n. 36, anzichè al 1º gennaio 1948, all'8 settembre del 1943. Quindi, io sarei d'accordo con il senatore Smuraglia, tuttavia, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Anche dopo aver ascoltato il relatore, ritengo che la richiesta del senatore Smuraglia non sia condivisibile, perchè è vero che c'è una riapertura dei termini risalente addirittura al 1943, ma di riapertura di termini si tratta e quindi è materia attinente al disegno di legge. Pertanto, è bene che in proposito si pronunci l'Aula.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione sul disegno di legge in esame.

DIANA, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'arti-

colo 81 della Costituzione, che all'articolo 1 siano aggiunte, in fine, le parole: "Ai relativi oneri finanziari aggiuntivi si farà fronte nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2", e che l'articolo 2 sia sostituito con il seguente: "Art. 2. - All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 1 miliardo e 600 milioni per l'anno 1997 e in lire 1 miliardo a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando l'accantonamento del Ministero del tesoro".

Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.100».

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signora Presidente, ho l'impressione che l'Aula sia un pò stanca e distratta, perchè, se non ho capito male, il Sottosegretario ha testè informato l'Assemblea che il costo di questo disegno di legge ammonta a lire 320 miliardi. Ho capito bene, signor Sottosegretario?

GASPARRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sì, ha capito bene.

MACERATINI. È vero che il Governo si rimette all'Aula...

GASPARRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È così.

MACERATINI. È vero che il Governo si rimette all'Aula, però, con tutto quel che sta accadendo in questo momento in Italia, con le leggi di conversione dei decreti-legge di fine d'anno che stiamo approvando, dove tutto sembra legato a una situazione di conti pubblici assolutamente insostenibile, il che impone sacrifici di ogni tipo, fiscali e non, ai cittadini, non è possibile che da una parte si persegua una politica del rigore e dall'altra si aprano i rubinetti della spesa. Di questo infatti si tratta.

Quindi, mi domando se dopo la dichiarazione del Sottosegretario non si senta il dovere di riproporre in Commissione un esame più approfondito di questo provvedimento, che altrimenti presenta una gravità che non può sfuggire a nessuno, uscendo da ogni parametro compatibile con tutto quello che si va dicendo e sostenendo in quest'Aula e fuori in relazione ai conti pubblici, che sono certamente in difficoltà.

Colgo poi l'occasione per rilevare che se si deve adottare questo provvedimento, sul quale ci sono tante riserve, perchè il passar del tempo ha sedimentato una serie di obiezioni che si possono e si debbono sollevare in questa materia, allora non si vede perchè non si debba partire - come noi abbiamo chiesto con il nostro emendamento - dall'inizio delle discriminazioni di carattere politico che certamente ci sono state nei posti di lavoro, che non può che essere individuato

nella data tremenda dell'8 settembre 1943. Mi pare un elemento di giustizia, di conciliazione nazionale.

Tuttavia anche questo mi induce a ritenere che saggezza voglia, da un lato per i costi che ci sono stati ricordati, dall'altro per la necessità che tutto sia ricondotto a giustizia concreta e sostanziale, che il provvedimento a questo punto ritorni in Commissione. Diversamente, ovviamente facendo ricorso agli strumenti del Regolamento e non ad altri, manifesteremo la nostra contrarietà a questo provvedimento, che si tradurrà in un voto contrario alla fine, ma anche nell'uso - come ho detto - di tutti i mezzi che il Regolamento ci mette a disposizione. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia*).

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signora Presidente, credo sia necessario, poichè proprio oggi su questo testo abbiamo svolto una discussione approfondita in sede di Commissione bilancio, introdurre qualche chiarimento sulla situazione che abbiamo di fronte. Se la norma rimanesse esattamente come è scritta nel disegno di legge, essa creerebbe diritti soggettivi che potrebbero determinare un esborso da parte dello Stato delle dimensioni (naturalmente non eravamo in possesso di una relazione tecnica precisa come quella che è stata qui illustrata dal Sottosegretario) enunciate qui dal Sottosegretario.

Visto però che sono stati presentati emendamenti al testo in questo senso, abbiamo condizionato il nostro parere alla determinazione di un tetto di spesa che escludesse che la norma potesse istituire diritti soggettivi dei singoli da far valere comunque sulle casse dello Stato. Se si rispetta questa condizione, credo che gli argomenti portati dalla sottosegretario Gasparrini, che hanno preoccupato il senatore Maceratini e altri per le dimensioni della spesa, potrebbero essere superati, ma - insisto - solo a questa condizione, cioè introducendo emendamenti che stabiliscano: nei limiti della somma stanziata all'articolo 2. In caso contrario, si determinerebbe effettivamente il fatto che le risorse stanziate per finanziare questa legge non sarebbero sufficienti.

PRESIDENTE. Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti.

MANFROI, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento 1.50.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signora Presidente, visto che sono sorti problemi di copertura, ma anche di interpretazione, della normativa, propongo di sospendere l'esame di questo provvedimento e di riprenderlo domani, per approfondirne alcuni aspetti.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, senatore Salvi, accolgo la sua richiesta, augurandomi che nel frattempo l'istruttoria sia tale da

non creare altri equivoci in quest'Aula. Infatti, la relazione tecnica che qui è stata illustrata qualche motivo di apprensione lo dà, non so se essa sia stata illustrata anche in Commissione, ma forse sarebbe bene che il Governo intervenisse puntualmente, oltre che in Aula, anche in Commissione.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge n. 215 alla seduta di domani.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 5 febbraio 1997

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 5 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (1925) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, recante disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (1930).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).

III. Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

1. Nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro-tempore*, del dottor Gianni De Michelis nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro-tempore*, nonché del dottor Severino Citaristi per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 319-bis del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Doc. IV-bis*, n. 8).

2. Nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica

pro-tempore, nonchè dei signori Francesco Cavallari e Cosimo Damiano Francesco Di Giuseppe, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale (*Doc. IV-bis*, n. 10).

IV. Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

Nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro-tempore*, nonchè del prefetto Alessandro Voci, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 314 del codice penale (*Doc. IV-bis*, n. 5).

La seduta è tolta (*ore 20,10*).

Allegato alla seduta n. 125**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pra.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1925, di conversione in legge del decreto -legge n.669. Emendamento 1.113 (Albertini,Marino).	185	184	2	135	47	93	APPR.
002	NOM.	Disegno di legge n.1925, di conv. in legge del dec.-legge n. 669.Em.1.30 (Speroni e altri) identico all'em.1.300(Gubert).	185	183	4	46	133	92	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.1925, di conversione in legge del decreto -legge n.669. Emendamento 1.0.100 (Di Benedetto,Paatore).	170	169	1	34	134	85	RESP.
004	NOM.	Disegno di legge n.1925, di conversione in legge del decreto -legge n.669. Emendamento 1.0.200 (Di Benedetto,Paatore).	188	187	2	51	134	94	RESP.
005	NOM.	Disegno di legge n.1925, di conversione in legge del decreto -legge n.669. Emendamento 2.0.501 (Moro e altri).	165	163	6	37	120	82	RESP.
006	NOM.	Disegno di legge n.1925, di conversione in legge del decreto -legge n.669. Emendamento 2.0.500 (Moro e altri).	162	160	2	34	124	81	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 006											
	1	2	3	4	5	6						
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M						
AGOSTINI GERARDO	F	C	C	C	C	C						
ALBERTINI RENATO	F	C	C	C	C	C						
AMORENA MICHELE	C	F	F	F	F	F						
ANDREOLLI TARCISIO	F	C	C	C	C	C						
ANDREOTTI GIULIO	F	C	C	C	C	C						
ANGIUS GAVINO	F	C	C	C								
ANTOLINI RENZO	C	F	F	F	F	F						
ARLACCHI GIUSEPPE			C	C	C	C						
ASCIUTTI FRANCO	C	F	F	F	F	F						
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	C				C						
AZZOLLINI ANTONIO	C	F		F								
BALDINI MASSIMO					F	F						
BARBIERI SILVIA	F	C	C	C	C	C						
BARRILE DOMENICO	F	C	C	C	C	C						
BASINI GIUSEPPE				F								
BASSANINI FRANCO	F	C	C	C	M	C						
BATTAFARANO GIOVANNI VITT	F	C	C	C	C	C						
BATTAGLIA ANTONIO			F	F								
BEDIN TINO	F	C	C	C	C	C						
BERGONZI PIERGIORGIO	F	C	C	C	C	C						
BERNASCONI ANNA MARIA	F	C		C	C	C						
BERTONI RAFFAELE	F	C	C	C	C	C						
BESOSTRI FELICE CARLO	F	C	C	C	C	C						
BESSO CORDERO LIVIO	F	C	C	C	C	C						
BETTONI BRANDANI MONICA	M	M	M	M	C	C						
BEVILACQUA FRANCESCO PAOL				F								
BISCARDI LUIGI	F	C	C	C	C	C						
BO CARLO	M	M	M	M	M	M						
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M						
BOCO STEFANO	F	C	C	C	C	C						
BONATESTA MICHELE		F		F	F							

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 006											
	1	2	3	4	5	6						
CONTE ANTONIO	F	C	C	C	A	C						
CONTESTABILE DOMENICO						F						
CORRAO LUDOVICO	F	C	C	C	C	C						
CORTELLONI AUGUSTO					F	F						
CORTIANA FIORELLO	F	C	C	C		C						
COSTA ROSARIO GIORGIO				F								
COVIELLO ROMUALDO	F	C	C	C	C	C						
COZZOLINO CARMINE						F						
CRESCENZIO MARIO	F	C	C	C	C	C						
CUSIMANO VITO	C	F		F	F							
D'ALESSANDRO PRISCO FRANC	F	C	C	C	C	C						
D'ALI' ANTONIO	C	F	F	F	F	F						
DANIELE GALDI MARIA GRAZI	F	C	C	C	C	C						
DE ANNA DINO	C	F	F	F								
DEBENEDETTI FRANCO			C	C	C	C						
DE CAROLIS STELIO	F	C	C	C								
DE CORATO RICCARDO	C	F		F								
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	C	C	C	A	C						
DEL TURCO OTTAVIANO					C	C						
DE LUCA ATHOS	F	C	C	C	C	C						
DE LUCA MICHELE	F	C	C	C	C	C						
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M						
DE MARTINO GUIDO	F	C	C	C	C	C						
DEMASI VINCENZO					F	F						
DE ZULUETA TANA	M	M	M	M	M	M						
DIANA LINO	F	C	C	C	C	C						
DIANA LORENZO	F	C			C	C						
DI BENEDETTO DORIANO	C	F	F	F								
DI ORIO FERDINANDO	F	C	C	C	C	C						
DOLAZZA MASSIMO	M	M	M	M	M	M						
DONISE EUGENIO MARIO	F	C	C	C	C	C						
D'URSO MARIO	F	C	C		C							

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 006											
	1	2	3	4	5	6						
DUVA ANTONIO	F	C	C	C	C	C						
ELIA LEOPOLDO	F	C	C	C	C	C						
ERROI BRUNO	F	C	C	C								
FALOMI ANTONIO	F	C	C	C	C	C						
FANFANI AMINTORE	M	M	M	M	M	M						
FASSONE ELVIO	F	C	C	C	C							
FERRANTE GIOVANNI	F	C	C	C	C	C						
FIGURELLI MICHELE	F	C	C	C	C	C						
FIORILLO BIANCA MARIA	F	C	C	C	C	C						
FIRRARELLO GIUSEPPE					F	F						
FOLLIERI LUIGI	F	C	C	C	C	C						
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M								
FUSILLO NICOLA	F	C	C	C	C	C						
GAMBINI SERGIO	F	C	C	C	C	C						
GASPERINI LUCIANO	C	F	F	F								
GAWRONSKI JAS	M	M	M	M	M	M						
GERMANA' BASILIO			F	F								
GIARETTA PAOLO	F	C	C	C	C	C						
GIORGIANNI ANGELO	M	M	M	M	M	M						
GIOVANELLI FAUSTO	F	C	C	C	C	C						
GRECO MARIO				F	F	F						
GRUOSSO VITO	F	C	C	C	C	C						
GUALTIERI LIBERO	F	C	C	C	C	C						
GUBERT RENZO	A	F	F	F	F	F						
GUERZONI LUCIANO	F	C			A	C						
IULIANO GIOVANNI	F	C	C	C	C	C						
JACCHIA ENRICO	M	M	M	M	M	M						
LAGO LUCIANO	C	F	F	F	F	F						
LARIZZA ROCCO	F	C	C	C	F	F						
LAURIA BALDASSARE	C	F	F	F								
LAURIA MICHELE	M	M	M	M	M	M						
LAURICELLA ANGELO	F	C	C	C	C	C						

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 006					
	1	2	3	4	5	6
PILONI ORNELLA	F	C	C	C	C	C
PINGGERA ARMIN		A				
PINTO MICHELE	M	M	M	M	M	M
POLIDORO GIOVANNI		C	C	C	C	C
PREDA ALDO	F	C	C	C	C	C
PREIONI MARCO	C		F	F	F	F
PROVERA FIORELLO	C	F	F	F		
RAGNO CRISAFULLI SALVATOR	C	F		F		
RECCIA FILIPPO	C			F		
RESCAGLIO ANGELO	F	C	C	C	C	C
RIPAMONTI NATALE	F	C	C	C		C
ROBOL ALBERTO	F	C	C	C	C	C
ROCCHI CARLA	M	M	M	M	M	M
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	M	M	M	M
ROSSI SERGIO	C	F	F	F	F	F
RUSSO GIOVANNI	F	C	C	C	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	F	C	C	C	C	C
SALVATO ERSILIA	F	C	C	C	C	C
SALVI CESARE	F	C	C	C		
SARACCO GIOVANNI	F	C	C	C	C	C
SARTO GIORGIO	F	C	C	C	C	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	F	C		C	C	C
SCIVOLETTO CONCETTO	F	C	C	C	C	C
SEMENZATO STEFANO	M	M	M	M	M	M
SENESE SALVATORE	F	C	C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO	C	F				
SMURAGLIA CARLO	F	C	C	C	C	C
SPECCHIA GIUSEPPE	C	F		F	F	F
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	F	C	C	C	C	C
STANISCIA ANGELO	F	C	C	C		
TABLADINI FRANCESCO	C	F	F	F		A
TAPPARO GIANCARLO	F	C	C	C	C	C

Giunta per gli affari delle Comunità europee, variazioni nella composizione

In data 3 febbraio 1997 il senatore Fusillo è stato chiamato a far parte della Giunta per gli affari delle Comunità europee, di cui all'articolo 23 del Regolamento, in sostituzione del senatore Monticone.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

In data 3 febbraio 1997, il senatore Costa è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in sostituzione del senatore Folloni, dimissionario.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 28 gennaio 1997, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato i seguenti provvedimenti:

con decreto in data 10 dicembre 1996, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Renato Altissimo e di Adolfo Battaglia, nella loro qualità di Ministri dell'industria *pro tempore* e di altri;

con decreto in data 12 dicembre 1996, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Carlo Azeglio Ciampi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*.

Con lettera in data 31 gennaio 1997, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 5 dicembre 1996, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Romano Prodi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri e di Giorgio Napolitano, nella sua qualità di Ministro dell'interno.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 31 gennaio 1997, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2699. - «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» (1124-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 31 gennaio 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Interventi urgenti per l'economia» (2071).

In data 31 gennaio 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Consiglio della regione autonoma Trentino-Alto Adige:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino» (2073).

In data 31 gennaio 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

VALLETTA. - «Insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari statali» (2070).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MAZZUCA POGGIOLINI. - «Riconoscimento degli effetti triennali del contratto collettivo nazionale di lavoro ai pensionati delle Ferrovie dello Stato» (2074);

DEBENEDETTI. - «Disciplina del recesso del datore dal rapporto di lavoro» (2075).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MAGGIORE, D'ALÌ e FILOGRANA. - «Nuove norme per il settore lattiero-caseario» (2076).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

«Integrazione della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante l'istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione» (1971), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

«Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia» (2063) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 9ª Commissione.

In data 31 gennaio 1997, il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996» (2064) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 6ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

In data 3 febbraio 1997, il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

«Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron» (2072), previ pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

COSSIGA. - «Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (1935), previo parere della 2ª Commissione;

FALOMI ed altri. - «Norme per l'estensione del diritto di voto fuori residenza ai ferrovieri» (1405), previ pareri della 2ª e della 8ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

LISI. - «Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia» (1976) previo parere della 1ª Commissione;

PREIONI. - «Istituzione del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Legnano» (2002), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

GRECO ed altri. - «Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori» (2018), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 10ª e della 12ª Commissione;

PREIONI. - «Passaggio di avvocati negli organici della magistratura» (1265), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

LAVAGNINI ed altri. - «Contributo annuale al Centro di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica dei minorati sensoriali» (1972), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

BONATESTA ed altri. - «Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» (1911), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 6ª Commissione;

VERALDI. - «Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» (1959), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

PONTONE ed altri. - «Modifiche delle modalità per la vendita di immobili facenti parte del patrimonio pubblico, recate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662» (1965), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

DE LUCA Athos. - «Carta dei diritti del turista» (1973), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

DE ANNA ed altri. - «La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping» (1945), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

TOMASSINI e DE ANNA. - «Riforma delle professioni sanitarie non mediche» (2019), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

MAGGI ed altri. - «Disposizioni relative all'istituzione del Ministero del mare» (1886), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

DI BENEDETTO. - «Istituzione dell'albo dei dottori naturalisti» (1947), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª e della 9ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 2ª* (Giustizia):

SENESE ed altri. - «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni» (2021).

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 3 febbraio 1997, su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

«Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali» (1033).

In data 3 febbraio 1997, il disegno di legge: VENTUCCI ed altri. - «Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento e divieto di produzione delle mine anti-uomo» (1551) - già assegnato in sede referente alla 3ª Commissione permanente con i pareri della 1ª, della 4ª e della 10ª Commissione - è stato nuovamente deferito nella stessa sede alle Commissioni

permanenti riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), previ pareri della 1ª e della 10ª Commissione.

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta d'inchiesta parlamentare è stata deferita

- in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ANGIUS ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale» (*Doc. XXII*, n. 28), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione permanente.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Presidente del Consiglio di ministri, con lettera in data 30 gennaio 1997, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 33 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e dell'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro» (n. 57).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 16 marzo 1997. La Giunta per gli affari delle Comunità europee - ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento - potrà formulare alla Commissione di merito le proprie osservazioni in tempo utile affinché questa possa esprimere il proprio parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con lettera in data 30 gennaio 1997, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di ripartizione del capitolo 1624 recante: «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 58).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 febbraio 1997.

Il Ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 27 gennaio 1997, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - la richiesta di parere parlamentare sulla propo-

sta di ripartizione del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1997 (n. 59).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 febbraio 1997.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 gennaio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *d*), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 91/308/CEE recante disposizioni in materia di circolazione transfrontaliera di capitali» (n. 60).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 16 marzo 1997. La Giunta per gli affari delle Comunità europee - ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento - potrà formulare alla Commissione di merito le proprie osservazioni in tempo utile affinché questa possa esprimere il proprio parere entro il termine assegnato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 gennaio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto di nomina, per l'aggiornamento dei nominativi dei componenti del Comitato consultivo per l'esportazione e il transito dei prodotti ad alta tecnologia (n. 61).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 6 marzo 1997.

Governo, trasmissione di documenti

Nello scorso mese di gennaio, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 gennaio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, la relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo nor-

mativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, relativa al secondo semestre 1996 (*Doc. LXXXVII*, n. 2).

Detto documento sarà deferito, ai sensi dell'articolo 142 del Regolamento, all'esame della Giunta per gli affari delle Comunità europee e, per il parere, alla 3^a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 25 gennaio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, l'elenco delle somme che vengono portate in economia per l'anno finanziario 1996 e che potranno essere utilizzate nell'esercizio 1997 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

Detto elenco sarà inviato alla 5^a Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 30 gennaio 1997, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa, avvenuta in data 16 gennaio 1997.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11^a Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Il Ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 22 gennaio 1997, ha inviato la relazione sulle attività del Comitato per la tutela dei minori stranieri operante presso il Dipartimento per gli affari sociali.

Detta documentazione sarà inviata, per opportuna conoscenza, alla 1^a, alla 2^a e alla 3^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 gennaio 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della leg-

ge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti, per gli esercizi dal 1993 al 1995 (*Doc. XV, n. 33*).

Detto documento sarà inviato alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente.

Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale ha trasmesso i testi di due raccomandazioni adottate da quel Consesso in occasione della riunione della Commissione permanente che ha avuto luogo a Bruxelles il 17 ottobre 1996:

Raccomandazione n. 599 sul processo di pace nei Balcani (*Doc. XII-bis, n. 10*);

Raccomandazione n. 600 sul ruolo dell'Europa in Bosnia-Erzegovina (*Doc. XII-bis, n. 11*).

Detti documenti saranno inviati alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Paolo Sgrò, di Ribera (Agrigento), chiede che venga introdotto l'obbligo, per i parlamentari, di giurare fedeltà alla Repubblica italiana (*Petizione n. 99*);

chiede la concessione dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica agli ex combattenti della seconda guerra mondiale (*Petizione n. 100*);

il signor Giacinto Canzona, di Roma, chiede che l'articolo 41, secondo comma, del Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, venga modificato nel senso di escludere la necessità, qualora siano stati sostenuti tutti gli esami previsti, di frequentare il corso universitario prescelto per l'intera durata del ciclo di studi prevista dalla legge al fine di sostenere l'esame di laurea (*Petizione n. 101*);

il signor Nicola Commisso, di Siderno (Reggio Calabria), chiede un provvedimento legislativo teso al recupero delle terre incolte (*Petizione n. 102*);

il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, chiede l'adozione di una equilibrata politica dei redditi (*Petizione n. 103*);

il signor Irnerio Maffi, di Configni (Rieti), chiede l'adozione di misure atte a risolvere la questione della casa (*Petizione n. 104*);

il signor Umberto Todaro, di Turbigo (Milano), e numerosi altri cittadini chiedono il ripristino della festività nazionale del 2 giugno (*Petizione n. 105*);

il signor Adriano Borghini, di Roma, chiede l'adozione di misure atte a ripianare il debito pubblico (*Petizione n. 106*);

il signor Gregorio Macchione, di Bergamo, chiede un provvedimento legislativo che dia facoltà a tutto il personale della scuola di rimanere in servizio, a domanda, sino al settantesimo anno di età (*Petizione n. 107*);

il signor Giuliano Cuccurullo, di Genova, chiede un provvedimento legislativo in materia di convocazione delle assemblee di società ad azionariato diffuso, al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soci in condizioni di effettiva uguaglianza (*Petizione n. 108*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interpellanze

NOVI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che il Vallo di Lauro non è servito da alcuna arteria facilmente percorribile per Avellino e Salerno le quali distano appena 20 chilometri l'una dall'altra;

che è in cantiere, in quanto al momento è solamente progettata, una strada che dovrebbe congiungere Taurano a Monteforte (Avellino); detta arteria, senza dubbio importantissima per i collegamenti con il capoluogo di provincia, non risolve i problemi dei paesi a monte del Vallo di Lauro e precisamente di Quindici e Moschiano;

che, mentre per Moschiano, attraverso la località «Cantaro» è possibile aprire una bretella che lo colleghi alla strada Taurano-Monteforte, per Quindici tutto ciò è impossibile;

che tale impossibilità produce, ad onta del gemellaggio con Rimini o con altra cittadina a respiro europeo, una ulteriore impossibilità per il popolo quindicese di raffrontarsi con realtà più evolute socialmente ed economicamente;

che per evitare questa condizione di isolamento è opportuno ampliare il progetto della Taurano-Monteforte,

si chiede di sapere se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga di verificare la possibilità di ampliare il progetto, presso il Cipe, della strada Taurano-Monteforte, inserendo una variante inglobativa di Quindici e delle sue frazioni nonchè la zona dei paesi del Sarnese.

(2-00200)

Interrogazioni

RUSSO SPENA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il capo di Stato maggiore dell'Arma dei carabinieri generale Giorgio Cancellieri ha emanato in data 21 gennaio 1997 una circolare (la n. 29882 A/D-44-5 Pers.);

che tale circolare, inviata «ai comandi dipendenti fino a livello comando di corpo», dà inizio ad una vera e propria caccia alle streghe contro quei carabinieri che risultano iscritti alle associazioni «Unarma» e «Sveglia Italia», accusate di avere «carattere sindacale» e dunque illegali;

che il generale Cancellieri scrive tra l'altro di rendere noto a tutto il personale dipendente «che la sola adesione a tali associazioni costituisce violazione dell'articolo 31 del regolamento di disciplina militare e, come tale, è perseguibile ai sensi dell'articolo 65 e relativo allegato C, nn. 11 e 12, dello stesso regolamento»;

che il generale Cancellieri invita inoltre i comandi dipendenti ad «intervenire poi, nella competenza, ai sensi delle citate disposizioni, nei confronti di coloro che dovessero persistere nello stato di trasgressione, avendo cura che l'azione disciplinare sia informata al rigoroso rispetto delle norme e procedure vigenti ed al principio di massima equità»;

che il braccio di ferro tra l'Unarma ed il comando generale dura ormai da più di un anno, quando il comandante generale Luigi Federici chiedeva ed otteneva dall'ex Ministro della difesa, generale Domenico Corcione, l'emanazione di un provvedimento di diffida (due giorni prima del congedo del Ministro) con il quale si intimava ad ogni carabiniere di cessare dalla condizione di iscritto pena la destituzione dall'Arma dopo 15 giorni dalla notifica del provvedimento (18 maggio 1996);

che la diffida veniva impugnata dal TAR del Lazio, I sezione-*bis*, e con sentenze n. 1897 e 1899 dell'8 luglio e 29 agosto 1996 veniva sospesa, il provvedimento pertanto veniva sospeso dal Presidente della I sezione Tosti, accogliendo la richiesta e la tesi dell'avvocato Carlo Rienzi secondo cui l'associazione non è incompatibile con lo *status* militare,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza della circolare in questione e se non ritenga necessario sospenderla;

se il Governo non ritenga di dover impartire precise istruzioni affinché il diritto di associazione tra i militari sia democraticamente garantito e regolamentato, evitando campagne contro i carabinieri che lottano per la democratizzazione dell'Arma e per il suo adeguamento agli *standard* democratici degli altri paesi dell'Unione europea.

(3-00704)

DE CAROLIS. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso che il Consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici, sulla scorta di un regio decreto che risale ai primi anni del secolo, ha bocciato i lavori di difesa dell'arenile di Valverde nel comune di Cesenatico (Forlì-Cesena);

considerato come tale organo non abbia ritenuto opportuno autorizzare la spesa quando in pericolo non sono nè persone nè fabbricati, ma più semplicemente la tenuta dell'arenile;

ritenuto infine che l'arenile stesso è il volano dell'economia della riviera e che il progetto preparato dall'amministrazione comunale pareva un risultato a portata di mano con un impegno di spesa di lire 5 miliardi che puntava a ridisegnare e potenziare la strategia di tutto l'arenile di Valverde-Villamarina,

si chiede di conoscere le motivazioni che hanno spinto il Ministero a bloccare tale progetto e quali iniziative si intenda adottare al fine di salvaguardare le coste delle citate stazioni balneari e la loro economia.

(3-00705)

DE CORATO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la città di Como tra la fine del mese di dicembre 1996 ed i primi giorni di gennaio 1997 si è venuta a trovare in una situazione alquanto deprecabile: 69 zone della città sono rimaste nel periodo citato senza consegna della corrispondenza;

che la filiale delle poste di Como ha giustificato questa emergenza con la carenza del personale e di portalettere in particolare;

che la carenza di cui sopra è dovuta in parte alla scadenza, al 31 dicembre 1996, dei contratti a tempo indeterminato ed in parte all'assenza del personale di ruolo decimato dall'arrivo dell'influenza;

visto che il 10 gennaio 1997, dopo giorni e giorni di riunioni tra l'ente e il sindacato, è intervenuto il prefetto di Como, dottor Efisio Orrù, convocando un vertice in prefettura con tutte le organizzazioni sindacali che hanno esposto le problematiche connesse all'organizzazione del lavoro nell'amministrazione delle poste,

l'interrogante chiede di sapere:

se in merito alla situazione in oggetto si possano ravvisare delle responsabilità da addebitare ai dirigenti della filiale di Como;

quali azioni si intenda intraprendere nei confronti di tali dirigenti nel caso le loro responsabilità fossero confermate.

(3-00706)

UCCHIELLI. - *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* - Premesso che da articoli apparsi su «Il Resto del Carlino» il 30 gennaio 1997 risulta:

a) che l'ex Ministro dell'interno, onorevole Roberto Maroni, in sede di testimonianza giurata nel processo contro i *killer* della Uno bianca, ha affermato che la segnalazione dei carabinieri circa il fatto che un poliziotto di nome Alberto Savi frequentava il poligono di tiro di Rimini sarebbe stata archiviata come «vendetta» dell'Arma nei confronti della Polizia di Stato;

b) che mentre i carabinieri stavano riferendo il fatto suddetto al procuratore della Repubblica di Pesato, dottor G. Savoldelli, si presentò il funzionario della Polizia di Stato Chiusolo, incaricato di seguire l'indagine a livello nazionale, che venne messo al corrente del fatto,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri della difesa e dell'interno non intendano riferire in merito a tale nuova sconvolgente rivelazione, anche in relazione a quella che il procuratore della Repubblica di Pesaro definisce come rivalità tra i Corpi disastrosa per il caso specifico, al fine di chiarire eventuali negligenze volute o colpose.

(3-00707)

MANFREDI, DE ANNA, LAURO, SCOPELLITI, PALOMBO, MARRI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che per valutare l'idoneità psico-at-

titudinale dei giovani al servizio di leva o comunque al servizio militare ci si affida tuttora al test MMPI (versione abbreviata), che è somministrato in particolare in due occasioni: alla visita di idoneità e al momento del reclutamento (nonchè eventualmente una terza volta in caso di invio in ospedale militare);

considerato che sotto il profilo tecnico-scientifico:

i costrutti del test, ovvero le scale di valutazione, si riferirebbero ad una «concezione nosografica» che tende ad identificare quadri psicopatologici, ma non descriverebbero le capacità di adattamento, nè l'integrità o la stabilità della struttura psico-comportamentale;

per le sue caratteristiche il test presenterebbe modestissime capacità predittive per quanto concerne i processi di adattamento dei soggetti al contesto militare o alle condizioni ambientali di «criticità»;

la versione del test attualmente in uso si riferirebbe ad una taratura americana del 1958; a distanza di quarant'anni è pertanto evidente l'obsolescenza sia nel contenuto, sia nella formulazione degli item, sia nei parametri psicometrici di riferimento. È ben vero che in Italia la società OS ha recentemente presentato il MMPI-2 (versione più aggiornata), derivato anch'esso da una versione americana, ma gli studi su campioni italiani sono ancora estremamente circoscritti e il nuovo test presenterebbe quindi gli stessi limiti strutturali già descritti ai precedenti punti. L'affidabilità e la predittività del nuovo MMPI-2 sarebbe quindi tutta da dimostrare, attraverso applicazioni sistematiche;

la versione completa del test MMPI consta di oltre 500 item e richiede tempi di somministrazione molto lunghi; per questa ragione viene oggi utilizzata nelle Forze armate una forma cosiddetta abbreviata, di più rapida somministrazione, ma che presenta una marcata riduzione degli indici di fedeltà e validità. Questo elemento, unito al contesto di somministrazione scarsamente controllato, tende a inficiare gravemente la capacità discriminativa del test. La nuova versione MMPI-2 presenterebbe gravi difficoltà di somministrazione in quanto, al momento, dispone solo della forma completa che impone tempi di somministrazione inaccettabili;

il MMPI (nella versione in uso e nella versione 2) è concepito come un «inventario autodescrittivo», le cui voci sono espresse in una forma molto «trasparente»; ciò rende lo strumento e i suoi risultati facilmente influenzabili dalla «distorsione motivazionale» o dalla tendenza alla falsificazione presente nei soggetti;

per sua stessa natura il test oggi in uso si limita a valutare la dimensione clinicopsicopatologica e non consente alcuna valutazione di ordine attitudinale-motivazionale, variabili che hanno rilevanza notevole ai fini dell'adattamento individuale dei giovani nelle organizzazioni militari, oltrechè per quanto attiene all'efficienza organizzativa e alla gestione delle risorse umane;

considerato altresì che dal punto di vista economico:

il test MMPI è di proprietà di una associazione privata (OS) che opera praticamente in regime di monopolio e l'amministrazione militare continua tuttora ad avvalersi di tale batteria di test, con una spesa di circa 6.000 lire a singola somministrazione, con un prevedibile costo annuale di diversi miliardi, tenuto conto altresì che la somministrazione del test è ripetuta all'atto dell'incorporamento;

l'amministrazione della Difesa potrebbe commissionare e acquisire in proprio lo strumento (sistema di batterie di test psico-attitudinali);

esistono in Italia organizzazioni tecnico-scientifiche e universitarie in grado di mettere a punto analoghi modelli di test psico-attitudinali, tra l'altro più aderenti alla realtà nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero quanto sopra considerato;

se non si ritenga urgente la costruzione di protocolli psicodiagnostici più aggiornati e flessibili in grado di valutare attitudini e motivazioni per una migliore qualità delle risorse umane e che consentano di prevedere, con maggiore attendibilità, i fenomeni di difficile adattamento dei giovani alla vita militare;

se non si ritenga necessario acquisire il modello di batterie di test psico-attitudinali in regime di libera concorrenza, avvalendosi anche delle potenzialità tecnico-scientifiche esistenti in Italia, in modo da ridurre drasticamente i costi per l'erario.

(3-00708)

Interrogazione con richiesta di risposta scritta

DE CORATO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Premesso:

che con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1990 sono stati autorizzati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, gli interventi di adeguamento ambientale della centrale Enel di Turbigio, i cui termini erano già stati prorogati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 ottobre del 1993 fissando le seguenti scadenze:

per le sezioni n. 3 e 4 entro il 30 giugno 1995;

per le sezioni n. 1 e 2 entro il 30 giugno 1997;

che in data 3 luglio 1996 è pervenuta alla regione Lombardia la richiesta di parere protocollo n. 44508 in merito all'ulteriore domanda di proroga dal 30 giugno 1995 al 31 marzo 1997 dei termini per l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale relativi alla sola sezione 3, presentata dall'Enel ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

che, secondo quanto dichiarato dall'Enel nella suddetta domanda di proroga, il completamento delle opere e l'audizione degli interventi gestionali relativi alla sezione n. 4 sarebbe già avvenuto entro il termine autorizzato del 30 giugno 1995, mentre dalla documentazione agli atti del presidio multizonale di igiene e prevenzione di Parabiago risulta che nel mese di giugno 1995 entrambe le sezioni n. 3 e n. 4 hanno superato i limiti relativi alle emissioni di polveri, SO₂ ed NO_x;

che dai dati rilevati col monitoraggio in continuo risulta che le sezioni n. 1 e 2 hanno entrambe superato, nei mesi di novembre e dicembre 1995, i limiti alle emissioni prescritti dalla delibera del Consiglio regionale della Lombardia n. IV/1808 del 20 dicembre 1989;

che nella suddetta domanda di proroga l'Enel avrebbe dichiarato quanto segue:

a) sono stati elaborati i bilanci complessivi di centrale e di regione nel periodo 1989-2002 tra le emissioni autorizzate e quelle effettivamente avvenute per SO₂ ed NO_x, sulla base della reale produzione di energia elettrica e sulle proiezioni; tali bilanci mostrano una minore emissione reale in quanto gli slittamenti sono compensati dalla migliore gestione;

b) analoghe considerazioni possono essere mediamente effettuate per le polveri sulla base dei rilevamenti e della qualità e quantità dei combustibili usati;

che sia il sindaco di Turbigo che il presidio multizonale di igiene e prevenzione dell'Unità sanitaria locale n. 34 di Parabiago hanno invece dichiarato di non possedere nè i dati relativi alle emissioni inquinanti (polveri, SO₂ ed NO_x) sviluppate dalla centrale Enel di Turbigo dal 1987 al 1996 nè i dati relativi ai combustibili utilizzati negli stessi anni;

che l'Enel non ha ancora eseguito quanto prescritto dalla delibera regionale n. IV/5855 dell'11 febbraio 1986 per evitare:

a) superamento degli *standard* di qualità dell'aria;

b) ricaduta di piogge acide aventi PH compreso tra 3,6 e 4,1;

c) fenomeni di deposito di fuliggine e polveri nerastre con ingiallimenti di foglie e verdure,

tant'è che il sindaco di Turbigo, in data 1° agosto 1995, ha dovuto diffidare l'Enel a seguito dell'imbrattamento di verdure e piante dovuto a sospetta deposizione umida della centrale di Turbigo ed in data 6 dicembre 1996 ha dovuto ordinare la fermata della centrale per il superamento dei limiti NO₂;

che il progetto di risanamento ambientale dell'Enel è basato sull'utilizzo di olio combustibile allo 0,25 per cento di zolfo, che sarà disponibile solo a partire dal 2002 nella quantità massima di 2 milioni di tonnellate/anno, pari a circa il 50 per cento del consumo previsto, delle centrali di Tavazzano, Turbigo, Ostiglia e Sermide, mentre le disponibilità di metano tendono a ridursi a causa della mancata realizzazione del piano di importazione dalla Nigeria;

che la centrale Enel di Turbigo è un «impianto esistente», il quale, in base al disposto dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, deve rispettare i valori limite fissati dalla regione Lombardia con la sopracitata delibera del Consiglio regionale della Lombardia n. IV/1808 del 20 dicembre 1989 la cui validità è stata confermata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 53 del 1991; tuttavia l'Enel nel 1990 ha sottoposto il progetto di risanamento ambientale delle suddette centrali al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la cui competenza è limitata esclusivamente ai «nuovi» impianti *ex* articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

che la regione Lombardia ha espresso il proprio parere in merito al progetto di adeguamento, ambientale della centrale di Turbigo con delibera del Consiglio regionale della Lombardia n. 53314 del 30 maggio 1990 che è stata finora completamente disattesa, perchè l'Enel ha presentato una serie di successive varianti che hanno completamente stravolto il progetto di adeguamento ambientale sottoposto al parere regio-

nale; inoltre il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 28 ottobre 1993 ha prorogato i termini di adeguamento delle emissioni,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ha ritenuto ammissibile l'istanza a suo tempo presentata dall'Enel per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di abbattimento delle emissioni inquinanti della centrale di Turbigio per adeguarle alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, benchè tale centrale rientri nella competenza esclusiva della regione Lombardia *ex* articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

per quali motivi non si sia chiesto il parere della regione Lombardia in merito alle varianti apportate dall'Enel all'originario progetto di adeguamento ambientale ed alla richiesta di proroga dei termini per l'adeguamento inizialmente fissato nel decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1990;

per quali motivi si ritenga di poter continuare a disattendere le prescrizioni contenute nelle delibere regionali n. 5855 dell'11 febbraio 1986 e n. 1808 del 20 dicembre 1989.

(4-03982)

DE CORATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il codice di procedura penale non fissa entro quale termine il giudice per le indagini preliminari deve decidere in ordine all'opposizione della parte offesa, *ex* articolo 410 del codice di procedura penale, contro la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e non prevede nessun rimedio nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari ritardi la decisione per tempi irragionevolmente lunghi, vanificando l'azione penale con il decorrere della prescrizione;

che ad esempio il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lodi non ha ancora deciso (dopo venti mesi) in merito all'opposizione presentata dalla parte offesa il 5 maggio 1995 contro la richiesta di archiviazione di un procedimento aperto nel 1994 per presunte violazioni degli articoli 328 e 481 del codice penale, in relazione agli articoli 674 del codice penale e 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, per la omessa tutela della salute pubblica dalle emissioni inquinanti della centrale Enel di Tavazzano-Montanaso, la quale rientra tra le industrie insalubri di prima classe *ex* articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie;

che il suddetto procedimento, tuttora pendente presso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lodi, è del tutto simile a quello avviato nel 1994 dalla procura circondariale di Mantova, la quale, in data 2 ottobre 1996, ha citato a giudizio i vertici dell'Enel con l'imputazione di aver gestito le centrali di Ostiglia e Sermide in modo «oggettivamente e gravemente nocivo per la salute pubblica in relazione ai danni all'apparato respiratorio, al sistema nervoso ed agli occhi) e per l'ambiente (per il contributo alla formazione dello smog fotochimico e delle piogge acide)», scaricando nell'atmosfera dal 1988 al 1995 circa 45-50.000 tonnellate/anno di gas tossici (SO₂+NO_x) e circa 1.500 tonnellate/anno di polveri cancerogene (contenenti nichel ed incombusti car-

boniosi) senza adottare «misure ed accorgimenti, quali in particolare l'installazione di impianti di abbattimento degli inquinanti contenuti nei fumi sviluppati dalle centrali, capaci di contenere o ridurre le emissioni, entro i limiti consentiti dallo stato della tecnica, a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente»,

l'interrogante chiede di sapere se non si convenga sulla necessità ed urgenza di aggiornare il codice di procedura penale fissando un termine perentorio (non superiore a sei mesi), entro il quale il giudice per le indagini preliminari debba pronunciarsi in merito all'opposizione - *ex* articolo 410 del codice di procedura penale - della parte offesa avverso la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e prevedendo la possibilità di ricorso al tribunale in caso di omessa pronuncia da parte del giudice per le indagini preliminari nel termine di cui sopra.
(4-03983)

SERENA. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che la Corte di Cassazione, sezione VI penale, con sentenza 2 luglio - 30 settembre 1996, n. 8808, ha ritenuto non sussistere il reato di abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale), profilando l'ipotesi in cui il sindaco omette di rilasciare la residenza per questioni di carattere politico e di portata generale;

che con riferimento a tale sentenza si pone il problema se possa ritenersi superato o parzialmente modificato l'orientamento espresso dal Ministero dell'interno con la circolare n. 8 del 29 maggio 1995, rubricata «Precisazioni sull'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di cittadini italiani», e, conseguentemente, se il sindaco quale ufficiale di anagrafe e di Governo, nell'esame delle domande di iscrizione anagrafica presentate da cittadini italiani e stranieri possa motivatamente anche «respingere» la richiesta stessa, in presenza di obiettivi e/o verificabili primarie esigenze di tutela degli interessi locali (motivi igienico-sanitario, sicurezza del territorio, eccetera),

l'interrogante chiede di sapere quale sia il nuovo orientamento del Ministero dell'interno anche ai fini di un uniforme comportamento dei sindaci quali ufficiali di Governo di fronte ad una normativa assai confusa ed incerta.

(4-03984)

BONATESTA, VALENTINO. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che nei giorni scorsi Oriolo Romano, piccolo paese in provincia di Viterbo, è divenuto teatro di una scabrosa vicenda connessa alla presenza in paese di un collaboratore di giustizia colà domiciliato per ragioni di sicurezza:

che il protagonista della vicenda in questione sarebbe stato tratto in arresto per violenza su minori in tale occasione sarebbe emersa la sua presenza in Oriolo Romano;

che la popolazione locale, allarmata dalla inquietante presenza del «pentito» e dalle ripercussioni che tale presenza potrebbe causare, è decisamente indignata non solo per le criminali vicende di cui il «collaboratore» si sarebbe reso colpevole ma anche per le ricadute negative

evidenti sulla vita del paese nel momento in cui è divenuto di dominio pubblico che egli dimorasse colà;

che nella seduta del consiglio comunale, convocato per discutere apertamente il tema, le autorità e le forze dell'ordine locali hanno dichiarato di non essere stati mai messi al corrente della presenza in paese del poco gradito «ospite»,

che risulta incomprensibile la scelta di Oriolo Romano quale luogo di residenza di un collaboratore, il cui domicilio dovrebbe essere caratterizzato dalla più rigorosa segretezza che certamente non appare tutelata in un paese di poco più di duemila anime dove è estremamente facile individuare nuove «presenze»,

che l'agevole individuazione di un soggetto estraneo alla comunità può in ipotesi consentire anche alle aree criminali vulnerate dalle sue dichiarazioni di conoscerne facilmente la residenza ed avviare, quindi, le possibili rappresaglie che esporrebbero a obiettivi pericoli la popolazione,

gli interroganti chiedono di sapere quali criteri presiedano alle scelte dei luoghi ove inviare i collaboranti sottoposti al programma di protezione e se, sulla scorta delle argomentazioni trattate in narrativa, la scelta di Oriolo Romano non appaia inopportuna e pericolosa.

(4-03985)

PIERONI, LUBRANO di RICCO. - *AI Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che da notizie di stampa risulta che un'inchiesta condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli ha portato all'arresto di 5 esponenti di note organizzazioni camorristiche e di 19 poliziotti accusati di rivelazione di segreti di ufficio e di associazione camorristica;

che dalle indagini è emerso, tra l'altro, che 13 poliziotti appartenenti al commissariato di Portici-Ercolano ricevevano periodicamente «congrue somme di denaro ed altre utilità contemporaneamente da tutti i gruppi criminali della zona» per proteggerne le attività basate su rivelazioni di segreti d'ufficio;

che dall'inchiesta è inoltre emerso che nel corso degli anni alcune importanti operazioni di polizia, in particolare per sequestri di stupefacenti ed armi, sono state il frutto di accordi delittuosi tra appartenenti alle forze dell'ordine e clan camorristici che hanno costruito, con falsi verbali e altri espedienti, inchieste fantasma che hanno condotto agli arresti persone innocenti;

che nella nota divulgata dalla procura si afferma che in alcune situazioni «l'asservimento alle organizzazioni criminali si è concretizzato anche nel corso di dibattimenti mediante testimonianze false o reticenti che hanno realizzato un profondo inquinamento processuale» e che «senza le collusioni accertate, le organizzazioni camorristiche, nel corso degli anni '80 e '90 non avrebbero potuto raggiungere le dimensioni ed il grado di temibilità conseguito»;

che a conclusione dell'inchiesta il procuratore Agostino Cordova ha ricordato che non è la prima volta che vengono alla luce simili episodi di collusione nel territorio vesuviano e, nonostante ciò, il problema dell'enorme inadeguatezza degli organici assegnati alla procura non è stato risolto;

che la procura di Napoli con un organico di 66 sostituti ha 4 aggiunti, lo stesso numero di una procura con 31 sostituti;

che la Commissione affari costituzionali del Senato ha già chiesto l'audizione sulla vicenda sopra esposta del capo della polizia Masone, si chiede di sapere:

quali siano i giudizi dei Ministri in indirizzo sulla grave situazione sopra esposta e quali provvedimenti intendano attivare;

se non intendano rinnovare i criteri di arruolamento nelle forze dell'ordine e se non ritengano necessario vagliare le attuali condizioni del Corpo di polizia;

se non si ritenga necessario potenziare urgentemente l'organico della procura di Napoli;

se non ritengano necessario attivare un'azione generale e coordinata di contrasto alle organizzazioni camorristiche come è stato già proposto in Sicilia con l'operazione «Vespri siciliani».

(4-03986)

DE CORATO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Premesso, secondo quanto risulta all'interrogante:

che con decreto del 2 ottobre 1996 la procura circondariale di Mantova ha citato a giudizio i vertici dell'Enel con l'imputazione di aver violato la normativa per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella gestione delle centrali termoelettriche mantovane di Ostiglia e Sermide, le quali emettono complessivamente circa 1.500 tonnellate/anno di polveri insieme a circa 45-50.000 tonnellate/anno di gas tossici (SO₂+NO_x), pari al 56 per cento delle emissioni sviluppate nell'intera provincia di Mantova, non adottando misure ed accorgimenti capaci di contenere le emissioni entro i limiti consentiti dallo stato della tecnica, a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente (quali in particolare l'installazione di impianti di abbattimento degli inquinanti contenuti nei fumi sviluppati dalle centrali, peraltro prevista dalle convenzioni sottoscritte nel 1975 tra l'Enel e i comuni);

che nell'atto di citazione vengono in particolare evidenziati i seguenti fatti:

a) per la centrale di Ostiglia: le emissioni di polveri nel 1995 hanno superato quelle del 1994 del 50 per cento (passando da 667 a 992 tonnellate/anno) ed inoltre nell'anno 1995 il valore medio mensile massimo della concentrazione di SO₂ nei fiumi è stato di 1055 mg/Nm³ (mese di settembre 1995) mentre per l'NO_x è stato di 610 mg/Nm³ (mese di dicembre);

b) per la centrale di Sermide: le emissioni di NO_x del 1995 hanno superato quelle del 1994 del 10 per cento (passando da 8.504 a 9.340 tonnellate/anno) ed inoltre nell'anno 1995 il valore medio mensile massimo della concentrazione di SO₂ nei fiumi è stato di 2.372 mg/Nm³ (mese di dicembre) e di 883 mg/Nm³ per l'NO_x (mese di dicembre);

che risulta pertanto essere stata violata sia la norma di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 che vieta qualsiasi peggioramento (anche temporaneo) delle emissioni, sia la delibera del Consiglio regionale della Lombardia n. IV/1808 del 20 dicembre 1989 che prescrive il rispetto dei limiti CEE per le

emissioni (SO = 400 mg/Nm³, NO_x = 200 mg/Nm³, polveri = 50 mg/Nm³) a partire dal 1° novembre 1995;

che le centrali di Ostiglia e Sermide sono «impianti esistenti» i quali, in base al disposto dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, devono rispettare i valori limite fissati dalla regione Lombardia con la sopracitata delibera del Consiglio regionale n. IV/1808 del 20 dicembre 1989 la cui validità è stata confermata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 53/91; tuttavia l'Enel nel 1991 ha sottoposto il progetto di risanamento ambientale delle suddette centrali al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la cui competenza è limitata esclusivamente ai «nuovi impianti», ex articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

che la regione Lombardia ha espresso il proprio parere in merito ai progetti di adeguamento ambientale del 1991 con le delibere del Consiglio regionale n. 0986 e n. 0987 del 14 dicembre 1993, le quali sono state finora completamente disattese, perchè l'Enel ha presentato una serie di successive varianti (nel 1992, nel 1994, nel 1995 e nel 1996) che hanno completamente stravolto i progetti di adeguamento ambientale sottoposti al parere regionale;

che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ha finora emesso alcun decreto autorizzativo delle centrali di Ostiglia e Sermide che, per quanto sopra ricordato, esulerebbe dalle competenze del Ministero e dovrebbe comunque rispettare le prescrizioni della delibera regionale n. IV/1808 del 20 dicembre 1989;

che entrambi i piani di risanamento ambientale delle centrali di Ostiglia e Sermide sono tuttora basati sull'utilizzo di olio combustibile allo 0,25 per cento di zolfo, che sarà disponibile solo a partire dal 2002 nella quantità massima di 2 milioni di tonnellate/anno, pari a circa il 50 per cento del consumo previsto delle centrali di Tavazzano, Turbigo, Ostiglia e Sermide, mentre le disponibilità di metano tendono a ridursi a causa della mancata realizzazione del piano di importazione dalla Nigeria;

che risulta pertanto ulteriormente confermata la validità della soluzione concordata nel 1993 che prevedeva la metanizzazione integrale della centrale di Ostiglia (destinando a quest'ultima anche il metano utilizzato a Sermide) e l'installazione di desolficatori dei fiumi a Sermide, come previsto dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1976,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non abbia finora provveduto in merito alla suddetta istanza presentata dall'Enel nel 1991, pur essendo trascorsi tre anni dalla formulazione del parere espresso dalla regione Lombardia con le delibere nn. 0986 e 0987 del 14 dicembre 1993;

per quali motivi il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato abbia ritenuto ammissibile l'istanza presentata dall'Enel nel 1991 per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di abbattimento delle emissioni inquinanti delle centrali di Ostiglia e Sermide per adeguarle alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, benchè tali centrali rientrino

nella competenza esclusiva della regione Lombardia *ex* articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

per quali motivi non si sia chiesto il parere della regione Lombardia in merito alle varianti apportate dall'Enel all'originario progetto di adeguamento ambientale del 1991 con le istanze presentate nel 1992, nel 1994, nel 1995 e nel 1996.

(4-03987)

MARCHETTI, MARINO. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che si susseguono da alcune settimane, sugli organi di informazione, notizie concernenti un possibile spostamento in autunno della data delle prossime elezioni amministrative, la cui scadenza naturale è prevista, viceversa, entro il 15 giugno 1997;

che si susseguono altresì, tra le forze politiche, prese di posizione relativamente a tale possibile spostamento;

che le elezioni della prossima primavera non riguardano alcuni piccoli comuni italiani ma un complesso di amministrazioni comunali e provinciali nelle quali abitano molti milioni di abitanti,

si chiede di sapere:

se siano confermate le voci di una disponibilità del Ministro e del Governo allo spostamento della data delle prossime elezioni amministrative;

se il Ministro ed il Governo non ritengano tale spostamento un fatto di inaudita gravità sotto il profilo del regolare e democratico svolgimento della vita istituzionale.

(4-03988)

MAZZUCA POGGIOLINI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* - Premesso che nel territorio del comune di Riano (Roma), nella zona Piana Perina, un preoccupante aumento di mortalità di persone giovani a causa di leucemia o cancro, in misura che potrebbe definirsi epidemica, è stato messo in relazione al sotterramento, avvenuto negli anni 1990-1992, di un numero imprecisato di fusti contenenti materiale tossico (tra i 5.000 e i 20.000);

tenuto conto che la zona sembra sia stata bonificata dalla regione ma non in maniera soddisfacente,

si chiede di conoscere se, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministeri in indirizzo intendano attivarsi perchè gli enti locali provvedano a:

dissotterrare e asportare i bidoni contenenti materiale tossico e pericoloso per la popolazione;

individuare i responsabili sia dello scempio iniziale sia delle successive omissioni ai vari livelli di competenza.

(4-03989)

DE LUCA Athos. - *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* - Premesso:

che la liberalizzazione valutaria avvenuta nel 1990, cui è seguita una precisa direttiva del Comitato interministeriale per il credito e il ri-

sparmio per favorire l'apertura di nuovi cambia valuta, con nuove regole più permissive per il rilascio delle autorizzazioni, unita alla crisi in alcuni settori imprenditoriali e alla scadenza del Giubileo hanno favorito la nascita di moltissimi uffici di cambio;

che questo è avvenuto soprattutto nelle grandi città turistiche come Firenze, Venezia, Roma, eccetera, ai danni di servizi ed attività storiche ed utili alle città;

che il fatto, di per sè positivo, suscita tuttavia delle preoccupazioni nei comuni che hanno visto nei centri storici scomparire attività storiche utili, in alcuni casi essenziali, assistendo al paradosso di avere ad esempio a Roma, in piazza di Spagna, quattro cambia valuta e neppure una rivendita di tabacchi e giornali esteri;

che nella città di Roma nell'anno 1995 operavano 60 cambia valuta mentre nel 1996 il totale di questi ammontava a 106 unità;

che attualmente chiunque, purchè abbia i requisiti di onorabilità e di professionalità, può ottenere in 60 giorni l'autorizzazione ad esercitare il cambio di valuta;

che mentre alcuni gestori più seri non fanno pagare ai clienti alcun onere aggiuntivo per il servizio di cambio, ricavando un loro guadagno dalla sapiente movimentazione della valuta, altri caricano invece oneri fino al 6-7 per cento per il servizio, con un comportamento scorretto;

che nell'ottobre scorso la Banca d'Italia ha introdotto l'obbligo di indicare preventivamente, da parte dei nuovi operatori, i locali dove intendono svolgere l'attività,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affinché, così come già avviene a Firenze, a Roma e in tutte le città turistiche, si realizzi una collaborazione tra la Banca d'Italia, titolare dei permessi, e le amministrazioni, ad evitare una pericolosa *deregulation*. Così facendo si metterebbero i comuni nella condizione di compiere i dovuti accertamenti e di intervenire nel caso si tratti di cambi di destinazione d'uso abusivi e/o di altre situazioni illecite.

(4-03990)

DE LUCA Athos. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nei giorni scorsi nella città di Roma ci sono state numerose manifestazioni da parte di gruppi di ambulanti per protestare contro l'occupazione di spazi abusivi da parte di bancarelle non autorizzate;

che la presenza di tanti turisti nella capitale scatena gli interessi di quei venditori ambulanti di bibite, sorbetti, frutta, *souvenirs* e magliette che godono di autorizzazioni speciali per la sosta nel centro storico e nelle immediate vicinanze dei monumenti e delle piazze più prestigiose della capitale, purchè rispettino rigorosamente le prescrizioni dettate dal comune con le delibere n. 3184 e n. 4828;

che a Roma ci sono 68 pulmini che a rotazione sostano nei punti più importanti del centro storico, di cui almeno 30 fanno capo alla famiglia Tredicine, che sembra distinguersi per la particolare negligenza nella gestione delle soste e del personale, manifestando un comportamento che inquina il commercio ambulante a Roma;

che il mancato rispetto delle regole da parte di singoli ambulanti che tutelano esclusivamente piccoli interessi personali non garantisce il rispetto e il decoro del centro storico, sacrificando l'immagine della città;

che il comportamento scorretto di alcuni rischia di provocare l'intervento della soprintendenza che ha la facoltà di vietare le soste stesse;

che questo degrado sembra sia voluto e risponda ad un disegno degli ambulanti più potenti volto ad eliminare tutti i pulmini e mantenere e/o potenziare i banchi fissi di frutta e verdura, che oggi con la concessione di altre tabelle venderebbero anche bibite e sorbetti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire per ripristinare la legalità nelle piazze storiche di Roma infestate da bancarelle, quasi tutte di proprietà della famiglia Tredicine;

se non si ritenga necessario un intervento forte e risolutore circa il comportamento vergognoso di alcuni proprietari dei famosi pulmini che, in disprezzo di qualunque normativa, accatastano attorno ai pulmini stessi cassette di bibite, sacchi di immondizia, prodotti di vario genere, trasformando quello che dovrebbe essere un decoroso punto di ristoro in un accampamento.

(4-03991)

BORTOLOTTO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che la necessità di ridurre la spesa pubblica si ripercuote necessariamente anche sulla gestione delle ferrovie;

che le economie debbono però essere realizzate migliorando le tecnologie e razionalizzando l'impiego degli impianti, non certo eliminando i treni;

che la legge finanziaria infatti dispone (articolo 2, comma 11) che «le riduzioni... per una quota di 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato, in modo da garantire una maggiore efficienza e funzionalità complessiva della rete anche attraverso la valorizzazione delle tratte a minor traffico»;

che ciò significa che le Ferrovie non devono tagliare sulle linee locali a minor traffico, dalle quali anzi ci si aspetta un aumento degli introiti (per questo la legge parla di valorizzazione) perchè il numero dei passeggeri deve aumentare;

che il potenziamento della linea Vicenza-Schio, che tra l'altro ha visto trasferire il controllo della circolazione dei treni dalla capistazione ad un sistema computerizzato costato tre miliardi, che però consentirà un risparmio di un miliardo l'anno, va esattamente nella direzione indicata dalla legge,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire per impedire che le Ferrovie attuino l'eliminazione dei treni Vicenza-Venezia delle 19.18, Venezia-Vicenza delle 22.38, Bassano-Padova delle 16.48, Bassano-Venezia delle 21.25, Primolano-Bassano delle 6.56, Treviso-Vicenza delle 12.55, delle 13.50 e delle 20.25, Vicenza-Treviso delle 14.08 e delle 21.45 e di altri sei treni sospesi nei giorni festivi.

La motivazione delle Ferrovie («abbiamo selezionato fra tutti i treni con meno viaggiatori») appare infatti contraria alla legge citata in premessa.

(4-03992)

DE CAROLIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che da una inchiesta pubblicata dal settimanale «Il Mondo» risulta che per il 1995 i Ministeri hanno speso circa 164 miliardi per finanziare l'attività di consulenze e di gruppi di lavoro;

che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri operano circa 120 commissioni, un elenco sterminato in cui figurano organismi dai compiti quanto meno strani quali ad esempio la «Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi», la «Commissione per la politica degli acquisti della biblioteca» e così via;

che nella politica del Ministro del tesoro vi è il chiaro indirizzo, anche ai fini di contenimento della spesa pubblica, di dimezzare i fondi in dotazione per studi e ricerche,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare in merito, anche in previsione della futura manovra economica che dovrà rastrellare circa 20.000 miliardi in tagli alle spese per far quadrare i conti dello Stato.

(4-03993)

SERENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che presso l'aeroporto della città lagunare ove erano in corso le sacrosante manifestazioni degli allevatori contro gli iniqui balzelli delle quote latte si sono verificati fatti inauditi; le forze dell'ordine hanno impedito anche ai parlamentari di circolare nello spazio della manifestazione e di mediare tra polizia e manifestanti;

che i rappresentanti delle forze dell'ordine hanno messo le mani addosso ad alcuni parlamentari rifiutando poi persino di qualificarsi;

che tale atteggiamento si è manifestato in dispregio non solo della legge, ma dei più elementari e da tutti conosciuti diritti costituzionali;

che per questo motivo l'interrogante ha provveduto a presentare un esposto-denuncia alla procura della Repubblica di Venezia nei confronti dei funzionari responsabili di tali atti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di valutare l'ipotesi di provvedimenti immediati nei confronti del prefetto e del questore vicario di Venezia.

(4-03994)

DEL TURCO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Per conoscere quali iniziative urgenti intenda assumere per avviare un confronto costruttivo con tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato.

Si tratta da un lato di evitare una fase di tensioni e di disagi per lavoratori e passeggeri in un momento assai delicato della vita

del paese e di conseguire dall'altro una ragionevole soluzione capace di realizzare il risanamento dell'azienda.

(4-03995)

ALBERTINI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che alcuni lavoratori tra cui anche una cinquantina di ex dipendenti soci CMC dell'impianto industriale manufatti-metalmeccanici di Pievesestina di Cesena pochi giorni prima di Natale si sono visti recapitare da parte dell'INPS la richiesta di restituzione dell'indennità di mobilità e l'avviso del blocco della pensione dal prossimo gennaio; la motivazione è legata alla figura del socio-dipendente per il quale l'INPS contesterebbe il diritto alla mobilità;

che i lavoratori furono posti in mobilità in data 31 maggio 1993, secondo l'iter procedurale della legge n. 223 del 1991 e sulla base degli articoli 7 e 16, che stabiliscono il diritto all'indennità stessa per i lavoratori che siano stati licenziati da parte di «imprese diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, in presenza dei requisiti soggettivi di anzianità aziendale»; la mobilità è stata regolarmente approvata ed erogata dai competenti organi (Ministero del lavoro ed INPS) fino ai benefici della pensione di anzianità o vecchiaia maturata dai lavoratori; considerato:

che diventa davvero incomprensibile la messa in discussione a quattro anni di distanza da parte dell'INPS di un diritto legittimo, nonostante poi vi siano oggi diverse sentenze del giudice del lavoro che sono state favorevoli all'applicazione dell'indennità di mobilità;

che risulta difficile capire quale miccia abbia, dopo l'accordo, innescato un così duro attacco al ruolo del socio lavoratore, che tutti sanno essere quello di subalterno all'impresa e che versa tutta la contribuzione prevista a sostegno degli stessi ammortizzatori sociali;

che successivamente all'accordo si è innescata una disputa sul ruolo del socio-lavoratore conseguentemente alla sentenza della Corte costituzionale del 1995, che nega l'accesso ai soci-lavoratori al fondo di garanzia INPS per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, disputa che delegittima questi lavoratori e li priva dei supporti sociali per i quali hanno versato il loro pieno contributo e ancor di più della indennità di mobilità alla quale avevano diritto allora e oggi stante la legislazione vigente tuttora in materia;

che vi è la necessità che in questo campo si giunga ad un chiarimento normativo senza penalizzare chi ha beneficiato di un suo sacrosanto diritto, poichè questi lavoratori hanno usufruito di un trattamento legittimo anche per esplicita circolare del Ministero del lavoro del 29 marzo 1993, n. 5/25676/34/MCB, che si è espressa a favore dell'ammissibilità dei soci-lavoratori alla indennità di mobilità,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente dare soluzione al più presto a questa penalizzazione che coinvolge lavoratori e relativi nuclei familiari, ponendoli in una situazione di grandissima precarietà in quanto essi sono privati di pensione e di ogni altro sostegno economico;

se non ritenga di dover porre in essere tutte quelle iniziative legislative, anche urgenti, necessarie per colmare il vuoto legislativo e le incongruenze che la sentenza della Corte ha generato.

(4-03996)

DE SANTIS. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* - Premesso:

che i lavoratori della GEPI di Caserta, posti dall'azienda prima in mobilità e poi in disoccupazione straordinaria, da circa cinque anni sono impiegati, con convenzioni a termine, nei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali;

che l'ultima convenzione stipulata scadrà a marzo 1997 e che allo stato nessuna notizia è stata ancora comunicata ai lavoratori;

che nessuna indennità di disoccupazione è corrisposta ai predetti se non impiegati in lavori socialmente utili;

che i lavoratori della GEPI nel novembre scorso avevano ottenuto garanzie dai Ministri del lavoro e per i beni culturali e ambientali per la prosecuzione della convenzione fino a dicembre 1997 e per la costituzione di società miste la cui nascita è ancora da venire,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare a tutela dei lavoratori in argomento, nei cui confronti sembra materializzarsi, ancora una volta, l'incapacità del Governo di affrontare i gravi problemi occupazionali della comunità casertana, che già, purtroppo, registra un'elevata percentuale di disoccupati e che certamente non potrà contare su interventi governativi per alleviare il proprio disagio sociale.

(4-03997)

LOIERO. - *Ai Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Viste le notizie riportate dagli organi di stampa sulle difficoltà finanziarie della GET spa, concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per l'intera Calabria e la provincia di Salerno, e la decisione adottata dal consiglio di amministrazione della società di chiedere il recesso dalle concessioni, in base all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

atteso che i motivi fondamentali che determinano lo stato di difficoltà finanziaria sono essenzialmente due: le inadempienze dell'amministrazione finanziaria per gli anni 1995-1996 nel concedere le dilazioni dei versamenti espressamente previste dall'articolo 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 - circa 150 miliardi - a seguito di errata metodologia di calcolo effettuata dalla stessa amministrazione finanziaria, nonché la mancata concessione di sgravi provvisori da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette delle regioni Calabria e Lucania, altri 100 miliardi circa; l'inspiegabile modifica comportamentale del socio di riferimento Carical-gruppo Cariplo; quest'ultimo infatti, dopo aver utilizzato la società per la propria politica di espansione territoriale (la GET assicura alla Carical non meno di 5.000 miliardi di movimenti finanziari) ed averne determinate le scelte strategiche e dopo aver fornito al Ministro delle finanze ampie garanzie per il conferimento delle concessioni, ha mutato atteggiamento, bloccando ogni finanziamento, venendo così meno agli impegni assunti con la stessa amministrazione finanziaria e creando grande tensione sociale negli

oltre 1.000 dipendenti, nelle altre circa 1.000 unità che saltuariamente lavorano con la società, nonchè nei confronti dei terzi in genere, il tutto in regioni martoriate dalla disoccupazione e da una profonda crisi economica,

l'interrogante chiede di sapere:

quali immediate iniziative il Ministro delle finanze intenda assumere a salvaguardia del servizio pubblico assicurato dalla GET in sei province e quali provvedimenti urgenti intenda disporre per risolvere il problema delle inadempienze dell'amministrazione finanziaria, che determinano la crisi di liquidità ed i conseguenti inaccettabili ritardi negli adempimenti, primo fra tutti quello del pagamento delle competenze ai dipendenti;

quali provvedimenti il Ministro del tesoro intenda adottare nei confronti della Carical-gruppo Cariplo, viste le ampie garanzie prestate alla società e concesse a tutela dell'erario, degli enti, dei dipendenti e dei terzi in genere;

quali iniziative lo stesso Ministro del tesoro intenda attivare attraverso la Banca d'Italia per conoscere esattamente l'intero ruolo che la Carical-gruppo Cariplo ha avuto ed assunto nelle decisioni della GET e come oggi la Cariplo intenda assolvere a tutti gli impegni assunti.

(4-03998)

PIERONI, SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che da notizie di stampa risulta che l'annosa storia della truffa gestita da un comitato d'affari all'interno della prestigiosa «Scuola di guerra» di Civitavecchia continua ad arricchirsi di nomi prestigiosi e di particolari raccapriccianti;

che questa volta tra gli indagati risultano i nomi di otto generali i quali non avrebbero resistito alla tentazione di affittare a prezzi gonfiati *residence* e appartamenti a circa 300 ufficiali destinati alla scuola di alta specializzazione, di dividere i ricavi con essi e di coinvolgere un albergatore compiacente per la fornitura di pezze d'appoggio;

che uno dei particolari più raccapriccianti riguarda il noto generale di corpo d'armata Raffaele Stabile, comandante della Scuola di guerra fino al 1995, capo del Sios, il potente servizio segreto militare, già candidato al comando generale della Guardia di finanza, adesso indagato non solo dalla procura militare di Roma per la truffa dei *residence* a prezzi gonfiati ma anche dalla magistratura civitavecchiese per la ristrutturazione della mensa ufficiali costata più di quattro miliardi: la cifra prevista nel progetto iniziale era di un miliardo;

che gli indagati per corruzione, falso in bilancio e abuso d'ufficio tra i ranghi militari sono sempre più numerosi,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in merito alla vicenda sopra esposta in considerazione dell'aggravante che gli indagati sono i rappresentanti di un'istituzione che dovrebbe garantire l'ordine e la sicurezza nel nostro paese;

se non si ritenga necessario sospendere dal servizio gli indagati delle Forze armate in attesa di un giudizio definitivo della magistratura.

(4-03999)

SEMENZATO, CARPINELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che i sindaci di Spoleto e di Orvieto, con nota congiunta datata 2 novembre 1996, protocollo n. 13762, hanno sottoposto al Ministro di grazia e giustizia e al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura una proposta tendente a perseguire l'obiettivo di una più razionale ed efficiente amministrazione della giustizia in Umbria e a salvaguardare e potenziare il ruolo di sedi decentrate - quali quelle di Spoleto e di Orvieto, appunto - obiettivamente sottovalutate, a causa dei limiti troppo angusti delle attuali rispettive circoscrizioni giudiziarie;

che lo stesso consiglio regionale dell'Umbria ha dato il proprio assenso all'allargamento delle circoscrizioni giudiziarie, consentendo con ciò il sicuro alleggerimento (quasi un terzo) degli attuali carichi di lavoro per il tribunale di Perugia, oberato da tempo da processi di rilevanza nazionale;

che i consigli comunali di Orvieto e Spoleto sollecitano che siano tempestivamente colmate le gravi lacune registratesi nell'organico dei magistrati ed in quello del personale amministrativo presso i rispettivi tribunali;

che presso il tribunale di Orvieto risultano tuttora vacanti due posti su quattro (compreso il presidente) e un posto di sostituto presso la procura della Repubblica; presso il tribunale di Spoleto risultano tuttora vacanti un posto da sostituto procuratore, un vicepretore e diverse unità amministrative;

che tali «vacanze» rendono estremamente difficoltosa la stessa sostituzione dei collegi giudicanti;

rilevato:

che dal funzionamento delle sedi «minori» di giustizia può pervenire un effettivo contributo al decongestionamento delle sedi «maggiori» di Perugia e Terni;

che tale situazione procura un rilevante stato di disagio e di grande preoccupazione per le oggettive difficoltà nelle quali sono chiamati quotidianamente a lavorare i magistrati e l'intero personale del tribunale e della procura della Repubblica,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga opportuno, in accordo con il Consiglio superiore della magistratura, provvedere urgentemente alla copertura dei posti citati tuttora vacanti;

quali siano le procedure in atto per affrontare e risolvere i problemi citati;

se non si ritenga opportuno convocare un incontro urgente con le istituzioni locali interessate.

(4-04000)

MELE. - *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso che l'IPACRI spa:

è nata nel 1972 con capitali esclusivi delle casse di risparmio e al fine di costituire un polo di conoscenze, iniziative, progettualità e pro-

duzione nel campo dell'automazione bancaria, cui potesse attingere l'intera categoria delle casse di risparmio;

ha realizzato importanti prodotti e progetti utili all'intero sistema bancario od a parti cospicue dello stesso (Carismat oggi Bancomat, Stacri oggi RNI, Sistema informativo bancario completo, Sotto-sistemi informativi specialistici);

ha 250 banche come clienti, per oltre 1.000 prodotti installati e mantenuti;

ha detenuto e detiene la *leadership* nel segmento dei prodotti *software* bancari e servizi correlati;

ha subito, all'inizio degli anni '90, una prima profonda e incompiuta ristrutturazione (modificazione della compagine societaria: 30 per cento IBM, 40 per cento ICCRI, 30 per cento casse di risparmio; ricerca, rimasta insoddisfatta, di sinergie di mercato bancario/produzione industriale; eliminazione di voci di costo del personale; dicotomia degli obiettivi strategici dei soci di riferimento; mantenimento, di fatto, della missione originaria; predominio della sfera bancaria di cultura politico-amministrativa e non imprenditoriale);

ha raddoppiato nel quinquennio 1991-1995 il fatturato (da 30 miliardi a 60 miliardi), chiudendo, nello stesso periodo, sempre in utile, ad eccezione del 1995 (perdita di esercizio di lire 710 milioni);

fa parte del gruppo bancario ICCRI (Banca CRT 37 per cento e Casse di risparmio di Firenze, Verona, Bologna, Sicilcassa e Banca di Roma posseggono l'ICCRI);

ha un organico di oltre 300 dipendenti e, conteggiando anche i consulenti esterni, un organico di circa 400 risorse (il costo delle risorse esterne è di circa 20 miliardi l'anno contro i circa 27 miliardi del personale interno);

ha designato, nel luglio 1996, un consigliere delegato con il compito precipuo di ristrutturare, risanare e rilanciare l'azienda;

ha comunicato all'inizio del 1997 di voler dismettere 63 dipendenti *ex lege* n. 223 del 1991;

ha avvalorato, con azioni ed in assenza di azioni compiute nel semestre luglio 1996-gennaio 1997, i timori e le perplessità dei dipendenti circa l'avventurismo dell'operazione di ristrutturazione-risanamento-rilancio, dal momento che la stessa sembra accadere senza precise strategie, in assenza di un piano industriale, ad investimenti nulli, con la guida di competenze tutte da sperimentare,

si chiede di sapere:

se siano stati esperiti da parte della capogruppo ICCRI tutti i controlli previsti dalla legge sui gruppi bancari e se in difetto non debba intervenire in tal senso la Banca d'Italia;

se a fronte delle gravi perdite d'esercizio previste per il 1996 (perdita dell'intero capitale sociale) e del conseguente gravissimo problema occupazionale il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire nei confronti della proprietà per una rapida composizione della trattativa che salvaguardi i livelli occupazionali;

se a fronte del ruolo svolto dall'IPACRI all'interno del sistema bancario, nell'interesse di tutto il sistema stesso, il Ministro non intenda perseguire tutte le possibili iniziative finalizzate a favorire un reale piano di risanamento e di rilancio dell'IPACRI.

(4-04001)

SEMENZATO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che nel quartiere di San Sisto a Perugia è stato completato già dal marzo 1996 un depuratore per 40.000 abitanti con un costo di 4 miliardi;

considerato:

che il depuratore, completato nel marzo 1996 e collaudato a maggio dello stesso anno, non è ancora in funzione;

che la mancata messa in opera del depuratore è da imputarsi alla mancanza di allaccio elettrico da parte dell'Enel;

che il mancato funzionamento del depuratore comporta un ovvio aggravio di impatto ambientale,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno verificare i motivi della mancata entrata in funzione e intervenire per evitare danni ambientali.

(4-04002)

VELTRI. - *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ASL n. 4 di Cosenza è un servizio ad elevata assistenza con funzioni, peraltro, di pronto soccorso psichiatrico;

che risultano approvate, da parte della regione Calabria, tanto la pianta organica del dipartimento di salute mentale che dello stesso servizio psichiatrico di diagnosi e cura, dopo l'approvazione del modello dipartimentale, sempre da parte della regione Calabria;

che il numero degli addetti operanti presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura è da tempo carente sia per quanto riguarda il personale medico che paramedico ed è comunque sottodimensionato rispetto agli organici approvati;

che a più riprese veniva segnalata alla direzione generale dell'ASL n. 4, da parte dei responsabili del servizio, l'insostenibilità della situazione che, malgrado la responsabilità e la disponibilità del personale medico e paramedico del servizio, induceva alla progressiva diminuzione dell'operatività del servizio stesso;

che la persistenza di tale stato di cose potrebbe portare alla interruzione dei ricoveri con conseguente ripercussione anche su aspetti di ordine pubblico;

che la direzione generale dell'ASL n. 4 di Cosenza ha attivato le procedure di censura nei confronti del responsabile del servizio psichiatrico per eccesso di esternazione verso la pubblica opinione di quanto fin qui riportato,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario e urgente procedere alla verifica riguardante i motivi che hanno finora impedito l'indizione dei pubblici concorsi per la copertura dei posti in organico e quelli che hanno portato al trasferimento di un medico dal servizio psichiatrico ad altro servizio. Tutto ciò al fine di garantire dignitosi livelli di efficienza nel campo della sanità pubblica, oltre che per assicurare agibilità ai responsabili sanitari sensibili all'espletamento dei propri compiti.

(4-04003)

SALVI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in occasione del dibattito sulla giustizia svoltosi in Senato il 25 settembre 1996 il Ministro interrogato dichiarava il suo «intendimento di esercitare l'azione disciplinare rispetto a forme di esternazione di magistrati, come quelle più volte verificatesi in passato, o su procedimenti dei quali il magistrato si sta occupando, o su provvedimenti di altri magistrati quando l'esternazione possa condizionare o delegittimare l'attività giudiziaria, o su esternazioni che possano interferire con l'esercizio di altri poteri costituzionali»;

che nel periodo successivo a tale annuncio del Ministro tramite televisioni e stampa vi sono state molteplici e crescenti esternazioni di magistrati che potrebbero rientrare nelle tre categorie elencate dal Ministro;

che a titolo esemplificativo si ricordano le dichiarazioni rese da magistrati con riferimento: alla sentenza della Cassazione nei confronti di Adriano Sofri ed altri; al cosiddetto processo sui sassi del cavalcavia di Tortona; al processo svoltosi a Brescia nei confronti di Antonio Di Pietro ed altri; alle dichiarazioni rese dal procuratore di Milano in ordine alla denuncia presentata contro alcuni vigili urbani; all'apparizione televisiva di un giudice tutelare con riferimento ai bambini della signora Tina Montinaro, vedova del caposcorta vittima della strage di Capaci; alle dichiarazioni rese dal procuratore di Napoli che ha definito quello in carica «Parlamento degli inquisiti»,

si chiede di sapere:

se si ritenga che i casi citati rientrino o meno nelle tre categorie di esternazioni suscettibili di azione disciplinare enunciate dal Ministro interrogato e ricordate in premessa;

in genere, se e quali iniziative abbia assunto per dare seguito agli intendimenti da lui manifestati e agli impegni da lui assunti, nella materia di cui alla presente interrogazione, nel discorso pronunciato in Senato il 25 settembre 1996.

(4-04004)

VALENTINO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Premesso:

che l'ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) da lungo tempo versa in una crisi profonda la cui causa primaria è individuabile in una gestione di matrice partitico-sindacale inefficiente sia dal punto di vista programmatico che operativo;

che il consiglio d'amministrazione dell'ENEA scade nel febbraio 1997 e la maggior parte dei consiglieri, in carica da oltre dieci anni, ha operato in modo difforme dalle indicazioni legislative ed ha gestito in modo personalistico l'ente paralizzandone di fatto le attività;

che voci sempre più ricorrenti indicherebbero quali nuovi consiglieri soggetti privi di specifiche competenze il cui unico merito sarebbe quello d'essere espressione dei partiti politici di maggioranza,

si chiede di conoscere:

se si intenda procedere con urgenza al completo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ENEA, nominando soggetti di elevata e comprovata esperienza nei settori di attività dell'ente e, quindi,

in grado di svolgere con la necessaria efficacia funzioni di indirizzo e di controllo;

se si intenda nominare un nuovo direttore generale, in luogo dell'attuale incompatibile con la carica per ragioni connesse alla sua nomina a docente universitario.

(4-04005)

BEVILACQUA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che nella serata del 30 gennaio 1997, da un'intervista rilasciata nel corso della trasmissione «Striscia la notizia», riguardante l'incidente del Pendolino di qualche settimana fa, si è appreso che dal grafico estratto dalla «scatola nera» è emerso che la punta massima di velocità raggiunta dal treno nel tratto immediatamente successivo al luogo dell'incidente era di 110 chilometri orari;

che ciò escluderebbe ogni tipo di responsabilità addebitabile ai macchinisti,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi, ormai da giorni, non venga dato più risalto all'argomento;

quali interessi celi questo silenzio;

se non si ritenga di dover fornire opportuni chiarimenti in merito alla vicenda, anche nel rispetto di coloro che nell'incidente hanno perso la vita.

(4-04006)

BEVILACQUA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che nella serata del 30 gennaio 1997, durante la trasmissione «Striscia la notizia», si è appreso della caduta di un aereo F-104 dell'Aeronautica militare;

che da ulteriori notizie apprese pare che, da quando tali aerei sono in dotazione all'Aeronautica, ne siano precipitati circa un centinaio, l'interrogante chiede di sapere:

se tali notizie rispondano al vero;

in caso positivo, per quali motivi di tali gravi episodi non sia stata data notizia dai mezzi di comunicazione e dalla stampa;

se, considerato l'alto numero di incidenti che ha interessato tali aerei, non si ritenga di dover sospendere i voli;

quali provvedimenti si intenda adottare nel caso in cui, invece, quanto dichiarato nel corso della trasmissione sia privo di fondamento.

(4-04007)

RUSSO SPENA. - *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.* - Premesso:

che l'assassinio del dottor Giuseppe La Franca, avvenuto a Partinico il 4 gennaio 1997, che ha scosso le coscienze dei cittadini, s'inquadra in un contesto nel quale Cosa nostra intende occupare il territorio di Partinico, con interessi particolari nella zona sud-occidentale, per utilizzarlo a pascolo;

che l'omicidio del funzionario del Banco di Sicilia, proprietario di alcune terre intorno all'invaso Poma, si accompagna alle numerose minacce ricevute da alcuni proprietari terrieri di quella zona che sono stati costretti ad abbandonare le loro proprietà perchè destinate ad essere utilizzate per il pascolo di bestiame di note famiglie mafiose del luogo;

che in questo quadro interi terreni, già coltivati a vite o con riconosciuta vocazione vitivinicola ad alta qualità, di fatto stanno cambiando la loro destinazione produttiva;

che il criterio di controllo del territorio, oltre che riguardare terreni privati, investe da tempo zone demaniali ormai ridotte ad essere pascoli privati,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda adottare affinché, in tutta l'area di rispetto e forestata dell'invaso Poma, venga eliminato il pascolo abusivo di vacche e pecore presso terreni appartenenti a privati o al demanio pubblico;

se risulti vero che l'area demaniale della cosiddetta «città di Valguarnera» e la seicentesca fontana, già restaurata, siano di fatto divenute proprietà di allevatori senza che alcun intervento sia stato operato al fine di eliminare l'abuso;

chi siano i soggetti responsabili del pascolo abusivo nelle zone sopra indicate, alcune delle quali di pertinenza della regione, se e con quale autorizzazione abbiano effettuato la propria attività e se risultino a loro carico procedimenti penali in corso o indagini giudiziarie.

(4-04008)

LAURO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che il Governo si è impegnato a predisporre un disegno di legge per il rilancio della nostra bandiera;

che non risultano, invece, provvedimenti per i marittimi italiani;

che la situazione di crisi nel settore della marina mercantile ha determinato consistenti cali nei livelli occupazionali, incidendo fortemente sull'economia delle zone rivierasche e delle isole, specialmente nel Sud Italia;

che la dislocazione geografica dei luoghi ha favorito l'attitudine di queste popolazioni indirizzandole verso l'attività marinara, cosa che per il passato e fino agli inizi degli anni '80 ha costituito buona fonte di ricchezza e cultura;

che attualmente si è giunti ad una situazione di degrado a causa di una accentuata disoccupazione, non esistendo alternative a tale attività (vedasi Procida e Torre del Greco);

che le proposte nell'attuale fase di attuazione della riforma previdenziale consistono nell'estendere i benefici dell'articolo 31 della legge n. 413 del 1984 (riordino della previdenza marinara) a tutto il personale navigante, data la chiara connotazione di lavoro usurante; attualmente è solo il personale di macchina o stazione radiotelegrafica che può beneficiare del pensionamento di vecchiaia con 55 anni di età;

che esiste il decreto-legge n. 374 dell'11 agosto 1993, di attuazione della legge n. 421 del 23 ottobre 1992, articolo 3, comma 1, lettera f),

che dovrebbe concedere al personale navigante escluso dal suddetto articolo 31 un abbattimento sull'attuale età pensionabile (65 anni) di due mesi per ogni anno di navigazione effettiva e che sinora non ha trovato concreta applicazione costringendo gli interessati marittimi a restare in servizio fino a 65 anni; tra questi vi sono alcuni con qualifiche che comportano la responsabilità di condurre per i mari del mondo, in condizioni di estremo disagio, navi di grosso tonnellaggio e con carichi a forte rischio ecologico, oppure navi passeggeri sovradimensionate e costrette ai rischi di difficoltose manovre negli angusti spazi dei porti isolani, l'interrogante chiede di sapere:

se non sia possibile portare il pensionamento di vecchiaia a 55 anni o al massimo a 60 anni anche per il personale di coperta;

se non si ritenga opportuno intervenire in merito con adeguati provvedimenti per il settore, che peraltro non gode di alcun tipo di beneficio di prepensionamento o cassa integrazione, salvo che per le società del gruppo Finmare.

(4-04009)

RUSSO SPENA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che la società Italkali spa gestisce da oltre un ventennio, quale titolare di concessioni, la produttività mineraria di sali potassici e del salgemma nella regione Sicilia;

che nella partecipazione societaria la regione siciliana è proprietaria del 51 per cento delle quote mentre il restante 49 per cento è di proprietà di una cordata di privati con a capo l'avvocato Francesco Morgante;

che dal 1990 la regione siciliana ha rinunciato alla prerogativa di essere parte determinante nelle scelte di direzione e di definizione delle strategie d'impresa, facultando i *partner* privati di comporre l'intero consiglio di amministrazione della società e il suo presidente;

che tale decisione, retta da logiche privatistiche e di comodo, ha generato una verticale crisi del settore: viene dismesso il settore dei sali potassici e si mantiene solo la produzione del sale di salgemma;

che l'improvvida scelta strategica si assomma alla dubbia gestione amministrativo-contabile che per nulla garantisce la regione, alla quale vengono in conto di bilancio scaricati i costi sociali della chiusura del comparto di sali potassici;

che inoltre si delineano forme di alterazione gestionale, con unilaterali determinazioni alle quali fa seguito un totale smantellamento di risorse minerarie (miniera di Pasquasia);

che da declamati fatti di inadempienza e abuso gestionale del *partner* privato il Governo Martino, il 16 gennaio 1995, decretava la scadenza, per colpa dell'Italkali, della concessione mineraria di Pasquasia;

che è certo che i giacimenti minerari presenti nel territorio siciliano oltre ad essere di ottima qualità sono produttivi;

che alla già pregiudicata condizione del settore minerario si aggiunte la disperata situazione dei lavoratori, sottoposti a vessazioni e umiliazioni;

che è ipotizzabile prevedere e lavorare per la ripresa del settore, assumendo e riappropriandosi, la regione, quale ente pubblico, del ruolo di socio di maggioranza,

si chiede di sapere:

se la regione Sicilia intenda dar corso a una politica del settore minerario;

se il Governo intenda definire le scelte strategiche di politica industriale e, nello specifico, la promozione di un piano regionale delle miniere;

se non sia necessario ridiscutere il ruolo del *partner* privato e la sua eventuale sostituzione.

(4-04010)

BUCCIERO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che il regolamento CEE n. 1765/92 dà facoltà agli imprenditori di fare domanda di compensazione al reddito per i terreni seminativi destinati alla produzione di cereali ed in particolare per il grano duro con l'effetto di rendere più remunerative le colture *de quo*;

che altrimenti infatti la bassa quotazione di mercato dei prodotti (circa lire 30.000 al quintale per il grano duro) renderebbe passiva la gestione delle aziende cerealicole della zona, tenuto anche conto del notevole costo dei fertilizzanti e di quant'altro necessita per la conduzione delle stesse;

che tale intervento, secondo quanto previsto dal citato regolamento comunitario (articolo 10), deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;

che gli imprenditori agricoli hanno più volte protestato contro l'AIMA per la pessima conduzione di procedimenti di liquidazione dei compensi;

che pare che spesso le pratiche vengano smarrite o venga persa la documentazione a queste allegata, oppure siano errati i controlli delle superfici dei terreni oggetto del beneficio o addirittura ignorate le direttive del regolamento;

che di conseguenza si determinano notevolissimi ritardi nelle liquidazioni delle somme dovute che, fra l'altro, vengono anche erogate in maniera difforme da come sono formulate nell'apposita domanda (ad esempio mediante emissione di assegni circolari anziché con accredito sui conti correnti bancari, come appunto richiesto); per giunta, i predetti titoli sono molto spesso errati nell'indicazione del domicilio dei beneficiari, determinando in tal modo ulteriori gravi ritardi;

che tutto ciò comporta che i cerealicoltori, a seguito dei lamentati ritardi, sono costretti a ricorrere al credito bancario, sopportandone altresì gli oneri finanziari,

si chiede di sapere se e come il Governo intenda intervenire a rimedio dei fatti esposti in premessa, una volta accertata la loro veridicità, anche a mezzo di immediata ispezione.

(4-04011)

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 5 giugno 1990 tra le altre forme di assistenza del personale individuava anche l'istituzione degli asili nido;

che il 7 aprile 1993 l'allora Ministro dell'interno, tenuto conto della necessità di garantire un elementare diritto già contrattualizzato, sottoscrisse un protocollo d'intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della polizia di Stato, che prevedeva il rimborso delle rette degli asili nido frequentati dai figli dei dipendenti della polizia di Stato;

che con circolari n. 559/d/2/5 del 15 settembre 1993 e 23 febbraio 1994 la Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza indicava le procedure amministrativo-contabili inerenti i rimborsi spettanti per la fruizione dei predetti asili nido;

che nel corso del 1994 e del 1995 l'amministrazione della pubblica sicurezza ha rettificato le procedure di rimborso introducendo il criterio dei rimborsi riferiti esclusivamente ai «giorni di effettiva presenza» dei bambini presso gli asili nido e quindi decurtando le somme inizialmente ammesse a rimborso;

che il 14 marzo 1996 il capo della polizia Masone, con telegramma n. 559/D/7/44, tenuto conto della disparità di trattamento che tale procedura aveva introdotto tra polizia e carabinieri (ai quali era stata sempre rimborsata la retta mensile intera e non decurtata) e in considerazione del fatto che molte strutture pubbliche non prevedevano alcun riferimento a rette calcolate sui giorni di effettiva presenza, disponeva il rimborso delle rette relative al 1994 e al 1995 nella misura effettivamente sostenuta;

che nonostante tale disposizione diretta ai prefetti della Repubblica a tutt'oggi gli aventi diritto non hanno beneficiato della liquidazione delle ulteriori somme loro spettanti;

che nel corso del 1996 una circolare della citata Direzione centrale per gli affari generali disponeva che il personale potesse richiedere il rimborso delle rette per gli asili nido, limitatamente ai giorni di effettiva presenza, presentando istanza su apposito modulo, entro il 31 marzo e il 30 settembre;

che risulta che i comandi dell'arma dei carabinieri abbiano regolarmente rimborsato le rette relative agli anni 1994-1995 e 1996 mentre i competenti uffici della polizia di Stato, pur avendo richiesto ed acquisito le relative istanze, non hanno provveduto ai conseguenti rimborsi;

che proprio per sostenere i legittimi interessi dei poliziotti il SAP (Sindacato autonomo di polizia) ha dapprima indetto uno stato di mobilitazione della categoria ed ha provveduto ad inoltrare un telegramma di diffida al capo della polizia,

si chiede di sapere:

per quale motivo il Dipartimento della pubblica sicurezza continui ad ignorare le richieste avanzate dai poliziotti e sostenute dal SAP;

quali siano le ragioni di questa evidente disparità di trattamento tra personale della polizia di Stato e personale dell'arma dei carabinieri;

quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per garantire il puntuale rispetto del protocollo d'intesa a suo tempo sottoscritto e per sanare il contenzioso;

se non ritenga di decretare, con procedura d'urgenza, la corresponsione in tempi rapidi di quanto dovuto per il 1994-1995 e il rimborso delle rette relative al 1996.

(4-04012)

MARINO, BERGONZI. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Per sapere:

se risponda al vero quanto denunciato dal presidente della circoscrizione di Scampia (Napoli) e da gruppi di famiglie - anche con la lettera inviata al Capo dello Stato - circa il «rifiuto» da parte di molti istituti superiori di iscrizioni di alunni provenienti dal quartiere di Scampia;

quali siano i criteri per le iscrizioni che vengono seguiti dai predetti istituti;

se detti criteri non determinino una forma di «discriminazione scolastica» come il consiglio di quartiere e le famiglie degli studenti denunciano.

(4-04013)

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, BOSI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Considerato:

lo stato di sottoutilizzazione della stazione ferroviaria di Piedimonte San Germano - Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone;

che questa stazione può egregiamente assolvere al compito di nodo di scambio intermodale gomma-rotaia previsto dal piano regionale dei trasporti del Lazio;

considerata l'importanza che essa riveste per lo sviluppo economico e per l'occupazione dell'intero territorio del basso Lazio,

gli interroganti chiedono di sapere perchè la stazione suddetta sia sottoutilizzata e quali intendimenti il Governo abbia per assicurare il miglior uso delle risorse finanziarie pubbliche investite nelle strutture ferroviarie della zona.

(4-04014)

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, NAVA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Premesso:

che sono purtroppo frequenti gli episodi di scoppio di gas metano all'interno di edifici;

che, in particolare, in occasione di siffatti casi può derivare non solo la morte degli abitanti o di chi vi lavora ma anche l'impossibilità di ottenere posti di lavoro da parte di persone disastrose, a causa del superamento di limiti di età previsti da leggi vigenti;

che queste conseguenze si sono, tra l'altro, verificate in occasione dell'esplosione avvenuta a Milano, in via Monza 190, il 30 settembre 1994,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo abbia adottato o intenda adottare per far fronte alle conseguenze dei suddetti disastri,

con particolare riferimento al mancato lavoro per persone che hanno superato il limite di età.

(4-04015)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – (Già 3-00424).

(4-04016)

RIPAMONTI. *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nel centro di ricerca ENI di Monterotondo (Roma) è presente dal 1987 una unità di ricerca Enichem costituita attualmente da 16 elementi operanti nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie;

che l'unità di ricerca Enichem partecipa a due programmi nazionali di ricerca, in collaborazione con varie strutture (istituto di biologia cellulare del CNR, ENEA, Tecnogen e varie università) con scadenza giugno 1997 e settembre 1998;

che un nuovo programma nazionale di ricerca sulle biotecnologie è stato recentemente bandito e l'Enichem potrebbe parteciparvi avendo le risorse umane e materiali e le competenze scientifiche necessarie;

che in data 22 novembre 1996 il professor U. Romano, responsabile per la ricerca e lo sviluppo dell'Enichem spa, ha espresso nel corso di un incontro ufficiale con le organizzazioni sindacali la volontà dell'Enichem di desimpegnare le proprie attività di ricerca operanti a Monterotondo entro il 1998;

che l'intenzione dell'azienda di non impegnarsi ulteriormente nella ricerca biotecnologica risulta paradossale nel momento in cui l'ENI spa mette a disposizione proprie aree e strutture per la creazione di una nuova realtà tecnologica e scientifica di dimensioni e di rilevanza internazionali;

che la decisione di disimpegno impedisce di fatto la prosecuzione e lo sviluppo delle attività di ricerca dell'unità Enichem e la possibilità di concorrere all'acquisizione dei finanziamenti previsti dal nuovo programma nazionale di ricerca del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica denominato «biotecnologie»;

che tale decisione, inoltre, mette a rischio la collocazione lavorativa dei 16 ricercatori dipendenti dell'unità Enichem di Monterotondo;

che nel centro di ricerca di Monterotondo, grazie alla messa a disposizione da parte dell'ENI spa di strutture già esistenti, è in fase avanzata l'insediamento di un polo tecnico-scientifico di rilevanza europea che includerà un centro internazionale di genetica molecolare progettato dall'EMBL (European molecular biology laboratory) e l'EMMA (European mutant mouse archive);

che il CNR trasferirà nella stessa area l'istituto di biologia cellulare ed alcune attività di ricerca dell'istituto di medicina sperimentale, si chiede di sapere:

se si intenda garantire la prosecuzione e lo sviluppo ottimale dell'attività dell'unità Enichem di Monterotondo nell'ambito del nuovo

centro tecnologico-scientifico internazionale, punto di incontro tra ricerca di base e ricerca applicativa industriale;

se non si reputi opportuno salvaguardare la professionalità e l'esperienza acquisita dai ricercatori eventualmente inserendoli in uno degli enti di ricerca che opereranno nel nuovo polo scientifico di Monterotondo, al fine di garantire la continuità lavorativa ed evitare la dispersione delle conoscenze e della professionalità acquisite in questi anni di ricerca.

(4-04017)

MEDURI. - *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* - Premesso che la giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato la deliberazione n. 28 del 21 gennaio 1997 affissa all'albo pretorio in data 24 gennaio 1997 avente ad oggetto «Rassegna teatrale di prosa 1996-97, approvazione programma di massima e determinazione spese *ex delibera* n. 3372 del 31 dicembre 1996» e che ai sensi dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato chiesto da 17 consiglieri comunali, primo firmatario l'interrogante, l'invio della deliberazione al Comitato regionale di controllo;

evidenziato che con tale determinazione l'esecutivo comunale ha stabilito tra l'altro... «di approvare il preventivo di fornitura della tensostruttura da adibire a teatro tenda emesso dalla ditta Orlando e figli relativamente alle richieste effettuate ed alle risposte introitate che si allegano al presente atto del quale sono parte integrante e necessaria; di stabilire di corrispondere lire 69.540.625, IVA compresa, pari ad un quarto dell'intera somma preventivata dalla ditta Orlando e figli, somma che sarà introitata dalla stessa ditta dietro presentazione di relativa fattura; di approvare il preventivo dell'assicurazione Assitalia, unico pervenuto ed allegato; di disporre il pagamento di lire 6.500.000 per le prime cinque rappresentazioni per copertura rischi RCT, incendio ed atti vandalici»;

rilevato:

che il costo del nolo della tensostruttura da adibire a teatro tenda è pari a lire 278.162.500 e che non solo non esiste allo stato attuale, anche se è già stato utilizzato dall'amministrazione comunale, nessun contratto che regoli il rapporto tra il comune e la ditta Orlando ma che addirittura nessuna gara risulta espletata essendo stato richiesto - con nota protocollo n. 33 del 16 gennaio 1997 del settore servizi culturali a firma dello stesso sindaco ed inviata via fax lo stesso giorno alle ditte Officine Villalta srl, Condor srl, Mario Orlando e figli ed AL.BO. - esclusivamente di «... conoscere Vs. preventivo da comunicarsi a questa amministrazione entro e non oltre giorni tre dal ricevimento della presente da indirizzare al sindaco di Reggio Calabria»; il tutto nonostante l'importo sia di entità non trascurabile, senza che vi fossero motivi di urgenza reale e nella completa insosservanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993;

che anche per quel che riguarda le spese assicurative si è proceduto inviando via fax una richiesta - nota protocollo n. 34 del 21 gennaio 1997, lo stesso giorno dopo le ore 13.00, alle Assicurazioni BNC, Generali, RAS, Toro, SAI ed Assitalia - in cui «... si domanda conoscere Vs. migliore offerta... si prega inviare risposta al riguardo stesso mezzo

entro le ore 17.00 della data odierna», a firma del responsabile dei servizi culturali il quale appare, ad avviso dell'interrogante, il materiale esecutore delle disposizioni ricevute dal sindaco atteso che la giunta comunale avrebbe dovuto assumere l'atto deliberativo in quella stessa data, vale a dire il 21 gennaio 1997, e che, conseguentemente, l'unica «offerta» pervenuta è stata quella dell'Assitalia;

considerato che le organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco UIL, Cisl, UGL e RSD, che in precedenza avevano inoltrato altri esposti, in data 31 gennaio 1997 hanno presentato alla stazione dei carabinieri del rione Modena di Reggio Calabria esposto-denuncia in cui «... viste le ripetute violazioni delle norme che regolano la sicurezza nelle manifestazioni di pubblico spettacolo nell'ambito del territorio comunale e provinciale fanno presente quanto segue: rassegna teatrale in svolgimento presso largo Botteghelle non in regola con le attuali norme volte a salvaguardia della incolumità pubblica. Si fa presente inoltre che il programma si sta svolgendo anche dietro parere negativo della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli riunitasi ieri mattina presso la prefettura di Reggio Calabria»;

osservato che con fax del 23 gennaio 1997 inviato dalla prefettura di Reggio Calabria al sindaco e per conoscenza al comandante provinciale dei vigili del fuoco ed al questore, a firma del presidente della commissione provinciale vigilanza locali pubblico spettacolo, dottor Rizzo, si evidenziava che «programma spettacoli organizzati da codesta amministrazione in teatro tenda da collocarsi in piazzale Botteghelle non risulta a tutt'oggi sottoposto a questa commissione vigilanza locali pubblico spettacolo che debet preventivamente esaminare documentazione comprovante conformità impianto at normativa vigente...» e che solo dopo ulteriore fax del 29 gennaio 1997, sempre a firma del presidente della commissione provinciale vigilanza locali pubblico spettacolo, alle ore 12.30, veniva inviata richiesta di parere relativo all'agibilità del teatro tenda nonostante lo spettacolo fosse in programma per il giorno successivo, la commissione vigilanza locali pubblico spettacolo, riunitasi presso la prefettura di Reggio Calabria il giorno successivo 30 gennaio alle ore 9.00, ha espresso parere negativo - come emerge dal verbale della stessa commissione n. 269 - per gravi motivi, mancando la documentazione da cui emerga che il progetto della struttura è stato redatto secondo le indicazioni di cui al decreto ministeriale 19 agosto 1996; il progetto relativo all'impianto elettrico con particolare riferimento al titolo 13 del decreto ministeriale 19 agosto 1996; la relazione tecnica sugli impianti tecnologici ed in particolare sul gruppo elettrogeno; la mancanza di indicazione sulle modalità di fissaggio delle sedie al suolo che non consentono, quindi, di effettuare le valutazioni di cui ai titoli III e IV del decreto ministeriale 19 agosto 1996; il certificato di omologazione del materiale usato per la copertura risulta scaduto; inoltre non è stata prodotta per i materiali (sedie e prodotti verniciati ignifughi) la dichiarazione dell'installatore o del direttore dei lavori che indichi in modo esplicito che i materiali di cui ai certificati di omologazione sono quelli installati nella struttura e che gli stessi sono stati messi in opera nel rispetto di quanto previsto dalla dichiarazione di conformità e di omologazione; non è stato previsto alcun presidio antincendio; manca qualsiasi indicazione sui servizi igienici; manca il progetto esecutivo strutturale del pal-

co con relativi calcoli, eccetera. Ebbene, nonostante tutto, il sindaco, con nota del 30 gennaio 1997, protocollo n. 80, del settore cultura «visti gli atti d'ufficio, autorizzava lo spettacolo teatrale "Il mercante di Venezia" afferente la rassegna di prosa 1997 che si terrà in data odierna al teatro tenda sito in largo Botteghe alle ore 21»; lo stesso dicasi per la replica prevista il giorno successivo e «regolarmente» tenutasi;

constatato che l'amministrazione comunale di Reggio Calabria non ha ancora approvato nè il bilancio di previsione nè l'esercizio provvisorio e che a fronte di lire 156.000.000 disponibili per le attività teatrali e culturali programmate dall'amministrazione comunale, con la deliberazione della giunta municipale n. 28 del 21 gennaio 1997 si assumono impegni molto più onerosi creando - e ciò si ripete con sorprendente leggerezza senza tener conto di tutte le norme sulla finanza pubblica - debiti fuori bilancio; infatti il sindaco con nota protocollo n. 40 del 22 gennaio 1997 (prima ancora che la deliberazione della giunta municipale n. 28 fosse pubblicata) del settore cultura comunicava alla ditta Orlando che «... la giunta municipale con propria determinazione ha stabilito il noleggio per mesi uno; ... l'amministrazione comunale può, al momento, far fronte alla spesa di noleggio per tale struttura per un mese...; detto contratto di noleggio potrà essere riproposto per i mesi successivi con ulteriore atto scritto *ad substantiam* e sino al completamento della rassegna di prosa...»; la ditta Orlando, lo stesso giorno, così rispondeva: «... in riferimento al vostro fax del 22 gennaio 1997, protocollo n. 40, vi comunichiamo che la nostra offerta del 18 gennaio 1997 di lire 278.162.500 (IVA compresa) rimarrà invariata anche se il noleggio della tensostruttura da adibirsi a teatro tenda dovesse avvenire anche per un solo giorno. Nell'attesa di un vostro cenno di riscontro anche mezzo fax...»; ed il cenno di riscontro arrivava il giorno successivo sempre via fax con la nota ancora a firma del sindaco protocollo n. 43 del 23 gennaio 1997 del settore cultura: «in riferimento vostro fax del 22 ultimo scorso vi preciso che la somma impegnata ed offerta dall'amministrazione comunale a voi, pari a lire 69.540.625, corrispondente ad un quarto della vostra richiesta, è da intendersi quale prima rata del totale a voi dovuto per l'intero periodo di noleggio. Ciò è dovuto al fatto che l'amministrazione comunale attualmente trovasi in gestione provvisoria. Il rimanente della somma potrà essere diversamente impegnato in vostro favore, allorquando l'amministrazione comunale passerà all'esercizio provvisorio di bilancio. Resta comunque inteso che l'amministrazione comunale, accendendo tale obbligazione, fruirà della struttura in questione, per il tempo indicato (mesi quattro) e nella stessa potrà effettuare ogni tipo di spettacolo consentibile senza null'altro dovervi per ciò»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga necessario, indispensabile ed urgente non solo accertare quanto sopra detto ma anche, e soprattutto, assumere tutte le iniziative atte a riportare ordine e trasparenza nella amministrazione di un comune come quello di Reggio Calabria in cui quotidianamente vengono calpestate tutte le norme che regolano il funzionamento della pubblica amministrazione, in cui si producono debiti fuori bilancio e dove può accadere che per forniture di beni o servizi per importi di entità non trascurabili, non si svolgano gare e non ci sia-

no contratti che regolino i rapporti con le ditte; l'interrogante, inoltre, fa presente che da anni la suddetta amministrazione comunale organizza rassegne o spettacoli in locali dichiarati inagibili (com'è avvenuto in passato al teatro Cilea nonostante un telegramma di moratoria inviato a suo tempo al prefetto di Reggio Calabria e firmato dallo scrivente oltre che dagli onorevoli Valensise, Aloï e Maticena e, più recentemente, al teatro tenda) non tenendo in alcun conto non solo i dinieghi formulati dalla commissione vigilanza locali pubblico spettacolo, presieduta dal prefetto o suo delegato, ma anche le continue denunce presentate all'autorità giudiziaria dalle organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco, mettendo, conseguentemente, in pericolo gli ignari spettatori;

se il Ministro di grazia e giustizia, invece, non ritenga di accertare se l'autorità giudiziaria di Reggio Calabria eserciti la dovuta attenzione e la giusta vigilanza sugli atti dell'amministrazione comunale, che sembra caratterizzarsi sempre più per l'arroganza con la quale, indisturbata, calpesta leggi e regolamenti, rivalutando in molti casi le vecchie amministrazioni.

(4-04018)

DE CORATO. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che in data 21 gennaio 1997 il comune di Milano ha affidato l'attività di consulenza finanziaria (*advisor*) per l'assistenza al comune stesso nel processo di privatizzazione dell'AEM a due società finanziarie, l'inglese BZW e la milanese SOPAF, del gruppo Vender, per un costo complessivo di lire 1.606.500.000;

che, dopo una prima selezione tra 34 offerte effettuata da una commissione apposita che ha ridotto a 5 il numero delle richieste da considerare, la scelta finale tra queste ultime è stata effettuata in autonomia dalla giunta comunale;

che il compito degli *advisor* sarà di estrema importanza, consistendo questo nello stabilire il prezzo delle quote e nel loro collocamento sul mercato;

visto:

che una delle due finanziarie nominate come *advisor* dalla giunta, la SOPAF di Jody Vender, è socio di minoranza della società di assicurazioni e brokeraggio Jardine, inquisita per lo scandalo delle polizze d'oro che portò, lo scorso anno, alle dimissioni dell'assessore Gandolfi;

che un'altra società strettamente legata al gruppo Vender, la Monterosa, è stata rinviata a giudizio per il progetto Magolfa sul Naviglio pavese, che portò ad arresti tra alcuni funzionari comunali del settore urbanistico e all'incriminazione degli ex assessori socialisti Schemmari e Falconieri,

l'interrogante chiede di sapere se si ritenga che, in una fase così delicata com'è quella delle privatizzazioni, sia stato corretto da parte del comune di Milano nominare come *advisor* per l'AEM una società, la SOPAF, che fa parte di un gruppo a più riprese coinvolto in vicende giudiziarie.

(4-04019)

CUSIMANO. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.*

- Premesso:

che una delegazione della Confederazione italiana degli esercenti e commercianti (CIDEK) si è incontrata nelle scorse settimane con la comunità italiana in Tunisia per valutare la situazione in cui operano i nostri connazionali in quella Repubblica, in rapporto alle trattative in corso tra i due Governi in materia di aggiornamento degli accordi di reciprocità;

che dalla relazione della suddetta delegazione sono emersi dei particolari inquietanti nel contesto di un sostanziale abbandono in cui sono tenuti dalla madrepatria gli operatori commerciali e gli imprenditori italiani, molti dei quali continuano ad intrattenere regolari relazioni di affari con l'Italia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi impegnare in favore della comunità italiana con i seguenti provvedimenti:

a) di promuovere a favore degli anziani indigenti italiani il diritto alla pensione sociale, sottraendoli così all'alea di donazioni assistenziali da parte del resto della comunità italiana a Tunisia;

b) di istituire un fondo italiano che consenta la vendita immobiliare a prezzi di mercato aperta anche agli acquirenti stranieri, e quindi anche italiani, dei beni immobili di proprietà italiana anteriore al 1956, ancora vincolati dalle restrizioni dell'autorità tunisina;

c) di far riattivare la ricezione delle reti televisive della RAI, da qualche tempo oscurate, ricezione che costituiva per la comunità italiana un riferimento ideale e culturale importante nonché un mezzo di diffusione della cultura e della lingua italiana in Tunisia.

(4-04020)

BEVILACQUA. - *Ai Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che nei giorni scorsi l'assemblea dei soci della GET (la società che gestisce le esattorie della Calabria e della provincia di Salerno) ha deciso all'unanimità il recesso dalle concessioni;

che, per protestare contro la decisione dei vertici aziendali di non procedere ai pagamenti delle spettanze di fine mese ai dipendenti, i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione;

che la direzione generale della GET ha motivato la non corresponsione degli stipendi con la mancanza di fondi;

che Carical-Gruppo Cariplo, che detiene il 39 per cento del pacchetto azionario, dopo aver utilizzato la società, determinandone le scelte strategiche, e aver fornito ampie garanzie per il conferimento delle concessioni, ha mutato atteggiamento, bloccando ogni tipo di finanziamento;

che ciò ha creato una forte tensione tra gli oltre mille dipendenti interessati all'inadempienza contrattuale, la maggior parte dei quali operanti in Calabria,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di salvaguardare il servizio pubblico della GET;

quali provvedimenti si intenda assumere per risolvere il problema delle evidenziate inadempienze;

se non si ritenga doveroso e opportuno attivare iniziative nei confronti della Carical-Gruppo Cariplo al fine di conoscere le motivazioni alla base della decisione di bloccare i finanziamenti.

(4-04021)

BEVILACQUA. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che, ultimamente, nella zona di Marcellinara in provincia di Catanzaro si è verificata l'uccisione di alcuni lupi;

che, nonostante l'allarme suscitato e la denuncia inoltrata dal WWF all'autorità giudiziaria, alcuni bracconieri della zona hanno completato lo sterminio dell'intero branco della Valle dell'Amato;

che il branco era composto da un numero tale di esemplari da costituire un vero e proprio primato in Europa;

che a completare tale situazione di preoccupazione sono state denunciate azioni di cacciatori senza scrupoli che, nei giorni scorsi, hanno abbattuto uccelli di specie protette sulle colline situate lungo la fascia ionica;

che quanto sopra costituisce reato di abbattimento di animali di specie protetta, soprattutto nei casi in cui vengono allo scopo utilizzati arnesi non consentiti dalla legge, come i richiami telecomandabili, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

che, inoltre, detta legge, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;

che la stessa legge, all'articolo 2, comma 1, lettera a), annovera tra le specie particolarmente protette il lupo, gli uccelli, nonchè tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di tutelare dette specie, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi statali e regionali e dalla normativa internazionale.

(4-04022)

RIPAMONTI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che a notizia dell'interrogante risulterebbe che presso l'Ufficio del registro 1° atti privati di Milano si disattendono le disposizioni impartite dal Ministero delle finanze con protocollo n. 2932 del 1° aprile 1996 e con protocollo n. 82539/96 del 31 maggio 1996 relative alle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 1996, nonchè le disposizioni relative all'orario di servizio, di apertura al pubblico e di lavoro;

che nel sopracitato ufficio verrebbe concessa con modalità non conformi alle disposizioni l'autorizzazione dei riposi compensativi e verrebbero assegnate mansioni senza rispettare le qualifiche dei dipendenti causando in tal modo disfunzioni a discapito dell'efficienza e della programmazione del lavoro in difformità dalla comunicazione del Diparti-

mento delle entrate - Servizio ispettivo centrale, protocollo n. 581/1 del 10 settembre 1996;

che il rappresentante sindacale in seguito a numerose richieste, di cui la Direzione regionale delle entrate per la Lombardia è a conoscenza, avrebbe chiesto di ottenere chiarimenti in proposito, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, che non sono mai stati forniti,

si chiede di sapere se il Ministero delle finanze sia a conoscenza della situazione che si sarebbe venuta a creare presso l'Ufficio del registro 1° atti privati di Milano e, nel caso in cui quanto in premessa segnalato corrispondesse alla realtà, come intenda intervenire per ripristinare all'interno dell'ufficio stesso la giusta programmazione del lavoro, l'osservanza delle disposizioni impartite dallo stesso Ministero ed il rispetto dell'articolo 7, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro in relazione alla richiesta di informazioni da parte di un rappresentante sindacale.

(4-04023)

SPECCHIA, MACERATINI, MULAS, BONATESTA, FLORINO, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BUCCIERO, CAMPUS, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DE MASI, LISI, MAGGI, MARTELLI, MEDURI, MONTELEONE, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che è di questi giorni la notizia di una lettera inviata dal Sottosegretario per il lavoro Antonio Pizzinato al prefetto di Napoli, al presidente della giunta regionale della Campania, all'assessore regionale campano al lavoro, al direttore generale dell'INPS, al direttore dell'ufficio regionale campano per l'impiego e la massima occupazione, al direttore dell'INPS della Campania e al direttore generale dell'impiego con la quale si comunica che il decreto-legge n. 669 del 1996 ha utilizzato per altri scopi l'intero stanziamento previsto per il 1997 del Fondo nazionale per l'occupazione e che, quindi, non si può erogare il sussidio di cui all'articolo 1 della legge n. 608 del 1996 nei confronti dei lavoratori adibiti a nuovi progetti di lavori socialmente utili;

che i 140 miliardi per il 1997 del Fondo nazionale per l'occupazione sono stati interamente utilizzati per finanziare la campagna di rottamazione delle auto, ovvero la FIAT;

che è possibile al momento pagare solamente i progetti già avviati nel 1996 e già finanziati;

che la situazione è di una gravità inaudita e rischia di trasformare la questione sociale del lavoro in un problema di ordine pubblico;

che il Governo ha dimostrato la sua totale latitanza sulla questione del lavoro nel Mezzogiorno,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritengano di dover intervenire urgentemente affinché lo stanziamento per il 1997 del Fondo nazionale per l'occupazione venga utilizzato esclusivamente per finanziare i progetti per l'occupazione.

(4-04024)

DI BENEDETTO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che l'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo ha stabilito fino dal 1993 una sede legale a Roma mantenendo all'interno del territorio del parco un semplice ufficio di rappresentanza presso Pescasseroli (L'Aquila);

che la scelta degli organi direttivi dell'Ente è dovuta all'applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 1993 che fissa per l'appunto la sede legale in Roma e l'ufficio di rappresentanza in Pescasseroli;

che con sentenza n. 766/95 depositata in data 2 maggio 1995 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso della regione Abruzzo tendente all'annullamento dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 1993, per violazione e falsa applicazione, fra le altre, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

che con decisione n. 1054 del 24 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha ribadito che l'unica sede dell'ente deve ritenersi quella di Pescasseroli (L'Aquila);

considerato:

che, in effetti, la legge n. 394 del 1991 sull'istituzione delle aree naturali protette prevede all'articolo 9 che la sede dell'ente parco debba obbligatoriamente restare all'interno del territorio del parco, al fine di creare un rapporto più stretto fra le comunità interessate e gli organi dell'area naturale, problema che si è rivelato cruciale per la gestione di tali strutture;

che nonostante questa sentenza che impone all'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo di spostare la sede sociale in una località interna al territorio di propria competenza gli uffici e gli organi direttivi continuano a rimanere nella sede di Roma, mostrando di non tenere in alcun conto i consistenti rilievi da più parti sollevati sia sul piano giuridico che su quello politico;

che recenti notizie di stampa hanno riferito di un intervento del Ministro dell'ambiente nel quale si definiscono «ragionevoli» le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 1993 annullate dall'autorità giudiziaria perchè illegittime e si auspica il mantenimento della sede legale del parco in Roma;

che tale posizione rende illegittimo l'operato del Ministro che in questo modo ha palesamente difeso norme annullate per violazione di legge,

si chiede di conoscere la posizione dell'Esecutivo in merito allo spostamento della sede legale dell'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo da Roma a Pescasseroli e le motivazioni che giustificano l'evidente illegittimità del comportamento del Ministro dell'ambiente.

(4-04025)

PAPPALARDO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che da tempo pervengono all'interrogante reiterate doglianze e documentate proteste riguardo alle procedure seguite dall'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Bari in ordine alle richieste di autorizzazione all'impianto di nuove rivendite di generi di monopolio;

che, oltre ai tempi biblici di regola impiegati nell'istruttoria delle pratiche e nell'esame delle domande, tempi che non risultano mai inferiori ai venti mesi, appaiono scarsamente giustificate e in più di un caso addirittura arbitrarie le motivazioni addotte per il diniego delle autorizzazioni;

che, per citare un solo esempio, al signor Vito Mascolo, il quale aveva chiesto, in data 14 febbraio 1995, di essere autorizzato alla vendita di generi di monopolio presso la stazione di servizio di cui è gestore in Altamura (Bari), è stato comunicato, in data 28 ottobre 1996, protocollo n. 14536, il rigetto dell'istanza, non essendo «state rilevate esigenze di servizio che giustificano l'impianto di una nuova rivendita di generi di monopolio, tenendo presente che impianti del tipo in questione possono essere istituiti all'interno di stazioni di servizio ubicate ad almeno 500 metri dalla rivendita più vicina»; laddove la stazione di servizio gestita dal signor Mascolo dista più di 500 metri dalla più vicina rivendita, come hanno potuto constatare peraltro alcuni militi della Guardia di finanza inviati sul posto per effettuare l'accertamento;

che l'assoluta discrezionalità delle decisioni assunte dall'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Bari induce oggettivamente alle peggiori illazioni ed ai più atroci sospetti, e perciò ingenera sfiducia nei cittadini e getta discredito sull'operato della pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per imporre all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Bari l'imparziale applicazione della normativa vigente e il rispetto dei regolamenti;

quali misure si ritenga necessario adottare per far sì che vengano riformate tutte le decisioni che l'ufficio di cui sopra abbia eventualmente adottato in difformità dalle disposizioni regolamentari in vigore;

quali provvedimenti verranno assunti a carico dei funzionari che si fossero resi responsabili di abusi nell'esercizio delle loro funzioni.

(4-04026)

CAPONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che con sentenza n. 1439 del 18 marzo e del 24 settembre 1994 la VI sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato il diritto del professor Giancarlo Faraglia - docente dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Perugia - «al riconoscimento dello stato giuridico ed economico corrispondente a quello dei docenti stabilizzati delle università statali con conseguente diritto ad equivalente trattamento assistenziale e previdenziale e di quiescenza» e ha condannato l'ISEF medesimo «al pagamento delle differenze retributive maturate con decorrenza dalla data della stabilizzazione, con rivalutazione, sulla base degli indici Istat, delle differenze retributive, in relazione alla maturazione dei singoli ratei ed interessi legali sulle somme rivalutate, fino all'effettivo saldo», nonché «al versamento delle contribuzioni per oneri sociali come da motivazione» e, in fine, al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio;

che detta decisione è passata in giudicato ed è divenuta definitiva e intangibile a seguito della sentenza della Corte di cassazione, sezioni

unite, n. 7339/96 del 19 aprile 1996 che ha dichiarato inammissibile sia il ricorso proposto dall'ISEF che il controricorso proposto dal Ministero;

che la sentenza del Consiglio di Stato considerata è stata pronunciata anche nei confronti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica costituitosi nel giudizio;

che a vari mesi dal passaggio in giudicato la sentenza in questione non è stata eseguita; la sua esecuzione, peraltro, pone l'ISEF di Perugia in una situazione insostenibile essendo l'Istituto privo delle risorse economiche e patrimoniali necessarie a far fronte agli oneri da essa imposti;

che è pertanto concreto il rischio dello scioglimento dell'ISEF di Perugia,

l'interrogante chiede di conoscere:

se e in quale misura il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presente nel giudizio davanti al Consiglio di Stato e in quello davanti alla Corte di cassazione e soccombente in entrambi al pari dell'ISEF di Perugia, intenda, anche in relazione al riconoscimento al professor Faraglia dello *status* di docente universitario, farsi carico degli oneri imposti dalla sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 1439 del 1994;

quali provvedimenti abbia adottato o si proponga comunque di adottare al fine di soccorrere l'ISEF di Perugia nell'adempimento degli obblighi discendenti da tale decisione, obblighi che, comunque, l'Istituto non è, allo stato, assolutamente in grado di soddisfare se non in minima misura, pena la cessazione di ogni attività e il suo definitivo scioglimento;

quali iniziative di riforma abbia intrapreso o intenda intraprendere al fine di trasformare gli ISEF in facoltà universitarie abilitate al rilascio di titoli universitari definendone l'ordinamento con legge.

(4-04027)

SELLA DI MONTELUCE. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che il Ministero dei trasporti dà per scontata la soppressione di cinque convogli sulla linea Biella-Novara (corse in partenza da Biella alle 6,51, 8,40 e 18,31; corse in partenza da Novara alle 19,05 e 20,14), con probabile decorrenza dal mese di giugno 1997;

che questi ultimi provvedimenti, uniti ai disagi già presenti sulla tratta, minacciano di scoraggiare ulteriormente e definitivamente gli utenti giornalieri del servizio ferroviario (850, prevalentemente studenti e pendolari diretti a Milano), senza fornire soluzioni alternative sulla medesima tratta;

che già in precedenza i gravi disagi erano stati segnalati dallo scrivente con interrogazione a risposta scritta 4-03239 del 5 dicembre 1996 al Ministro dei trasporti, senza che a tutt'oggi sia pervenuta risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

se i cinque convogli in questione, o altri, saranno soppressi;

se il Ministero dei trasporti, attraverso le Ferrovie dello Stato, non intenda provvedere diversamente e in maniera meno penalizzante per

gli utenti, salvaguardando un servizio essenziale per i cittadini biellesi e novaresi;

se risponda a verità l'indiscrezione secondo la quale tale riduzione di servizi costituisce oggi la premessa per una drastica razionalizzazione delle linee ferroviarie regionali, incluso il prossimo taglio della Biella-Novara.

(4-04028)

NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO, TAROLLI, CIRAMI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento dalla protezione civile.* - Premesso:

che per effetto della sentenza emessa dalla corte d'appello di Napoli - VI sezione penale, il 20 dicembre 1996, il signor *Ciro Sarno*, di Ponticelli, detto «*o sindaco*», sarebbe stato trasferito dal carcere di massima sicurezza di Voghera, nel quale era detenuto per reati gravissimi come associazione camorristica, rapina, porto e detenzione di armi da guerra e ricettazione, presso l'abitazione di una famiglia in contrada *Licinella di Capaccio* (Salerno);

che lo stesso è anche ritenuto mandante di diversi omicidi;

che il comune di *Capaccio-Paestum*, da anni, dopo gravissimi episodi di criminalità verificatisi nella città, sta operando per il rilancio della sua immagine e cultura a livello nazionale ed internazionale, sia per l'impegno degli enti locali che per le promozioni dell'ente provinciale per il turismo di *Paestum*, per incrementare la presenza di turisti e di villeggianti;

che nel comune di *Capaccio-Paestum*, ricco di bellezze archeologiche della *Magna Grecia*, si terrà dal 6 al 10 giugno 1997 la Conferenza mondiale dell'ambiente, manifestazione promossa dall'ICEF (Suprema Corte di cassazione) e patrocinata dal Presidente della Repubblica;

che la decisione assunta dalla corte d'appello di Napoli ha suscitato vivo allarme e preoccupazione sia tra la popolazione che tra le forze dell'ordine per la pericolosità sociale del soggiornante;

che il consiglio comunale di *Capaccio-Paestum* nella seduta del 13 gennaio 1997 ha votato una delibera consiliare all'unanimità per protestare contro tale decisione,

per questi motivi gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che sia rivisto il provvedimento assunto, indicando una soluzione diversa da quella di cui alla sentenza emessa dalla corte d'appello di Napoli.

(4-04029)

CIMMINO. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* - Premesso:

che le borse europee per l'accesso alle scuole di specializzazione per i laureati in medicina e chirurgia sono state considerevolmente ridotte per l'anno accademico 1996-97 rispetto al biennio precedente;

che, nonostante il numero dei laureati in medicina e chirurgia in Italia sia di 9.000-9.500 persone all'anno ed il numero annuale di specialisti da formare nel triennio 1994-97 sia stato fissato dal decreto del 17 maggio 1995 in 6.500 persone, i posti attivati sono stati per il 1994-95 e il 1995-96 solamente 4.965;

che non è stato risolto il problema dei laureati che, non essendo in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, non possono par-

tecipare ai concorsi di specializzazione vista la revoca della previsione secondo cui tale abilitazione poteva essere conseguita entro il primo semestre del corso di specializzazione stesso;

che, vista l'assoluta mancanza di programmazione nel settore, sono state erroneamente attuate le disposizioni comunitarie in materia, l'interrogante chiede di sapere:

cosa si intenda fare affinché si trovi soluzione alla serie di errori commessi negli ultimi tre anni, in particolare a proposito delle scuole di specializzazione;

se si ritenga di fare in modo che la situazione italiana si allinei alle condizioni più favorevoli e maggiormente corrispondenti ai propositi comunitari del resto degli Stati d'Europa.

(4-04030)

PREIONI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il SALP, Sindacato autonomista lavoratori piemontesi, ha inviato la seguente lettera:

«Al signor sindaco
Comune di Villadossola
e p.c. A tutti i capi gruppo

Oggetto: richiesta chiarimenti delibera n. 167 del 16 marzo 1995, delibera n. 167 del 19 marzo 1996 (Fondo erogazione per il miglioramento dei servizi 1994-1995).

Con la presente lo scrivente sindacato SALP chiede di conoscere le motivazioni delle delibere di cui all'oggetto in merito a quanto segue:

1) in base a quali programmi e indici di produttività si è definita l'erogazione del fondo ad un dipendente distaccato per attività sindacale;

2) su quali basi si riscontra il miglioramento dell'efficienza dei servizi nel settore di appartenenza del dipendente e quindi maggior funzionalità ed efficienza nel settore, erogando parte del fondo ad una figura inesistente.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

7 ottobre 1996

Il Segretario provinciale
Arturo Bistolfi;

che si è ottenuta dal sindaco del comune di Villadossola, la seguente risposta:

Prot. n. 9715

Villadossola, 12 dicembre 1996

«Spett.le
SALP
Via Castellazzo, 1/A
28037 Domodossola

Con riferimento al Vs. del 7 ottobre 1996, si comunica che questo comune con fax del 3 marzo 1993, in merito all'erogazione del fondo di produttività al personale in distacco sindacale, ha richiesto espressa-

mente il parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Roma - che con nota n. 43868 del 24 maggio 1993 ha precisato quanto segue:

“L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 dispone che al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 9 sono corrisposti, a carico delle amministrazioni da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. I periodi di aspettativa sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

In base alla norma testè trascritta, al personale collocato in aspettativa sindacale competono quindi le indennità in questione nella misura minima corrisposta con carattere di generalità a tutto il personale ad esclusione degli emolumenti per il lavoro straordinario, che richiede evidentemente una diretta prestazione”.

In conseguenza a quanto sopra, al dipendente in distacco sindacale è stato erogato il Fondo di produttività relativo agli anni 1994 e 1995, nella misura minima corrisposta alla generalità del personale.

Con osservanza.

Il Sindaco»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il dipendente di ente pubblico territoriale (comune), posto in aspettativa per distacco sindacale (sindacato firmatario del contratto enti locali) nel primo semestre del 1993, durante la vigenza del contratto collettivo enti locali (decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90), al quale venne concessa l'erogazione della quota spettante del fondo di produttività, abbia tuttora (anni 1996 e 1997) diritto a percepire tale quota, essendo ora in vigore il nuovo contratto collettivo 1994-1997;

se la circolare n. 43869 del 24 maggio 1993 abbia ancora efficacia oppure se essa sia stata sostituita da altra successiva all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale valido per gli anni 1994-1997.

(4-04031)

GERMANÀ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che il completamento del raddoppio ferroviario Messina-Palermo è un'opera di elevata valenza sociale per l'intera nazione in quanto sarebbe anche utile ad un riequilibrio della rete ferroviaria che vede oggi il quadruplicamento al Nord ed una forte penalizzazione al Sud;

considerato:

che l'accordo di programma del 25 marzo 1996 prevedeva per l'anno in corso un investimento di 400 miliardi per i lavori di raddoppio ferroviario per la linea Messina-Patti, nonché l'ultimazione, entro il 2000, dell'autostrada Messina-Palermo;

che l'attuale Governo ha stravolto tali programmi che sarebbero, finalmente, serviti a migliorare la già disagiata viabilità siciliana;

visto:

che nel gennaio 1984 per la tratta Messina-San Filippo del Mela veniva data concessione al Consorzio Ferrofir per la prestazione integrata relativa a:

a) progettazione definitiva della tratta Messina-San Filippo del Mela;

b) realizzazione opere civili necessarie per il raddoppio tratta Messina-Villafranca (primo lotto);

che nell'ottobre 1988 il Consorzio Ferrofir veniva invitato dalle Ferrovie dello Stato ad una trattativa per l'affidamento dei lavori tratta Villafranca-San Filippo (secondo lotto);

che la trattativa è stata conclusa con esito positivo; l'atto non fu però approvato dalle Ferrovie dello Stato in quanto intervennero nelle more le dimissioni del consiglio di amministrazione;

che nel giugno 1990 veniva svolta una nuova trattativa per l'affidamento al Consorzio Ferrofir del secondo lotto, trattativa non conclusa per sopravvenuta indisponibilità del finanziamento;

che nel giugno del 1996 l'amministratore delegato (avvocato Nenci) nominava apposita commissione per la valutazione della possibilità di affidamento dei lotti limitrofi agli stessi concessionari alla luce del dettato normativo di cui alla legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto-legge n. 158 del 1996;

che nell'agosto 1996 veniva reso parere favorevole dalla commissione e pertanto la Ferrofir e gli altri concessionari sottoscrivevano atti di sottomissione per la progettazione dei lotti limitrofi e l'eventuale affidamento dei relativi lavori;

che nell'ottobre 1996 le Ferrovie dello Stato hanno sospeso le procedure intraprese con gli atti di cui sopra;

che il nuovo parere del gennaio 1997 da parte dell'ufficio legale delle Ferrovie dello Stato escludeva la possibilità di affidare lotti limitrofi al concessionario in controtendenza a quanto espresso nell'agosto 1996 dalla commissione delegata al parere;

che la Ferrofir ha predisposto per i primi giorni di marzo 1997 il licenziamento di 115 dei 270 lavoratori impegnati nei lavori oggi in corso;

che con questi licenziamenti si renderà più grave il disagio nel mondo del lavoro, già compromesso nella nostra isola, innescando molte proteste già anticipate nell'assemblea del 27 novembre 1996 presso la provincia di Messina, di difficile controllo nei riguardi dell'ordine pubblico,

si chiede di conoscere:

se si ritenga opportuno attivarsi affinché sia data priorità al proseguimento di opere di alta valenza sociale e commerciale che tra l'altro creerebbe lavoro in una zona dove la disoccupazione ha raggiunto livelli di guardia pari al 32 per cento;

se si intenda adottare provvedimenti urgenti atti a risolvere tali incresciose situazioni.

(4-04032)

SERVELLO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che nella attuale situazione di difficoltà dell'occupazione nell'intera zona di Abbiategrasso (Milano) si è inserita la grave situazione dell'azienda CAGI di Motta Visconti;

che l'azienda ha varato un piano di ristrutturazione che paralizza, in particolare, le lavoratrici anche in violazione di accordi sottoscritti nel 1994;

che non può certo sfuggire a nessuno la gravità delle ripercussioni a livello sociale ed economico che una simile decisione di politica aziendale produrrà in tutta la zona,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro competente non intenda intervenire nei confronti dell'azienda affinché questa ponga in essere tutte le iniziative atte a favorire il mantenimento ed il rilancio dell'occupazione;

quali iniziative intenda assumere per affrontare la grave crisi occupazionale che si sta verificando nella zona sud-ovest di Milano denominata Abbiatense-Magentino.

(4-04033)

MANFREDI, LORETO, LAURO, DE ANNA, AZZOLLINI, SCOPELLITI, PALOMBO, MARRI. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che la Telecom Italia Mobile sta procedendo alla estensione del servizio telefonico cellulare sul territorio nazionale;

che le aree di copertura del servizio, come traspare dai pieghevoli diffusi dalla società, privilegiano le zone di più intensa urbanizzazione, seguendo evidentemente criteri di mercato;

considerato:

che le aree montuose e difficili si identificano con quelle a maggiore rischio di calamità naturale;

che la Telecom Italia Mobile è titolare di un servizio di pubblica utilità,

gli interroganti chiedono di sapere in base a quali criteri i gestori del servizio di telefonia mobile (TIM e Omnitel) operino l'individuazione delle aree territoriali sulle quali installare gli impianti di ripetizione del segnale e se i Ministri competenti non ritengano di imporre una copertura prioritaria delle aree a forte rischio, indipendentemente dall'intensità abitativa.

(4-04034)

MANFREDI, LORETO, LAURO, DE ANNA, VEGAS, PALOMBO, MARRI, SCOPELLITI, AZZOLLINI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che quando un cittadino invia un proprio documento utilizzando il servizio fax dell'Ente poste italiane quest'ultimo ne trattiene una copia per un periodo di sei mesi come indicato al punto 4 del manuale operativo del servizio fac-simile pubblico e *boureaufax*, edizione marzo 1996;

che solo se l'interessato fa esplicita richiesta e compila un modulo prestampato l'Ente poste restituisce l'originale e non ne archivia la copia;

considerato:

che l'articolo 15 della Costituzione recita: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge»;

che questo principio vuole che tutte le manifestazioni dello Stato, dei suoi organi e di tutti gli enti pubblici debbano, quand'anche non rivestano la forma di atto legislativo, essere subordinate ad una legge;

che le leggi a loro volta si devono uniformare alla Costituzione, pena l'illegittimità costituzionale,

gli interroganti chiedono di sapere per quale motivo l'Ente poste trattiene in archivio tali documenti personali e in che modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire per far sì che i cittadini non vengano prevaricati nei loro diritti e non si venga a creare uno «stato di polizia», contro qualsiasi logica democratica e contro i principi del nostro stato di diritto.

(4-04035)

PIANETTA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che i treni della linea Milano-Genova nel tardo pomeriggio del 3 febbraio 1997 hanno viaggiato con oltre due ore e mezzo di ritardo per guasti intervenuti sulla linea;

che su detta linea i guasti, secondo gli utenti e anche come riportato dagli organi di stampa, avvengono con eccessiva frequenza causando notevoli disagi soprattutto ai pendolari di Voghera e Tortona;

che, sempre secondo gli utenti, non vi è stato nessun miglioramento del servizio in questi ultimi periodi,

si chiede di sapere:

a che cosa siano dovuti i disservizi lamentati dagli utenti;

che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per ovviare a tali inconvenienti, tenendo conto che i suddetti disagi sono di grave danno agli utenti ed in particolare ai pendolari.

(4-04036)

NOVI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* - Premesso:

che in seguito ai recenti fenomeni atmosferici il comune di Quindici ha subito ingenti danni per lo smottamento di numerose strade;

che le amministrazioni locali hanno dichiarato lo stato di calamità naturale;

che gli smottamenti hanno prodotto danni stimati in centinaia di miliardi;

che la situazione di emergenza produce ingenti danni alle coltivazioni di nocciole, noci e castagne;

che l'economia locale, fondata sullo sfruttamento dei numerosi insediamenti boschivi, risulta in tal modo bloccata,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per eliminare in tempi brevi l'attuale situazione di emergenza, allo scopo di riavviare le economie locali.

(4-04037)

MAGNALBÒ, BEVILACQUA, MARRI. - *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che, da notizie apparse sul notiziario ANFFAS, si è appreso di tre documenti che, nel mese di novembre 1996, il Ministero del tesoro - Di-

reazione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra ha inviato a tre persone invalide, tra cui un ragazzo ventiquattrenne di Ferrara affetto da grave sindrome di Down, comunicando loro la revoca dell'indennità di accompagnamento;

che, in particolare, il suddetto minorato aveva ottenuto il riconoscimento di un'invalidità del 100 per cento;

che la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili», all'articolo 1, comma 1, prevede che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che abbisognano di un'assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, sia concessa un'indennità di accompagnamento;

che l'articolo 3 della suddetta legge, al comma 1, stabilisce che gli invalidi sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento ai fini della concessione di detta indennità;

che il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 293, all'articolo 1 stabilisce che la verifica, di cui al comma 10 dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e relativi benefici», ha lo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari e giuridico-economici, quale condizione per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità previsti dalle leggi n. 118 del 1971 e n. 18 del 1980, concernenti, rispettivamente, norme sugli invalidi civili e in materia d'indennità di accompagnamento;

che da un articolo pubblicato sul «Corriere della Sera» del 9 novembre 1996 si è appreso che 5615 invalidi civili lavorano nei Ministeri e che quel numero comprende anche «falsi» invalidi,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le motivazioni del diniego della suddetta indennità;

se non si ritenga necessario modificare le modalità di accertamento della invalidità, fissando criteri più trasparenti tali da non consentire nessun tipo di interpretazione personalizzata;

se, nell'ambito delle commissioni mediche di controllo, non si stia reagendo alla sindrome del «falso invalido», adottando (*motu proprio* o dietro qualche cauto suggerimento) criteri esageratamente restrittivi, che penalizzano le persone realmente affette da minorazioni fisiche e psichiche.

(4-04038)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00704, del senatore Russo Spina, sulla circolare emanata dal capo di Stato maggiore dell'Arma dei carabinieri;

3-00707, del senatore Uccielli, sulle recenti rivelazioni in merito alla vicenda della Uno bianca;

3-00708, dei senatori Manfredi ed altri, sui sistemi di valutazione dell'idoneità psico-attitudinale dei giovani al servizio di leva o comunque al servizio militare.

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00705, del senatore De Carolis, sulla mancata autorizzazione dei lavori di difesa dell'arenile di Valverde nel comune di Cesenatico;

3-00706, del senatore De Corato, sulla mancata consegna della corrispondenza nella città di Como;

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interrogazione:

4-03807, del senatore Wilde.